

1ª SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° luglio 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 290. Sentenza 4-22 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Religione cattolica - Insegnamento nella scuola elementare - Obbligatoria collocazione all'inizio o alla fine delle lezioni - Mancata previsione - Ostacolo di fatto allo stato di non obbligo - Questione già dichiarata non fondata (sentenze nn. 203/1988 e 13/1991) - Inconvenienti privi di rilievo costituzionale e rientranti nell'ambito dell'organizzazione didattico-amministrativa della scuola - Inammissibilità.

[Legge 25 marzo 1985, e. 121, art. 9, n. 2; protocollo addizionale all'accordo sul concordato del 18 febbraio 1984, punto 5, lett. b), n. 2].

(Cost., artt. 2, 3, 19 e 34) **Pag. 9**

N. 291. Sentenza 4-22 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Autoveicoli - Ipoteca legale - Distruzione del bene - Trattamento sanzionatorio penale - Eccesso di tutela per il creditore - Autonoma repressione di un comportamento fraudolento - Non fondatezza.

(R.D.-L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 10, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510).

(Cost., artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, secondo e terzo comma) **» 11**

N. 292. Sentenza 4-22 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reati rilevati dal giudice nell'esercizio delle proprie funzioni - Denuncia - Incompatibilità del giudizio - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 34, terzo comma).

(Cost., artt. 76, 25 e 101) **» 15**

N. 293. Ordinanza 4-22 giugno 1992.

Reati militari - Omessa presentazione in servizio - Condizione di procedibilità - Richiesta del comandante di corpo - Questione già decisa (ordinanze nn. 495/1991 e 238/1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.M.P., art. 123 in riferimento all'art. 260 stesso codice).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 52, terzo comma) **» 17**

N. 294. Ordinanza 4-22 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazioni rese al p.m. o al giudice durante le indagini preliminari - Imputato di reato connesso - Lettura delle medesime - Mancata previsione nel caso che l'imputato fruisca della facoltà di non rispondere - Questioni già decise (sentenza n. 254/1992) - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 513, secondo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76).

(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112) **» 18**

N. 295. Ordinanza 4-22 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Allontanamento illecito dal corpo - Condizione di procedibilità - Richiesta del comandante del corpo - Identica questione già decisa (ordinanza n. 495/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.M.P., art. 147 in riferimento all'art. 260 stesso codice).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 52, terzo comma) Pag. 19

N. 296. Ordinanza 4-22 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobile adibito ad uso non abitativo - Diritto di prelazione e di riscatto - Esercizio - Questione già decisa (sentenza n. 228/1990 e ordinanza n. 487/1990) - Sostanziale congruità dei termini a fronte del generale interesse di certezza sotteso al regime di circolazione dei beni immobili - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 21

N. 297. Ordinanza 4-22 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Difensore dell'imputato - Autonomo diritto alla notifica dell'impugnazione del p.m. - Identica questione già decisa (ordinanze nn. 230 e 102 del 1992 e 398/1991) come manifestamente inammissibile - Avvenuta definizione del grado di giudizio da parte del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 584).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) » 22

N. 298. Ordinanza 4-22 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Lettura dei verbali con le dichiarazioni rese da imputato di reato connesso che fruisce della facoltà di non rispondere - Mancata previsione - Questione già decisa (sentenza n. 254/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.C.P., art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 23

N. 299. Sentenza 15-24 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Violata consegna - Pluralità di casi - Predeterminazione legislativa della pena - Proporzionalità - Predeterminazione del massimo soltanto apparente e non idoneo a funzionare quale parametro e criterio direttivo per l'esercizio del potere discrezionale del giudice - Eccessiva divaricazione di ampiezza tra il minimo e il massimo - Violazione del principio di legalità della pena - Illegittimità costituzionale.

(C.P.M.P., art. 122) » 24

N. 300. Sentenza 15-24 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - P.M. - Ipotesi del silenzio immotivato da parte di questi - Inesattezza delle premesse logiche da parte del giudice *a quo* - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 458, primo e secondo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 29

N. 301. Sentenza 15-24 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Concessioni amministrative - Regione Emilia-Romagna - Distributori di carburante liquido - Rinnovo - Introduzione di limiti non previsti dalla legislazione statale - Finalità di razionalizzazione della rete distributiva - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16, art. 16, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24, 41, 113, 117 e 118) » 31

N. 302. Sentenza 15-24 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Azione penale - Sospensione - Esaurimento dei procedimenti amministrativi di sanatoria - Termini - Difetto di motivazione - Inammissibilità.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13, in relazione all'art. 22).

(Cost., artt. 3 e 97) » 34

N. 303. Sentenza 15-24 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale assunto *ex lege* n. 285/1977 - Aumenti periodici biennali di stipendio del 2,50% - Esclusione - Impugnazione di norma estranea all'oggetto della censura - Inammissibilità.

(Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 30, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 36) » 36

N. 304. Ordinanza 15-24 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Provincia di Bolzano - Alloggio popolare - Provvedimento di rilascio - Ricorso al pretore - Violazione del principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 505/1991) - Manifesta inammissibilità.

(Legge provincia di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, artt. 12, secondo comma, e 46, terzultimo comma, della legge provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15).

(Cost., art. 108, primo comma) » 39

N. 305. Ordinanza 15-24 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenze di condanna - P.M. - Impugnazione - Mancata previsione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 363/1991) - Esclusione della lesione del principio di parità processuale - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 443, terzo comma).

(Cost., artt. 76 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 3)

Pag. 40

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 23. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 giugno 1992 (della regione Veneto).

Cave e torbiere - Autorizzazione prefettizia alla S.r.l. «Verona 10» con sede in Verona, quale affidataria dei lavori di costruzione di alcuni tratti dell'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, nonché del tratto della tangenziale sud di Verona, di occupazione temporanea per alcuni anni del terreno sito nel comune di Illasi, di proprietà del sig. Brazzarola Cirillo, al fine di estrarre i materiali necessari alla costruzione delle suindicate opere - Mancata preventiva autorizzazione regionale prescritta per l'esercizio dell'attività di cava (disciplinata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 44) - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di cave e torbiere, non rilevando in contrario che la occupazione temporanea in questione sia finalizzata alla costruzione di opere pubbliche statali.

(Decreto prefetto provincia di Verona in data 13 aprile 1992, prot. n. 1304/92, sett. I, sez. II).

(Cost., artt. 117 e 118)

Pag. 43

N. 342. Ordinanza del pretore di Torino del 12 maggio 1992.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Dirigenti di aziende industriali - Pensioni erogate dall'I.N.P.D.A.I. - Determinazione della misura - Previsione del raddoppio dei massimali annui del quinquennio 1983-87 solo per i dirigenti andati in pensione dopo il 1° gennaio 1988 e non anche per quelli (come nella specie i ricorrenti) andati in pensione in un momento ricompreso nel suddetto quinquennio - Diversità di trattamento fra appartenenti alla medesima categoria derivante (almeno in parte) da un diverso valore dato alla identica contribuzione per gli stessi periodi - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 1/1991.

(D.-L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2-bis, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160).

(Cost., art. 3) » 45

N. 343. Ordinanza della commissione del tribunale di primo grado di Milano del 29 giugno 1990.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Indennità percepita per trasferte fuori dal territorio comunale - Inclusione nella base imponibile solo per la parte eccedente lire sessantamila al giorno, elevata a lire centomila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio - Ingiustificato diverso trattamento per le indennità ed i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale incluse integralmente nel reddito imponibile - Incidenza sui principi di difesa in giudizio e di capacità contributiva.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 53) » 48

N. 344. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Milano del 29 giugno 1990.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Indennità percepita per trasferte fuori dal territorio comunale - Inclusione nella base imponibile solo per la parte eccedente lire sessantamila al giorno, elevata a lire centomila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio - Ingiustificato diverso trattamento per le indennità ed i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale incluse integralmente nel reddito imponibile - Incidenza sui principi di difesa in giudizio e di capacità contributiva.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 53) » 50

N. 345. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria (Genova) del 5 marzo 1992.

Istruzione pubblica - Insegnanti di scuole secondarie - Immissione in ruolo dei docenti dei corsi Gracis con almeno due anni di servizio - Ingiustificato deterioramento rispetto ai docenti dei corsi ordinari per l'immissione in ruolo dei quali è richiesto un solo anno di servizio, attesa anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 249/1986 e 399/1988) che ha riconosciuto l'equiparazione delle categorie di docenti in questione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 11, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 51

N. 346. Ordinanza del tribunale di Teramo dell'8 aprile 1992.

Fallimento - Piccolo imprenditore - Nozione - Operatività del concetto solo nel campo delle imprese individuali - Impossibilità di considerare «piccolo imprenditore» la piccola impresa commerciale gestita in società - Conseguente obbligatorietà della dichiarazione di fallimento esclusa solo per le imprese individuali e per le imprese artigiane gestite in società - Ingiustificata disparità di trattamento.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1).

(Cost., art. 3)

» 54

N. 347. Ordinanza del tribunale di Treviso del 28 aprile 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita, dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; d.-l. 20 marzo 1992, n. 237, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 55

N. 348. Ordinanza del tribunale di Firenze del 2 aprile 1992.

Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese all'a.g. dal coimputato o dall'imputato di reato connesso o collegato, giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Irrazionale disparità di trattamento rispetto alle stesse persone quando si procede congiuntamente o quando non si è potuto ottenerne la presenza in giudizio.

Processo penale - Omessa previsione di acquisizione, nel fascicolo del dibattimento, delle dichiarazioni già rese da imputati di reato connesso o collegato, giudicati con separato procedimento e comparsi a seguito di citazione ex art. 210 del c.p.p. - In correlazione: omessa previsione di tali persone tra i soggetti per i quali è prevista l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari al p.m. o al p.g. - Irragionevole violazione del principio di eguaglianza.

(C.P.P. 1988, artt. 210, 503 e 513).

(Cost., art. 3)

» 57

N. 349. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 15 aprile 1992.

Processo penale - Procedimenti in corso per il medesimo fatto presso giudici diversi (ordinario e militare) - Denunciato conflitto di giurisdizione - Lamentata omessa previsione di sospensione dei procedimenti fino alla risoluzione dello stesso - Compromissione dei diritti fondamentali dell'imputato con aggravio della sua situazione - Elusione del principio del giudice naturale - Conseguente esercizio di giurisdizione su reato estraneo alla stessa - Contrasto con l'esigenza di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 30, terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 25, 76, 77, 97 e 103)

Pag. 59

N. 350. Ordinanza della pretura di Bassano del Grappa del 10 aprile 1992.

Caccia - Esercizio dell'attività venatoria nei confronti di specie protette (nel caso: giallo cedrone) effettuato da soggetti muniti dei relativi provvedimenti autorizzatori (licenza di porto di fucile rilasciata a seguito di autorizzazione regionale) - Impossibilità di ritenere sussistente, nel caso, il reato di furto venatorio, essendo tale condotta, a norma delle nuove disposizioni sulla caccia, punita con la sola ammenda - Conseguente possibilità di estinguere il reato mediante oblazione - Prospettata illegittimità costituzionale sotto diversi e molteplici profili (irragionevolezza, tutela dell'ambiente, conformità al diritto internazionale riconosciuto, tutela della famiglia e della proprietà privata).

(Legge 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma, 21, primo e secondo comma, e 22, secondo e terzo comma; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, secondo comma, 12, primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma, 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma, 22, primo, secondo, settimo e nono comma).

(Cost., artt. 2, 3, primo e secondo comma, 9, primo comma, 10, primo comma, 11, 30, primo comma, 32, primo comma, 33, primo comma, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo comma, 44, primo comma, e 101, secondo comma)

» 61

N. 351. Ordinanza della pretura di Breno del 23 gennaio 1992.

Reato in genere - Emissione di assegni a vuoto - Nuova e più severa disciplina sanzionatoria - Applicabilità, secondo l'interpretazione del giudice *a quo*, ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge nell'ipotesi in cui l'imputato, non avendo provveduto al pagamento dell'assegno nel termine stabilito, non possa beneficiare della improcedibilità prevista, ove il pagamento sia stato tempestivamente effettuato, dalla legge medesima - Prospettata violazione del principio di irretroattività delle norme penali incriminatrici.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 2, 5, 11 e 12).

(Cost., art. 25)

» 74

N. 352. Ordinanza della pretura di Breno del 23 gennaio 1992.

Reato in genere - Emissione di assegni a vuoto - Nuova e più severa disciplina sanzionatoria - Applicabilità, secondo l'interpretazione del giudice *a quo*, ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge nell'ipotesi in cui l'imputato, non avendo provveduto al pagamento dell'assegno nel termine stabilito, non possa beneficiare della improcedibilità prevista, ove il pagamento sia stato tempestivamente effettuato, dalla legge medesima - Prospettata violazione del principio di irretroattività delle norme penali incriminatrici.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 2, 5, 11 e 12).

(Cost., art. 25)

» 75

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 290

*Sentenza 4-22 giugno 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Istruzione pubblica - Religione cattolica - Insegnamento nella scuola elementare - Obbligatoria collocazione all'inizio o alla fine delle lezioni - Mancata previsione - Ostacolo di fatto allo stato di non obbligo - Questione già dichiarata non fondata (sentenze nn. 203/1988 e 13/1991) - Inconvenienti privi di rilievo costituzionale e rientranti nell'ambito dell'organizzazione didattico-amministrativa della scuola - Inammissibilità.****[Legge 25 marzo 1985, n. 121, art. 9, n. 2; protocollo addizionale all'accordo sul concordato del 18 febbraio 1984, punto 5, lett. b), n. 2].****(Cost., artt. 2, 3, 19 e 34).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1991 dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, sul ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile, proposto da Stillavato Carmine ed altri, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà nei confronti dei figli minori, contro la Scuola elementare «Pietrocola» del Circolo didattico di Minervino Murge ed altro, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Stillavato Carmine ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udi gli avvocati Carlo Mezzanotte e Corrado Mauceri per Stillavato Carmine ed altri, e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza emessa il 13 maggio 1991 sul ricorso proposto da Stillavato Carmine ed altri contro la Scuola elementare «Pietrocola» di Minervino Murge ed altro, il Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 34 della Costituzione, dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, nella parte in cui non prevedono — almeno per la scuola elementare — l'obbligatoria collocazione della religione cattolica all'inizio o alla fine delle lezioni.

Rilevato che nella scuola elementare la collocazione dell'insegnamento della religione in orario scolastico ordinario ridurrebbe gli spazi riservati agli insegnamenti curriculari e riconosciuto che un rilievo del genere è stato già

sottoposto all'attenzione di questa Corte (che, peraltro, lo ha disatteso con sentenza n. 13 del 1991), il giudice rimettente osserva che la questione richiede un'ulteriore meditazione con riguardo alla scuola elementare, dove vigono il principio dell'uguale tempo-scuola (art. 7 della legge n. 148 del 1990) e quello dell'obbligatorietà dell'istruzione inferiore (art. 34 Cost., nonché art. 1 della cit. legge n. 148 del 1990): non è possibile — argomenta il giudice *a quo* — inserire all'interno di un tempo-scuola obbligatorio uno stato di non obbligo e d'altra parte, essendo obbligatoria, per il tempo legislativamente previsto, tutta l'istruzione elementare, una istruzione facoltativa «non può che essere prevista in aggiunta».

In particolare, secondo il giudice rimettente, la normativa impugnata, privando i non avvalentisi — che decidano di allontanarsi dall'edificio scolastico — di due ore dell'insegnamento obbligatorio (stabilito per tutti, dall'art. 7 della legge n. 148 del 1990, in 27 o più ore settimanali, fino a 30) senza peraltro fornire alternative (comunque in contrasto con lo stato di non obbligo), violerebbe l'art. 34 della Costituzione che pone, con la garanzia dell'istruzione obbligatoria uguale per tutti, un fondamentale diritto sociale dello Stato laico e democratico affermato dal nuovo accordo di modifica del 18 febbraio 1984.

Osserva poi il giudice *a quo* che la normativa impugnata, costringendo i minori non avvalentisi, che non vogliano trattenersi nell'istituto, ad un temporaneo allontanamento dall'edificio scolastico, violerebbe gli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione per il danno che da tale organizzazione deriverebbe allo sviluppo della personalità dello scolaro.

Inoltre la normativa impugnata contrasterebbe con gli artt. 3 e 34 della Costituzione, in quanto i non avvalentisi che scelgano di allontanarsi dall'edificio, effettuando un orario di lezioni minore di quello previsto dall'art. 7 della legge n. 148 del 1990, sarebbero discriminati rispetto agli avvalentisi e ai non avvalentisi che svolgano attività alternative.

Infine l'inserimento — previsto dalla normativa impugnata — dell'insegnamento della religione cattolica nell'orario ordinario e la parificazione di detta disciplina alle altre in una scuola come quella elementare, ove l'insegnamento viene impartito unitariamente (art. 5 della legge n. 148 del 1990), contraddirebbe la finalità — propria di uno Stato laico — di promuovere il diritto di libertà di scelta fra i valori religiosi, e quindi contrasterebbe con l'art. 19 della Costituzione, «espressione della libertà di religione sostanziale».

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, eccependo — anche in una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza — l'inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza delle questioni, in quanto ripetitive di quelle esaminate da questa Corte e decise con le sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991. L'Avvocatura fa osservare, in particolare, che la collocazione — come suggerisce il giudice *a quo* — dell'insegnamento religioso al principio o alla fine delle lezioni lascerebbe inalterato il totale delle ore di scuola frequentate dagli avvalentisi e dai non avvalentisi, totale che, d'altronde, l'invocato art. 34 della Costituzione certamente non indica.

3. — Si sono costituiti, i ricorrenti, rappresentati dagli Avvocati Paolo Barile, Stefano Grassi, Carlo Mezzanotte e Corrado Mauceri, presentando, anche nell'imminenza dell'udienza, memorie difensive in cui chiedono, *in tesi*, che, affermato che le due ore di IRC previste dalla normativa neoconcordataria per la scuola elementare non sono comprese nel tempo-scuola minimo settimanale previsto dagli ordinamenti vigenti per la scuola elementare e che tali ore di IRC devono essere collocate all'inizio o alla fine dell'orario giornaliero delle lezioni, siano ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'ordinanza di rimessione; in ipotesi, che dette questioni siano ritenute fondate, con conseguente decisione di accoglimento.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, con ordinanza del 13 maggio 1991 (R.O. n. 502 del 1991), solleva, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, ove non prevedono, quantomeno per la scuola elementare, la obbligatoria collocazione dell'insegnamento della religione cattolica all'inizio od alla fine delle lezioni e consentono la collocazione in ore intercalari, così costringendo i minori non avvalentisi che non vogliano permanere nell'istituto scolastico ad un anti-pedagogico temporaneo allontanamento e successivo rientro e rendendo obiettivamente e praticamente difficoltosa per le famiglie degli anzidetti minori l'alternativa dell'allontanamento dall'edificio scolastico del minore, determinando in sostanza un ostacolo di fatto allo stato di non obbligo; nonché in riferimento all'art. 34 della Costituzione, «perché l'inserzione di detto insegnamento nel quadro dell'orario normale delle lezioni priva i non avvalentisi che decidano di allontanarsi dall'edificio scolastico di due ore dell'insegnamento obbligatorio senza fornire loro alternative (che contrasterebbero con lo stato di non obbligo)».

2. — La questione è inammissibile.

Le censure in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione sono state già esaminate da questa Corte con le sentenze n. 203 del 1988 e n. 13 del 1991 e dichiarate non fondate.

Gli inconvenienti di fatto lamentati sono privi di rilievo costituzionale. Come questa Corte ha ribadito nella sentenza n. 13 del 1991: Lo stato di non obbligo vale a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica. Non hanno quindi rapporto con la libertà religiosa modalità di impegno o disimpegno scolastico connesse all'organizzazione interna della scuola.

Quanto al parametro, di cui all'art. 34, secondo comma, della Costituzione, per la prima volta invocato nella ordinanza *de qua*, esso statuisce nella disposizione e nella norma obbligatorietà e gratuità della frequenza scolastica nell'istruzione inferiore, da cui non è desumibile la figura reciproca del diritto soggettivo ad una prestazione oraria determinata di dati insegnamenti. Le problematiche sollevate, attenendo alla organizzazione didattica della scuola, e versando interamente in profili amministrativi, non riguardano il giudice della costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 34 della Costituzione, dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0759

N. 291

Sentenza 4-22 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Autoveicoli - Ipoteca legale - Distruzione del bene - Trattamento sanzionatorio penale - Eccesso di tutela per il creditore - Autonomia repressione di un comportamento fraudolento - Non fondatezza.

(R.D.-L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 10, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510).

(Cost., artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, secondo e terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'automobile club d'Italia), convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, promosso con ordinanza emessa il 13 settembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura Circondariale di Matera, nel procedimento penale a carico di Bronzino Domenico Antonio, iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 1º aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento penale contro Bronzino Domenico Antonio, iniziato a seguito di querela della Fiat Sava s.p.a., il Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Matera, richiesto dal Procuratore della Repubblica presso detta pretura di disporre il sequestro preventivo dell'autoveicolo oggetto di «ipoteca legale» e non rinvenuto dall'ufficiale giudiziario, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione.

2. — Ha premesso il remittente che la «più evoluta dottrina» considera come cardine del moderno diritto penale il «principio della necessaria lesività (od offensività) del reato».

Secondo questo principio, un comportamento diventa oggetto di sanzione penale solo quando metta in pericolo o leda «beni giuridici di rilievo» (quelli posti a presidio delle condizioni essenziali della convivenza civile o che sono più meritevoli di protezione giuridica).

Espressione di tale fondamentale cardine del diritto penale sarebbe il principio di riserva di legge in materia penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione), quello della personalità della pena (art. 27, primo comma, della Costituzione), quello della sua funzione rieducativa (art. 27, terzo comma, della Costituzione), quello della inviolabilità e normale incoercibilità della libertà personale (art. 13 della Costituzione), quello della dignità umana e della persona (art. 2 della Costituzione) e, infine, quello dell'abbattimento degli ostacoli economici e sociali che ne limitano lo sviluppo (art. 3 della Costituzione).

Dalla lettura della normativa costituzionale bisognerebbe desumere i beni per i quali trova «eccezionale legittimazione la tutela penale» e, quindi, in essa occorrerebbe trovare il criterio per il controllo della legislazione esistente.

3. — La norma impugnata prevede la sanzione penale della reclusione sino a sei mesi e della multa sino a lire 100.000 per chi, possedendo o detenendo un autoveicolo oggetto di privilegio debitamente iscritto, lo distrugga, lo guasti, lo deteriori, lo occulti ovvero lo sottragga alla garanzia del creditore privilegiato.

Si tratterebbe, ad avviso del remittente, di una «stravagante ed anomala ipotesi di responsabilità penale per il pericolo di inadempimento di obbligazioni civilistiche» che, insieme con l'omologo e coevo art. 10 del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509 (in tema di ordinamento del credito agrario), costituirebbe un relitto di tempi ormai lontani. Con esse si accordava protezione a beni che oggi non appaiono più meritevoli di tutela penale. Infatti, il legislatore non sanzionerebbe più penalmente le mere violazioni contrattuali, anche se capaci di provocare gravi danni patrimoniali, ma soltanto certe modalità di aggressione del patrimonio (sottrazione materiale della cosa, nel furto; induzione in errore, nella truffa; approfittamento dello stato di bisogno, nell'usura; proposito di non adempiere e dissimulazione del proprio stato di incapacità patrimoniale, nell'insolvenza fraudolenta).

Mantenere in vita un siffatto reato significherebbe far ancora riecheggiare il triste ricordo dell'arresto per debiti.

4. — La struttura del reato, che secondo il remittente si configura come reato di pericolo presunto, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionalizzato di necessaria lesività. Come tale esso verrebbe a: violare i parametri costituzionali sopra indicati; comprimere ingiustificatamente i valori della dignità umana e della libertà personale; creare una ingiustificata disparità di trattamento tra le varie categorie di creditori. Sotto tale ultimo profilo la norma accorderebbe tutela penale solo ai venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli o, comunque, ai creditori con privilegio sui detti beni. Penalizzerebbe inoltre, fra tutti i debitori, i soli possessori o proprietari o detentori di autoveicoli oggetto di privilegio.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Matera dubita, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'automobile club d'Italia), convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, norma che punisce con la reclusione sino a sei mesi e la multa sino a lire 100.000 chi, possedendo o detenendo un autoveicolo oggetto di privilegio debitamente iscritto, lo distrugge, lo guasta, lo deteriora, lo occulti ovvero lo sottragga alla garanzia del creditore privilegiato.

2. — Gli argomenti posti a base dell'ordinanza, sebbene formalmente tutti incentrati sulla pretesa costituzionalizzazione del principio della cosiddetta necessaria offensività o lesività del bene protetto, in considerazione dell'argomento sostanziale, pure svolto nella parte finale del provvedimento, sulla pretesa disparità di trattamento fra le varie categorie di creditori e debitori, possono ben ascrivere a due gruppi distinti. E come tali vanno separatamente esaminati.

3. — Con l'enunciazione del principio di necessaria offensività (o lesività) del bene protetto dalla norma, il giudice remittente intende sottoporre all'attenzione della Corte la necessità che il comportamento previsto quale oggetto di sanzione penale leda o, quanto meno, ponga necessariamente in pericolo un bene giuridico. La sanzione penale, inoltre, dovrebbe essere — in un ordinamento liberaldemocratico — una *extrema ratio*, e l'intervento punitivo dello Stato limitarsi a un ambito ristretto, essendo la sanzione posta a presidio delle condizioni essenziali del vivere civile e dei beni (quando non diversamente tutelabili) socialmente ritenuti meritevoli della sanzione penale.

Nella specie, vi sarebbe invece tale dissonanza con l'ordinamento e con la gerarchia dei valori dei beni socialmente rilevanti al punto che, per il Giudice remittente, questa fattispecie riecheggerebbe addirittura l'arcaico istituto dell'arresto per debiti.

Al di là dell'enfasi argomentativa, l'ordinanza rileva un eccesso di tutela accordata al creditore sino al punto di classificare il reato in esame come delitto: sproporzione che si paleserebbe di tutta evidenza rispetto alla «scarsa considerazione sociale del bene compromesso» e «dell'entità dell'offesa arrecata».

I comportamenti sanzionati dalla norma non sembrerebbero infatti raggiungere, oggi, un livello di gravità tale da risultare intollerabili per il contesto sociale o, comunque, non ovviabili mediante il ricorso alle sole forme di tutela civile.

4. — Il giudice *a quo* sottolinea come il legislatore non sanzioni mai penalmente le mere violazioni contrattuali, anche quelle capaci di provocare gravi danni patrimoniali.

Il ragionamento è solo parzialmente esatto. A ben osservare l'ampio ventaglio di fattispecie disegnate dal legislatore, questi ha mostrato di accordare una qualche tutela al rapporto di obbligazione, quand'anche sia ancora in corso il procedimento civile di accertamento. Così come ha fatto, ad esempio, con la previsione di cui al primo comma dell'articolo 388 del codice penale.

Tale fattispecie, che sanziona tutti quegli atti volti a provocare un danneggiamento di carattere economico e giuridico della cosa propria, i quali si riflettono però sulle legittime aspettative altrui che si concretano in un diritto di prelazione della cosa stessa, è assai prossima a quella censurata con l'ordinanza di rimessione. Con essa si colpisce pur sempre un comportamento fraudolento, atteso che il bene su cui vi è garanzia resta nelle mani dell'acquirente, e costui lo occulti o distrugga.

A un più attento esame, dunque, il remittente ha ommesso di considerare proprio questo profilo, finendo per schiacciare la figura incriminatrice di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge n. 426 del 1927 sul piano del mero torto contrattuale, così depurandolo in modo forzoso d'una qualunque maliziosità da parte del suo responsabile.

5. — In realtà, la fattispecie esaminata germina — non è un caso — sul nuovo terreno costituito dallo speciale regime di circolazione di quei beni mobili particolari che sono gli autoveicoli. La nuova normativa nacque, secondo l'unanime interpretazione, per la diffusione dell'autoveicolo a mezzo di vendite rateali o a credito. Ma l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico non fu che una conseguenza imposta da finalità privatistiche di garanzia: prima fra tutte la necessità di annotare il diritto di garanzia (il cosiddetto privilegio automobilistico) sul bene trasferito all'acquirente ancora debitore del prezzo, o parte di esso, verso il venditore o il finanziatore dell'acquisto. Lo scopo di incentivare le vendite attraverso l'immediatezza del trasferimento e del godimento del bene postulava una garanzia assimilabile a quella ipotecaria e non a quella pignorizia, certo più idonea a tutelare il creditore, ma non anche (a causa del connaturato spossessamento del debitore) a incrementare le vendite rateali del bene. Di qui, la scelta del legislatore verso una tutela del creditore (venditore o finanziatore dell'acquisto dell'autoveicolo) innanzitutto civilistica, caratterizzata dalla possibilità di ricorrere a un particolare procedimento esecutivo (dichiarato pienamente legittimo da questa stessa Corte con le pronunce nn. 114 del 1972, 36 del 1968 e 59 del 1967) che, in deroga ai principi del codice di procedura civile posti in tema di esecuzione, sottrae la materia al principio *nulla executio sine titulo*.

Tutela civilistica cui fa seguito, con ciò rafforzandola, una forma di tutela penale disegnata dal censurato articolo 10 del regio decreto-legge n. 426 del 1927, che consente una certa effettività del recupero del bene attraverso la minaccia della sanzione penale (irrogabile solo dopo la querela del venditore o finanziatore, che può del pari rimetterla). Essendo l'autoveicolo un bene mobile, è assai facile sottrarlo a un prevedibile sequestro o pignoramento — specie quando ci sia mala fede — anche in considerazione del fatto che esso non è oggetto di pegno, e dunque di spossessamento, ma appunto di «ipoteca mobiliare» (che non comporta spossessamento).

6. — L'originaria genesi privatistica della disciplina in ordine alla pubblicità automobilistica, peraltro già posta in collegamento con una più specifica sul versante amministrativo riguardante la legittimazione oggettiva — ovvero sia quella concernente i controlli pubblici sull'idoneità del veicolo alla circolazione —, è divenuta, con il tempo, un imprescindibile riferimento per l'attuale regolamentazione dell'intero settore, poichè coinvolge una pluralità di aspetti, tutti facenti capo alla comoda possibilità di individuazione dell'intestatario dell'autoveicolo (dalla sicurezza stradale, al regime della responsabilità civile da circolazione, ai controlli sulla limitazione della circolazione dei veicoli con finalità di tutela della salute, ai profili fiscali concernenti la circolazione degli autoveicoli). Sì che ne è conseguita una disciplina assai complessa, contrassegnata da un intreccio inestricabile fra aspetti privatistici e funzione pubblicistica del registro per la pubblicità automobilistica.

Non può perciò parlarsi, in conclusione, di mera repressione penale dell'inadempimento del credito sia in considerazione dei profili pubblicistici che la norma penale richiama, sia in considerazione degli aspetti fraudolenti della condotta delittuosa caratterizzante la fattispecie incriminatrice. E tanto, beninteso, a prescindere dalla questione della legittimità costituzionale d'una tutela penale del credito, che può restare estranea alla presente decisione.

7. — Il secondo gruppo di argomenti riguarda il profilo dell'uguaglianza.

Sebbene non enunciato formalmente, l'argomento è accennato dall'ordinanza allorchè questa lamenta una ingiustificata disparità di trattamento tra le varie categorie di creditori ad opera della fattispecie incriminatrice. La norma accorderebbe infatti tutela penale solo ai venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli o, comunque, ai creditori con privilegio su tali beni. Penalizzerebbe per converso, fra tutti i debitori, i soli possessori o proprietari o detentori di autoveicoli oggetto di privilegio.

Vi sono, certo, seri motivi di dubbio, considerato che la categoria dei beni mobili registrati, della quale fanno parte gli autoveicoli ai quali si riferisce la garanzia (che va più correttamente definita come ipoteca), integra una vera e propria fattispecie legale, che si caratterizza, fra l'altro, per la presenza di un sistema di pubblicità che unifica i beni e ne determina l'inquadramento nell'ambito di un concetto unitario. Tale concetto non richiede peraltro la uniformità delle garanzie sotto l'aspetto civilistico e penalistico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'automobile club d'Italia), convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 292

Sentenza 4-22 giugno 1992¹**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Reati rilevati dal giudice nell'esercizio delle proprie funzioni - Denuncia - Incompatibilità del giudizio - Ragionevolezza - Non fondatezza.****(C.P.P., art. 34, terzo comma).****(Cost., artt. 76, 25 e 101).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a carico di Bonicelli Pietro, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Dovendo celebrare il dibattimento a carico di un imputato nei cui confronti, in occasione della condanna di altro soggetto, aveva ritenuto configurabili dei reati e perciò trasmesso i relativi atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., il Pretore di Bergamo — sezione distaccata di Clusone — nel presupposto della sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 34, terzo comma, cod. proc. pen., ha sollevato una questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, assumendone il contrasto con gli artt. 76, 25 e 101 Cost.

Vi sarebbe, innanzitutto, violazione della legge delega n. 81 del 1987 — e, quindi, dell'art. 76 Cost. — in quanto la denuncia da parte del giudice di un'ipotesi di reato ravvisata nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali non solo non equivale, ma «neppure assomiglia vagamente» alle ipotesi di incompatibilità previste nella direttiva n. 67 dell'art. 2, e contrasta con la direttiva n. 1, dato che, «lungi dal semplificare, appesantisce irragionevolmente le attività processuali».

Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 25 e 101 Cost.: il primo, perché il fatto ricadrebbe nel potere di cognizione del giudice ove fosse emerso prima della denuncia, sicché la prevista incompatibilità comporterebbe sottrazione del processo al suo giudice naturale; il secondo, perché sarebbe irragionevole, da un lato assoggettare il giudice all'obbligo di denuncia dei reati (cfr. art. 361 cod. pen.) — obbligo che è autonomo e indipendente da quello del pubblico ministero di iniziare l'azione penale — e dall'altro sottrargli la naturale competenza. Ciò, anche perché la previsione di incompatibilità eccederebbe lo scopo di assicurare la terzietà, dato che essa non rientra in alcuno dei casi in cui la manifestazione da parte del giudice del proprio parere sull'oggetto del procedimento legittima la sua riconsiderazione (art. 37, lettera a) — in relazione all'art. 36, lettera c) — e lettera b)).

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Sarebbe da escludere, innanzitutto, la violazione del principio del giudice naturale, in quanto la norma in questione, in concorso con le altre norme sulla competenza, serve ad individuare, sulla base di criteri generali e predeterminati, il giudice naturale.

Né potrebbe ravvisarsi un eccesso di delega, dato che la direttiva n. 67 fissa soltanto i criteri fondamentali ed i principi ineliminabili che debbono presiedere alla disciplina della materia, ma non esclude che il legislatore delegato possa, in conformità con i principi generali, integrare la disciplina; soprattutto quando, come nel caso in esame, si tratti

di riprendere ipotesi di incompatibilità ormai acquisite alla nostra tradizione processuale. Nemmeno, poi, potrebbe ritenersi violata la direttiva n. 1, dal momento che la previsione di ipotesi di incompatibilità, mirando a tutelare l'imparzialità del giudice, e quindi un interesse primario del processo, comporta attività che debbono necessariamente ritenersi essenziali.

Del pari da escludere sarebbe, infine, la violazione dell'art. 101 Cost., dato che la competenza non può dirsi sottratta perché essa deriva da una lettura combinata delle disposizioni in materia di competenza e di incompatibilità. La devoluzione ad altro giudice, inoltre, è vicenda fisiologica del processo e non può intendersi come una sorta di sanzione nei confronti del giudice incompatibile.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, dubita che l'art. 34, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'incompatibilità al giudizio del giudice che ha proposto denuncia per un reato rilevato nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., contrasti:

— con l'art. 76 Cost., in quanto tale ipotesi non sarebbe assimilabile a quella prevista dalla direttiva n. 67 della legge delega e, complicando anziché semplificare l'attività processuale, contrasterebbe con la direttiva n. 1;

— con l'art. 25 Cost., dato che comporterebbe sottrazione del processo al giudice naturale;

— con l'art. 101 Cost., perché sarebbe irragionevole sottrarre la competenza per effetto di una denuncia obbligatoria per legge.

2. — La questione non è fondata.

La denuncia dei reati perseguibili d'ufficio cui, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., sono tenuti i pubblici ufficiali — e quindi anche i giudici — che li rilevino nell'esercizio delle loro funzioni, presuppone l'individuazione degli elementi essenziali di un fatto ritenuto rispondente ad una data fattispecie incriminatrice e l'acquisizione di fonti di prova sufficienti a dare obiettiva concretezza alla correlativa valutazione di sussistenza degli estremi per l'esercizio dell'azione penale (arg. ex art. 332).

L'inclusione di tale ipotesi tra le cause d'incompatibilità, benché non espressamente prevista, non può dirsi contrastante con la direttiva n. 67 dell'art. 2 della legge delega, dato che, nel dettarla, il legislatore, non ha mostrato di volersi discostare dai criteri ispiratori della previgente disciplina, salve, ovviamente le innovazioni imposte dalla mutata struttura del procedimento: e l'intero terzo comma dell'art. 34 è una sostanziale riproduzione del terzo comma dell'art. 61 del codice del 1930.

La denuncia obbligatoria, inoltre, essendo un'attività di propulsione prodromica all'esercizio dell'azione penale, si colloca nell'orbita della funzione requirente in quanto strumentale al suo esercizio. Il considerarla come fonte di incompatibilità al giudizio è, perciò, coerente con un sistema processuale ispirato alla necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti (cfr. la direttiva n. 67, prima e seconda parte e la sentenza n. 496 del 1990); tanto più che rilevare — come nel caso di specie — dalle risultanze di un procedimento penale in corso gli estremi di altro reato perseguibile d'ufficio è attività sostitutiva di quella rientrante nel potere-dovere d'iniziativa del pubblico ministero.

La configurazione della denuncia obbligatoria come causa d'incompatibilità non può, di conseguenza, considerarsi né irragionevole — e perciò lesiva dell'art. 101 Cost. — né contraddittoria con il principio di naturalità del giudice, dato che questo non è violato in caso di predeterminazione legale di spostamenti di competenza ritenuti necessari ad assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, quali quello dell'imparzialità del giudice.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76, 25 e 101 della Costituzione dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con ordinanza del 22 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 293

Ordinanza 4-22 giugno 1992

Reati militari - Omessa presentazione in servizio - Condizione di procedibilità - Richiesta del comandante di corpo -
Questione già decisa (ordinanze nn. 495/1991 e 238/1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.M.P., art. 123 in riferimento all'art. 260 stesso codice).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 52, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Ciofalo Giuseppe, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di omessa presentazione in servizio, il Tribunale militare di Padova, con ordinanza emessa il 19 novembre 1991 (R.O. n. 44 del 1992), ha sollevato, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, nella parte in cui — in riferimento all'art. 260 del medesimo codice — pone la richiesta del comandante di Corpo quale condizione di procedibilità per il reato:

che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta, in senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate decisioni ed alle posizioni della dottrina, attribuendo alla richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di punibilità e non già di procedibilità;

che ciò premesso, il giudice *a quo* fonda la censura proprio sulla ipotesi di reato in argomento in quanto, a causa del collegamento con il citato art. 260, non possiederebbe «i requisiti che il principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice»;

Considerato che analoga questione, relativa all'art. 147 del codice penale militare di pace è stata già decisa da questa Corte con ordinanza n. 495 del 1991, sulla base del carattere esclusivamente processuale della richiesta *de qua*, più volte sottolineato anche in altre decisioni;

che identica questione, concernente l'art. 123 del codice penale militare di pace, anch'essa sollevata per sollecitare un riesame della giurisprudenza costituzionale e prospettata senza argomenti ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati è stata altresì decisa con ordinanza n. 238 del 1992;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata dal Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0762

N. 294

Ordinanza 4-22 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazioni rese al p.m. o al giudice durante le indagini preliminari - Imputato di reato connesso - Lettura delle medesime - Mancata previsione nel caso che l'imputato fruisca della facoltà di non rispondere - Questioni già decise (sentenza n. 254/1992) - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 513, secondo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76).

(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, e 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1991 dal Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Peralta Antonello, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 30 ottobre 1991, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 513, secondo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui vietano che possa darsi lettura delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice durante le indagini preliminari da imputato di reato connesso o collegato per il quale è in corso separato procedimento e citato ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura penale, qualora lo stesso, comparso, dichiararsi di volersi avvalere della facoltà di non rispondere»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere»;

che, con la medesima sentenza, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali invocati nel presente giudizio;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale e la manifesta infondatezza di quella relativa all'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale — sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza in epigrafe —, norma già dichiarata illegittima, nella parte indicata in motivazione, con sentenza n. 254 del 1992;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Trapani con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0763

N. 295

Ordinanza 4-22 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Allontanamento illecito dal corpo - Condizione di procedibilità - Richiesta del comandante del corpo - Identica questione già decisa (ordinanza n. 495/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.M.P., art. 147 in riferimento all'art. 260 stesso codice).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 52, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale a carico di Festa Carmine, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di allontanamento illecito dal Corpo, il Tribunale militare di Padova, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, nella parte in cui — in riferimento all'art. 260 del medesimo codice — pone la richiesta del comandante di Corpo quale condizione di procedibilità per il reato:

che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta — in senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate decisioni ed alle posizioni della dottrina — attribuendo alla richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di punibilità e non già di procedibilità;

che ciò premesso, il giudice *a quo* fonda la censura proprio sulla ipotesi di reato in argomento in quanto, a causa del collegamento con il citato art. 260, non possiederebbe «i requisiti che il principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice»;

Considerato che identica questione già è stata decisa da questa Corte con ordinanza n. 495 del 1991, sulla base del carattere esclusivamente processuale della richiesta *de qua*, più volte sottolineato anche in altre decisioni;

che il giudice *a quo* non prospetta argomenti ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata dal Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 296

Ordinanza 4-22 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Locazione - Immobile adibito ad uso non abitativo - Diritto di prelazione e di riscatto - Esercizio - Questione già decisa (sentenza n. 228/1990 e ordinanza n. 487/1990) - Sostanziale congruità dei termini a fronte del generale interesse di certezza sotteso al regime di circolazione dei beni immobili - Manifesta infondatezza.****(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, primo comma).****(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1990 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra «Il Covo» S.n.c. e Pennisi Maria ed altri, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il conduttore di un immobile adibito ad uso non abitativo — assumendo di non aver potuto esercitare il diritto di prelazione ex art. 38 della legge n. 392 del 1978 (per la mancata comunicazione da parte del locatore della intenzione di vendere l'immobile) né il diritto di riscatto, previsto dall'art. 39 della legge stessa (per il fraudolento comportamento del locatore diretto a non far conoscere al conduttore vendita e trascrizione dell'immobile medesimo) — aveva chiesto che, accertato tale comportamento fraudolento, si disponesse ugualmente il riscatto, il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 20 aprile 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392;

che, in sostanza, il giudice *a quo* ripropone la questione già sottoposta, con varie ordinanze della Corte di cassazione, all'esame di questa Corte (R.O. n. 692 del 1989; nn. 32 e 33 del 1990 nonché n. 390 del 1990) e già decisa con sentenza n. 228 del 1990 e con ordinanza n. 487 del 1990;

che il dubbio prospettato nelle menzionate ordinanze di rimessione, cui quella odierna — adottandone testualmente il contenuto — fa espresso riferimento, concerneva anche allora l'art. 39 della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di sei mesi per l'esercizio del diritto di riscatto dalla data di trascrizione del contratto di compravendita; e tanto per l'asserita riduzione delle possibilità per il conduttore di tutelare il proprio diritto e per la irrazionalità della scelta di siffatto termine;

che, l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza richiamandosi alla sentenza n. 228 del 1990;

Considerato che la questione già è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 228 del 1990 sulla base della sostanziale congruità dei termini a fronte del generale interesse di certezza sotteso al regime di circolazione dei beni immobili;

che il giudice *a quo* non prospetta argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati; che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0765

N. 297

Ordinanza 4-22 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Difensore dell'imputato - Autonomo diritto alla notifica dell'impugnazione del p.m. - Identica questione già decisa (ordinanze nn. 230 e 102 del 1992 e 398/1991) come manifestamente inammissibile - Avvenuta definizione del grado di giudizio da parte del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 584).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dalla Pretura di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Enrico Zanichelli iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 il Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p., nella parte in cui «non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal P.M. la notifica di tale impugnazione», in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;

Considerato che identica questione è stata già decisa, su presupposti analoghi, con ordinanze nn. 230 e 102 del 1992 e n. 398 del 1991 di manifesta inammissibilità;

che infatti, come rilevato nelle ordinanze suddette, anche nella presente fattispecie il giudice *a quo* «ha già pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio, senza che sia chiamato ad applicare la norma denunciata — delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria — avente rilievo solo nella fase di gravame»;

che, pertanto, va adottata analoga pronuncia di manifesta inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente e redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Dépositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0766

N. 298

Ordinanza 4-22 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Lettura dei verbali con le dichiarazioni rese da imputato di reato connesso che fruisce della facoltà di non rispondere - Mancata previsione - Questione già decisa (sentenza n. 254/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.C.P., art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1992 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Palmeri Antonino, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 14 gennaio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede la lettura, su richiesta di parte, dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da imputato di reato connesso che si sia avvalso della facoltà di non rispondere»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere»;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale — sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe —, norma già dichiarata illegittima, nella parte indicata in motivazione, con sentenza n. 254 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0767

N. 299

Sentenza 15-24 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Violata consegna - Pluralità di casi - Predeterminazione legislativa della pena - Proporzionalità - Predeterminazione del massimo soltanto apparente e non idoneo a funzionare quale parametro e criterio direttivo per l'esercizio del potere discrezionale del giudice - Eccessiva divaricazione di ampiezza tra il minimo e il massimo - Violazione del principio di legalità della pena - Illegittimità costituzionale.

(C.P.M.P., art. 122).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIA-NIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Palazzo Antonio ed altri, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale davanti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale penale militare di Padova, a carico di Antonio Palazzo, Oscar Pandolfo e Pietro Bettella, imputati, tra l'altro, del reato previsto e punito dall'art. 122 cod. pen. mil. di pace, la difesa di costoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma suddetta per contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Il pubblico ministero ha aderito all'eccezione ed il giudice, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, ne ha rimesso l'esame alla Corte costituzionale con ordinanza del 4 ottobre 1991 (r.o. n. 734 del 1991).

Il giudice *a quo* osserva che il citato art. 122 prevede il reato di violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata e commina, per tale reato, la pena della reclusione militare non inferiore a due anni. Il limite massimo della pena irrogabile, non indicato direttamente dalla norma, è pari a 24 anni, a norma dell'art. 26 cod. pen. mil. di pace. Dopo aver ricordato che la Corte costituzionale ha già esaminato, respingendoli, i dubbi di legittimità costituzionale che erano stati formulati sull'art. 122 cod. pen. mil. di pace in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, il giudice ritiene che ad un diverso esito debba portare il vaglio di costituzionalità della medesima norma in base al parametro dell'art. 25, secondo comma, Cost., in ragione dell'indeterminatezza della sanzione stabilita dalla norma impugnata. Il remittente afferma che la riserva di legge consacrata in tale precetto costituzionale ha carattere assoluto e risponde all'esigenza che gli elementi della fattispecie criminosa e quelli della sanzione abbiano come fonte la legge, al fine di garantire che il bene fondamentale della libertà personale non sia esposto al pericolo di arbitrarie restrizioni. Tale pericolo sussiste sia nel caso in cui il giudice sia assolutamente libero di scegliere il tipo di pena, sia quando vengano lasciati ampi spazi edittali per la commisurazione della sanzione. In quest'ultima ipotesi, l'obbligo imposto al legislatore di predeterminare la misura della pena viene rispettato solo formalmente, poiché viene in realtà demandato al giudice non solo di individuare la pena soggettivamente ed oggettivamente proporzionata, ma anche di individuare la vasta gamma di fattispecie cui ricollegare i molteplici trattamenti sanzionatori astrattamente previsti.

Nell'ordinanza si richiama, a sostegno del dubbio di costituzionalità, la recente sentenza n. 285 del 1991, in cui questa Corte ha precisato che non si deve verificare un «sovertimento del rapporto tra principio della riserva alla legge del trattamento sanzionatorio e quello della individualizzazione della pena — l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti-reato tipici, e quindi del loro diverso grado di offensività, spetta al legislatore; mentre al giudice compete di valutare le particolarità del caso singolo onde individualizzare la pena — è compito del legislatore di rispettare quel rapporto attraverso un'adeguata articolazione dei trattamenti sanzionatori».

Secondo il giudice *a quo* la norma impugnata determina appunto il sovertimento di cui parla la Corte, perché è il giudice che, con giudizio discrezionale, stabilisce la regola astratta per la quantificazione della pena, anche a causa del fatto che la condotta sussumibile nella previsione dell'art. 122 cod. pen. mil. di pace può atteggiarsi in concreto «in forme estremamente differenziate, secondo una gamma di valori quanto mai ampia, con la quale mal si concilia l'unificazione sotto un'unica figura di fatti profondamente diversi l'uno dall'altro e che meriterebbero un trattamento sanzionatorio differenziato in rapporto alla diversa gravità astratta delle varie ipotesi».

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura ricorda che in dottrina si ritiene che un margine di elasticità della durata edittale della pena sia non solo legittimo, ma anzi imposto dalla Costituzione, al fine di lasciare al giudice un corrispondente margine di discrezionalità che gli consenta di determinare la misura della pena in considerazione delle circostanze del caso concreto, della gravità delle conseguenze e della possibile multiformità della condotta criminale. Normalmente il margine di elasticità suddetto viene strutturato dal legislatore attraverso la fissazione di un minimo e di un massimo prefissati, ma è legittimo anche che la norma si limiti a fissare uno solo dei due parametri, rinviando per l'altro ai limiti genericamente prefissati per ogni categoria di pene dalle disposizioni generali del codice di diritto sostanziale. La ragionevolezza dell'impugnato art. 122 cod. pen. mil. di pace quanto alla misura della pena appare evidente — secondo l'Avvocatura — anche in considerazione della sostanziale omogeneità delle forme di condotta considerate dalla norma,

doendosi anche ricordare che, a proposito della stessa, la Corte costituzionale ebbe a rilevare che «l'individuazione concreta della pena spetta al giudice, nell'ambito del potere regolato dall'art. 133 del codice penale comune, in modo che essa risulti soggettivamente e oggettivamente proporzionata alle singole fattispecie concrete ... potere il cui esercizio è soggetto a controllo mediante i normali mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento processuale militare» (sentenza n. 102 del 1985). In generale, del resto, «è perfettamente conforme al disposto costituzionale ... che la legge rimetta, con una certa ampiezza, al giudice la valutazione di situazioni e circostanze, lasciandogli un congruo ambito di discrezionalità per l'applicazione della pena» (sentenza n. 131 del 1970, che richiama la sentenza n. 26 del 1966 ed è a sua volta richiamata dalla sentenza n. 203 del 1991), in conformità al principio di individualizzazione delle pene, con il quale quello della loro legalità va contemperato e armonizzato (sentenza n. 203 del 1991).

Considerato in diritto

1. — L'art. 122 cod. pen. mil. di pace punisce, per il solo fatto della violata consegna, il militare che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora o vero la rende, in tutto o in parte, inservibile. Della pena comminata per i comportamenti così descritti la norma indica solo il minimo — due anni — sì che essa può giungere, ai sensi dell'art. 26 cod. pen. mil. di pace, sino a ventiquattro anni di reclusione militare.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova ritiene che tale norma contrasti con il principio di legalità della pena stabilito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in ragione dell'ampiezza eccessiva del divario tra il minimo ed il massimo della pena che al giudice viene consentito di irrogare.

2. — Il reato di violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata si pone in rapporto di specialità rispetto alle figure di violata consegna previste e punite dagli artt. 118 e 120 cod. pen. mil. di pace e riferibili, tra l'altro, alla violazione delle prescrizioni generali o particolari impartite per l'adempimento dei compiti di vigilanza e custodia affidati al militare collocato di sentinella (art. 118) ovvero preposto ad altro servizio di guardia (art. 120). Gli elementi di specialità che connotano la figura criminosa in esame riguardano, in primo luogo, l'identificazione del soggetto attivo del reato, e più precisamente il contenuto del servizio di guardia cui il militare è preposto (come sentinella o meno), dovendo, tale servizio, riferirsi «a cosa determinata». In secondo luogo occorre, quanto all'elemento materiale del reato, che la violazione della consegna si concretizzi nel sottrarre, distrarre, devastare, distruggere, sopprimere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibile la cosa a guardia della quale il militare è stato preposto. La pena è peraltro comminata «per il solo fatto della violata consegna», sicché il reato concorre formalmente con le varie figure delittuose del codice penale e del codice penale militare che contemplano simili comportamenti come delitti contro il patrimonio o contro altri beni, tra l'altro prevedendo non di rado severe sanzioni.

3. — La questione che viene oggi sottoposta all'esame di questa Corte è diversa da quella risolta dalla sentenza n. 102 del 1985. In tale occasione venne escluso, in primo luogo, che la norma in esame violasse l'art. 3 della Costituzione per irrazionale disparità di trattamento sanzionatorio rispetto alle altre figure di reato di violata consegna previste dagli artt. 118 e 120 cod. pen. mil. di pace; venne altresì disattesa la denuncia di incostituzionalità genericamente sollevata con riferimento al principio del fine rieducativo della pena, di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, avendo la Corte ritenuto che il fine rieducativo non può propriamente formare oggetto di un accertamento nel giudizio di costituzionalità, in quanto la determinazione della pena edittale in funzione di tale finalità è rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore e, comunque, l'efficacia rieducativa in questione dipende soprattutto dal regime di esecuzione della pena. E tuttavia la Corte, nella pronunzia suddetta, ritenne necessario formulare l'auspicio che il legislatore provvedesse «a ridurre il divario tra il minimo e il massimo della pena edittale, limitando ulteriormente così il potere discrezionale del giudice».

Diversi — e peraltro collegati alle ragioni sottese all'auspicio da ultimo ricordato — sono i profili ed i parametri della censura formulata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova. Secondo il giudice *a quo*, infatti, la norma impugnata, a causa dell'eccessiva divaricazione tra il minimo ed il massimo (da due a 24 anni) risponde solo formalmente, ma non sostanzialmente, al principio di legalità e di determinatezza della pena stabilito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto lo spazio così lasciato al potere discrezionale del giudice eccede largamente la funzione di commisurare la pena da irrogare in concreto ai connotati oggettivi e soggettivi di ciascun singolo caso.

4. — La questione così posta è fondata.

Il principio di legalità della pena, già stabilito dall'art. 1 del codice penale, è costituzionalmente garantito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 15 del 1962). Tale principio non impone al legislatore di determinare in misura fissa e rigida la pena da irrogare per ciascun tipo di reato. Questa Corte ha anzi più volte rilevato che lo strumento più idoneo al conseguimento delle finalità della pena e più congruo rispetto al principio di uguaglianza è la predeterminazione della pena medesima da parte del legislatore fra un massimo e un minimo ed il conferimento al

giudice del potere discrezionale di determinare in concreto, entro tali limiti, la sanzione da irrogare, al fine di adeguare quest'ultima alle specifiche caratteristiche del singolo caso (sentenze nn. 15 e 29 del 1962, 67 del 1963 e, da ultimo sentenze nn. 203 e 285 del 1991). La «individualizzazione» della pena, in modo da tener conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone, infatti, come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio di uguaglianza), quanto attinenti direttamente alla materia penale. Di qui il ruolo centrale che, nei sistemi penali moderni, è proprio della discrezionalità giudiziale, nell'ambito e secondo i criteri segnati dalla legge (sentenza n. 50 del 1980).

Invero, «l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti — in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento — contribuisce, da un lato, a rendere quanto più possibile «personale» la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile «finalizzata», nella prospettiva dell'art. 27, terzo comma, Cost. Il principio di uguaglianza trova in tal modo dei concreti punti di riferimento, in materia penale, nei presupposti e nei fini (e nel collegamento fra gli uni e gli altri) espressamente assegnati alla pena nello stesso sistema costituzionale. L'uguaglianza di fronte alle pene viene a significare, in definitiva, «proporzione» della pena rispetto alle «personali» responsabilità e alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite alla potestà punitiva statale» (sentenza n. 50 del 1980).

Ma anche il suddetto potere discrezionale del giudice, volto alla individualizzazione della sanzione, deve trovare nella legge i suoi limiti e i suoi criteri direttivi.

A ciò risponde l'art. 133 cod. pen., che specifica quali sono i connotati oggettivi e soggettivi del singolo caso dei quali il giudice può e deve tener conto per determinare la sanzione concreta e quali sono gli elementi dai quali egli può desumere le relative valutazioni. E la determinazione legislativa del minimo e del massimo della pena irrogabile per ciascun tipo di reato non rappresenta soltanto un limite alla discrezionalità giudiziale, ma costituisce anche un indispensabile parametro legislativo per l'esercizio di essa, un criterio guida senza il quale il potere così riconosciuto al giudice non sarebbe riconducibile al principio di legalità. Mediante la determinazione legislativa del minimo e del massimo di pena, infatti, il compito che viene assegnato al giudice è quello di «proporzionare» la sanzione concreta non già al proprio giudizio di disvalore sul fatto previsto dalla legge come reato, ma alla scala di graduazione individuata dal minimo e dal massimo edittali, tenendo conto della volontà del legislatore di comminare il minimo a quelli, tra i casi riconducibili alla medesima fattispecie astratta, che siano connotati da minor gravità e presentino minori indici di capacità a delinquere, e di comminare, d'altra parte, il massimo edittale ai casi che, in base agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., rivestono maggior gravità ed in cui siano ravvisabili indici di maggiore pericolosità personale.

La predeterminazione legislativa del massimo di pena irrogabile per un determinato tipo di reato costituisce quindi un requisito essenziale affinché la discrezionalità giudiziale nella determinazione concreta della pena trovi nella legge il suo limite e la sua regola e non si traduca, invece, in arbitrio.

Il principio di legalità della pena escluderebbe pertanto la legittimità costituzionale di reati a pena massima indeterminata: tant'è che tale ipotesi non ha modo di verificarsi nel nostro ordinamento, dato che — ove la specifica norma sanzionatoria non indichi il massimo edittale, si deve intendere che essa faccia riferimento alla durata massima prevista in via generale, per le singole categorie di pene, dagli artt. 23-26 cod. pen. e 26 cod. pen. mil. di pace.

Ma il principio di legalità richiede anche che l'ampiezza del divario tra il minimo ed il massimo della pena non ecceda il margine di elasticità necessario a consentire l'individualizzazione della pena secondo i criteri di cui all'art. 133 e che manifestamente risulti non correlato alla variabilità delle fattispecie concrete e delle tipologie soggettive rapportabili alla fattispecie astratta. Altrimenti la predeterminazione legislativa della misura della pena diverrebbe soltanto apparente ed il potere conferito al giudice si trasformerebbe da potere discrezionale in potere arbitrario.

5. — L'analisi della norma impugnata induce la Corte a ritenere che la predeterminazione del massimo di pena ad opera della norma stessa (per effetto del rinvio implicito alla durata massima della reclusione militare stabilita in 24 anni dall'art. 26 del cod. pen. mil. di pace) sia soltanto apparente e quindi non idonea a funzionare effettivamente quale parametro e criterio direttivo per l'esercizio del potere discrezionale del giudice.

Tale valutazione, del resto, era già sottesa al rilievo espresso nella sentenza n. 102 del 1985, secondo cui l'eventualità che per un reato di violata consegna da parte di militare preposto a guardia di cosa determinata, venga irrogata una pena di 24 anni di reclusione militare si presenta come «mera ipotesi teorica». Il che significa che non appare ipotizzabile alcuna fattispecie concreta di reato ex art. 122 cod. pen. mil. di pace alla quale sia ragionevole ritenere che il legislatore abbia davvero inteso collegare una sanzione di tale misura. E poiché le norme penali debbono invece far riferimento a fenomeni che appaiano concretamente verificabili (sentenza n. 96 del 1981), ne deriva il carattere meramente apparente della predeterminazione legislativa del massimo di pena.

Sono del resto sufficienti alcuni rilievi a confermare tale valutazione.

Deve essere considerato, infatti, che tra il minimo ed il massimo della pena comminata dall'art. 122 vi è una divaricazione di ampiezza tale da non avere quasi alcun riscontro nel nostro ordinamento penale. Né può ritenersi che l'abnorme estensione dell'ambito di determinazione così lasciato alla discrezionalità del giudice corrisponda alla variabilità — in termini di gravità del reato — delle fattispecie concrete sussumibili nella norma incriminatrice e trovi quindi in tale variabilità la sua giustificazione.

Al riguardo, va qui ribadito, in primo luogo, che non deve esservi «sovvertimento del rapporto tra il principio della riserva alla legge del trattamento sanzionatorio e quello dell'individualizzazione della pena. In linea di principio, infatti, l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti-reato tipici, e quindi del loro diverso grado di offensività, spetta al legislatore; mentre al giudice compete di valutare le particolarità del caso singolo onde individualizzare la pena, stabilendo in base ad esse, nella cornice posta dai limiti edittali, quella adeguata in concreto. Poiché gli ambiti delle due sfere non vanno confusi, è compito del legislatore di rispettare quel rapporto attraverso un'adeguata articolazione dei trattamenti sanzionatori» (sentenza n. 285 del 1991).

Ma, con specifico riferimento alla norma in esame, particolare rilievo assume la considerazione che la pena da essa prevista è comminata «per il solo fatto della violata consegna» ed è quindi da commisurare soltanto alla gravità, oggettiva e soggettiva, dell'offesa arrecata allo specifico bene protetto (che, nei reati di violata consegna, è costituito dal servizio), mentre l'offesa al patrimonio e/o ad altri beni, che è intrinseca alla fattispecie di cui all'art. 122 cod. pen. mil. di pace, è già comunque punita dalla sanzione prevista per lo specifico reato che ciascuna delle condotte previste dalla norma suddetta necessariamente concretizza e che si pone in concorso formale con il reato qui in esame. Ne consegue che la gravità della lesione specifica rappresenta già direttamente il parametro per la commisurazione della pena da irrogare per il reato concorrente e non può quindi servire a giustificare razionalmente un massimo di pena così elevato quale quello previsto per questa particolare ipotesi di violata consegna, né, quindi, a rendere tale previsione riferibile ad alcuna immaginaria ipotesi di concretizzazione del reato.

Risultano così confermati sia il carattere «meramente teorico» della determinazione del massimo edittale previsto dall'art. 122 cod. pen. mil. di pace, sia il superamento di quel margine di elasticità che al legislatore è consentito di predisporre al fine di rendere possibile al giudice la «individualizzazione» della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. La norma in esame, con la previsione di una pena determinabile tra un minimo di due ed un massimo di ventiquattro anni di reclusione militare, rappresenta in definitiva, per le considerazioni svolte, l'attribuzione al giudice di un potere di determinazione svincolato da effettivi criteri normativi di quantificazione.

È quindi violato il principio di legalità della pena, posto che tale principio, è sì compatibile con una regolata discrezionalità giudiziale, ma non con l'arbitrio del giudice.

6. — Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 cod. pen. mil. di pace.

Ne consegue — a prescindere dal possibile intervento del legislatore in attuazione della sollecitazione formulata da questa Corte già sette anni or sono — che le ipotesi particolari di violata consegna previste dalla norma suddetta restano riconducibili alle figure generali di cui agli artt. 118 e 120 cod. pen. mil. di pace, e quindi punibili ai sensi di tali norme, salve rimanendo altresì le ulteriori sanzioni previste per i reati concorrenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 del codice penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 300

*Sentenza 15-24 giugno 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Giudizio abbreviato - P.M. - Ipotesi del silenzio immotivato da parte di questi - Inesattezza delle premesse logiche da parte del giudice *a quo* - Non fondatezza.****(C.P.P., art. 458, primo e secondo comma).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIA-NIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1991 dal Tribunale di Brindisi nel procedimento penale a carico di Caputi Aldo iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 15 novembre 1991 nel procedimento penale a carico di Caputi Aldo il Tribunale di Brindisi ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Il Tribunale ha osservato che in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato successivamente alla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato la disposizione del codice di rito denunciata prevede il consenso o il dissenso motivato, ma non il «silenzio», del pubblico ministero. La sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 1991 ha dichiarato la illegittimità dell'art. 458 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato, è tenuto ad enunciarne le ragioni, ma non ha previsto l'ipotesi del silenzio del pubblico ministero. Il silenzio, ad avviso del Tribunale rimettente, non può essere considerato «consenso» (la cui manifestazione deve essere espressa) e non può avere il significato del dissenso: questo, in forza della citata sentenza n. 81 del 1991, deve essere motivato, perché il giudice del dibattimento possa valutare le ragioni del dissenso ed eventualmente applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di procedura penale.

Il giudice *a quo* ha osservato inoltre che, anche a voler ritenere il silenzio del pubblico ministero una manifestazione di dissenso, non lo si potrebbe comunque definire dissenso motivato. Da ciò il Tribunale di Brindisi deduce che il silenzio, non disciplinato dall'art. 458 del codice di procedura penale, precluderebbe al giudice la possibilità di esprimere, all'esito del dibattimento, una valutazione circa la fondatezza o meno delle ragioni del pubblico ministero.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.

Il caso prospettato rappresenterebbe, secondo l'Avvocatura, un momento di patologia processuale, che non può essere assunto a parametro per una norma in sé e per sé legittima. L'art. 458 del codice di procedura penale, prevedendo le sole ipotesi del consenso o del dissenso motivato, escluderebbe la possibilità per il pubblico ministero di astenersi legittimamente dal formulare il proprio parere: si tratta di un atto dovuto la cui omissione può avere rilievo sotto il profilo sia disciplinare che penale. L'Avvocatura ricorda in proposito che l'art. 124 del codice di procedura penale impone ai magistrati l'osservanza delle norme di rito ed affida ai dirigenti degli uffici il compito della relativa vigilanza. Il silenzio del pubblico ministero deve essere considerato comportamento illegittimo. Non si può quindi ritenere che la norma, così come è formulata, sia carente di previsioni circa l'ipotesi del silenzio, in quanto la stessa norma ha inteso escludere proprio la possibilità di tale evenienza.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Brindisi dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede — anche a seguito della sentenza di questa Corte n. 81 del 1991 (che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero in caso di dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato proposta dall'imputato sia tenuto a enunciarne le ragioni) — l'ipotesi del silenzio del pubblico ministero, come tale non motivato, che precluderebbe la verifica della fondatezza o meno delle ragioni del dissenso ed in caso di condanna la applicabilità della diminuzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale.

2. — La questione di legittimità costituzionale è stata prospettata dal giudice *a quo* sulla base di un duplice e necessario presupposto:

a) che il pubblico ministero, il quale non ha manifestato il proprio consenso alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato successivamente al decreto che dispone il giudizio immediato, non possa più enunciare le ragioni del suo dissenso;

b) che in mancanza della formale enunciazione delle ragioni di tale dissenso il giudice, all'esito del dibattimento, non possa applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di procedura penale, se ritiene che il processo poteva essere definito, in conformità alla richiesta dell'imputato, allo stato degli atti.

Queste due premesse logiche appaiono inesatte.

L'art. 458 del codice di procedura penale, nel disciplinare la richiesta di giudizio abbreviato quando, apparendo evidente la prova, il pubblico ministero ha chiesto ed il giudice ha disposto il giudizio immediato, stabilisce che il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta dell'imputato per esprimere il proprio consenso. La mancata manifestazione del consenso entro tale termine ha l'effetto che al decreto che dispone il giudizio immediato, già adottato ai sensi dell'art. 456 del codice di procedura penale, segue il dibattimento; ma non implica necessariamente che non possano più essere in seguito enunciate dal pubblico ministero le ragioni del mancato consenso sulla richiesta di giudizio abbreviato. Di tali ragioni il giudice del dibattimento, a conclusione dello stesso, terrà conto per valutare se il giudizio avrebbe potuto essere definito allo stato degli atti, con l'effetto sostanziale di applicare in tal caso la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di procedura penale. Questa valutazione del giudice del dibattimento non ha la funzione di sindacare le «motivazioni» del dissenso del pubblico ministero in ordine al giudizio abbreviato e non ha effetto alcuno sul rito. Costituisce piuttosto una valutazione volta ad apprezzare, in caso di condanna, se il giudizio avrebbe già potuto essere a suo tempo definito con il rito abbreviato. La mancata enunciazione formale del dissenso del pubblico ministero con le ragioni dello stesso non paralizza, nel caso di richiesta formulata dall'imputato successivamente al decreto che fissa il giudizio immediato, l'ulteriore corso del processo né priva il giudice del dibattimento del potere di apprezzamento ai fini della applicazione della diminuzione di pena, tenendo conto di ogni valutazione a tal fine rilevante che il pubblico ministero abbia manifestato, eventualmente nel contesto della richiesta di giudizio immediato, ovvero anche della assoluta carenza di ragioni di dissenso per la celebrazione del giudizio abbreviato.

Mancano dunque le premesse dalle quali il giudice *a quo* muove per prospettare il dubbio di legittimità costituzionale. La questione sollevata non è pertanto fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Brindisi con ordinanza emessa il 15 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0770

N. 301

Sentenza 15-24 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Concessioni amministrative - Regione Emilia-Romagna - Distributori di carburante liquido - Rinnovo - Introduzione di limiti non previsti dalla legislazione statale - Finalità di razionalizzazione della rete distributiva - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16, art. 16, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24, 41, 113, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIA-NIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, quinto comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16, «Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative», promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1990 dal Tribunale regionale amministrativo del Lazio, sul ricorso proposto dalla s.p.a. A.P.I. contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 prima serie speciale dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. A.P.I. e della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Vittorio Zammit per la s.p.a. A.P.I. e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 12 dicembre 1990 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio — nel corso di un giudizio promosso dalla s.p.a. A.P.I. per l'annullamento di due provvedimenti del Comune di Rimini, concernenti il diniego di rinnovo della concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ed il conseguente ordine di smantellamento dello stesso — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, quinto comma,

della legge regionale dell'Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16 (Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative), nella parte in cui fa divieto ai Comuni di rinnovare le concessioni relative agli impianti di distribuzione considerati marginali, indicati nella tabella n. 3, allegata alla legge stessa.

A giudizio del Tribunale remittente, il suddetto art. 16, quinto comma — assumendo come discriminante, al fine del rinnovo delle concessioni, il criterio della marginalità sotto il profilo produttivo ed operando una diretta individuazione *ex lege* degli impianti considerati «marginali» rispetto a parametri di produttività non specificati né ricavabili dal contesto normativo — si porrebbe in contrasto con la normativa statale che regola la materia, e precisamente con l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) e con gli artt. 16 e 17 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269), secondo i quali avrebbe dovuto essere temporaneamente garantita la prosecuzione delle gestioni in atto, mediante il rilascio di nuove concessioni subordinate al «solo accertamento della idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto al sicuro e regolare espletamento dell'attività di distribuzione».

Secondo il giudice *a quo*, la norma regionale impugnata, perseguendo la finalità di una drastica riduzione del numero degli esercizi in atto senza tener conto degli indirizzi espressi dalla suddetta disciplina statale, avrebbe violato i limiti della potestà legislativa di mera attuazione demandata alle Regioni in questa materia, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977, ponendosi così in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione. La stessa norma regionale contrasterebbe, inoltre, con l'art. 41 della Costituzione, per la insussistenza di ragioni di utilità sociale idonee a giustificare il sacrificio imposto alla libertà di iniziativa economica privata, e con l'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza nonché per la disparità di trattamento che essa determinerebbe tra imprenditori esercenti la medesima attività.

Infine, sempre a giudizio del tribunale remittente, la stessa normativa regionale risulterebbe lesiva degli artt. 24 e 113 della Costituzione, per aver disposto una diretta e tassativa elencazione degli impianti considerati «marginali», determinando così la sottrazione di tale elencazione alla ordinaria tutela giurisdizionale esperibile nei confronti dei provvedimenti di carattere puntuale, propri della attività amministrativa.

2. — Si è costituita in giudizio la s.p.a. A.P.I. per aderire ai motivi svolti nell'ordinanza di rimessione ed al fine di insistere per l'accoglimento della questione.

3. — Anche la Regione Emilia-Romagna si è costituita nel giudizio, presentando una memoria volta a confutare i motivi dell'ordinanza ed a chiedere il rigetto della questione.

In tale memoria si sostiene che il criterio di marginalità degli impianti — che sarebbe connesso non solo alla scarsa redditività, ma anche ad altri elementi — sarebbe stato espresso, anche a seguito della crisi energetica determinatasi negli anni '70, dai piani energetici nazionali succedutisi nel tempo e dalle conseguenti direttive impartite dallo Stato alle Regioni, venendo ad integrare e modificare il regime originariamente definito dal decreto-legge n. 745 del 1970 e dal d.P.R. n. 1269 del 1971, richiamati nell'ordinanza di rimessione.

L'aumento della economicità del sistema di distribuzione nel suo complesso, da perseguire anche tramite la eliminazione degli impianti a scarsa redditività, costituirebbe, pertanto, uno degli obbiettivi della programmazione nazionale di settore, rispetto al quale la legge regionale impugnata risulterebbe del tutto coerente.

Né sarebbe riscontrabile — secondo la Regione — alcuna immotivata lesione della libertà di iniziativa economica privata, posto che la razionalizzazione del sistema distributivo sarebbe imposta per esigenze di pubblico interesse, in vista del miglioramento dell'offerta e della riduzione dei costi di distribuzione. Né avrebbe, infine, fondamento la lamentata lesione della tutela giurisdizionale derivante da una presunta espansione della fonte primaria su materie di carattere amministrativo, non essendo interdetto al legislatore regionale di disciplinare anche con legge le materie delegate.

4. — In prossimità dell'udienza la s.p.a. A.P.I. ha presentato una memoria nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso e si ribadisce che la legge regionale impugnata avrebbe violato i limiti della competenza legislativa di mera attuazione riconosciuta alla Regione in questa materia imponendo un criterio (insufficiente produttività) del tutto difforme da quello (inidoneità tecnica degli impianti) previsto dalla legge statale.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, con l'ordinanza in esame, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 16, quinto comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16 (Piano regionale per la rete di distribuzione di carburante per autotrazione e funzioni amministrative), dove, ai fini del rinnovo delle concessioni per i distributori di carburante liquido, si stabilisce che «non potranno essere rinnovate dai Comuni le concessioni relative ad impianti considerati «marginali» di cui all'allegata Tavola n. 3».

Ad avviso del giudice remittente tale norma verrebbe a violare: *a)* gli artt. 117 e 118 Cost., per avere introdotto, in tema di rinnovo delle concessioni, un limite non previsto dalla legislazione statale ed in contrasto con il tipo di legislazione regionale consentita in materia delegata; *b)* gli artt. 3 e 41 Cost., per irragionevolezza, disparità di trattamento e insussistenza di ragioni di utilità sociale idonee a giustificare la norma; *c)* gli artt. 24 e 113 Cost., per avere indebitamente compresso, attraverso l'individuazione diretta degli impianti da eliminare, l'ordinaria tutela giurisdizionale nei confronti degli atti amministrativi.

La questione non è fondata.

2. — Il profilo che per primo viene sviluppato nell'ordinanza di rinvio concerne l'asserita violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Ad avviso del TAR del Lazio, la Regione Emilia Romagna — in sede di esercizio di una potestà normativa di attuazione, quale quella spettante alla Regione nella materia delegata relativa ai distributori di carburanti (artt. 7 e 52 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) — non avrebbe potuto introdurre un divieto di rinnovo delle concessioni per gli impianti considerati «marginali» sotto il profilo della produttività, dal momento che la legislazione statale (art. 16 L. 18 dicembre 1970, n. 1034 e art. 17 d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269) avrebbe condizionato il rinnovo della concessione all'accertamento del solo limite della idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto.

L'esame completo della legislazione statale dimostra, peraltro, l'erroneità di questa tesi.

E invero, il richiamo all'accertamento dell'idoneità tecnica degli impianti come unico limite opponibile ai fini del rinnovo delle concessioni — oltre al fatto di risultare espressamente enunciato soltanto nell'art. 17 del d.P.R. n. 1269 del 1971, e cioè in una fonte non primaria, ma regolamentare — è stato superato dalla normazione statale intervenuta nella materia successivamente al 1971 e, in particolare, dalla disciplina enunciata dal d.P.R. n. 616 del 1977 ai fini della delega alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di distribuzione di carburanti.

L'art. 52, primo comma, lett. *a)* del d.P.R. n. 616, nel delegare tale settore alle Regioni, ha richiamato, infatti, in generale, come disciplina di riferimento il «quadro degli indirizzi determinati dal Governo»: indirizzi in concreto adottati mediante i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in data 8 luglio 1978 e 31 dicembre 1982, attuativi dei piani energetici nazionali approvati dal CIPE, rispettivamente, in data 23 dicembre 1977 e 4 dicembre 1981. In tali atti il criterio della idoneità tecnica delle attrezzature degli impianti risulta affiancato da altri criteri — riferiti sia alla razionalizzazione della rete di distribuzione che alla produttività degli impianti — che hanno condotto ad adottare nei confronti delle Regioni e dei Comuni la direttiva concernente la riduzione dei punti di vendita, da operare sia mediante la revoca delle concessioni «relative agli impianti il cui erogato di vendita nell'anno 1976 sia stato inferiore a 100.000 litri» (d.P.C.M. 8 luglio 1978, n. 2), sia mediante l'ulteriore, eventuale, chiusura di altri impianti fino a raggiungere gradualmente «l'erogato medio europeo» (d.P.C.M. 31 dicembre 1982, art. 1, primo comma, lett. *b)*).

Quest'ultimo atto di indirizzo, all'art. 3, ha altresì imposto alle Regioni l'obbligo di approvare un piano di razionalizzazione della rete distributiva nel territorio di competenza, in funzione, tra l'altro, «della riduzione del costo di distribuzione attraverso la individuazione di una tipologia ottimale delle strutture, nonché di un'adeguata produttività del sistema mediante il raggiungimento di livelli di erogato medio europeo».

Al rispetto di queste finalità va, dunque, ricondotta la disciplina adottata dalla Regione Emilia-Romagna con la legge n. 16 del 1986, che, nell'approvare il piano regionale, ha introdotto il limite riferito al carattere «marginale» dell'impianto «sotto il profilo della produttività», limite che viene, pertanto, a trovare adeguata giustificazione nelle direttive emanate dal Governo ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977.

La questione, con riferimento al profilo dell'asserita violazione delle competenze regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost., risulta, pertanto, infondata.

3. — Infondata si rivela, altresì, la censura relativa alla violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione. Ricondotta al quadro complessivo della normazione di delega, dei piani energetici nazionali e degli atti di indirizzo del Governo innanzi richiamati, la norma impugnata, a differenza di quanto si afferma nell'ordinanza, non si prospetta né irragionevole, né discriminatoria, né carente sul piano dell'utilità sociale. Tale norma, al contrario, nell'individuare come limite al rinnovo delle concessioni la scarsa produttività accertata nei confronti di determinati impianti qualificati come «marginali» (e, pertanto, differenziati, in termini negativi, rispetto al livello medio di produttività), ha palesemente perseguito un fine di razionalizzazione della rete distributiva in grado di favorire anche una riduzione dei costi connessi alla distribuzione. Tale fine, mentre da un lato appare consonante con i criteri della ragionevolezza, dall'altro rappresenta, sul piano dell'utilità sociale, una giustificazione adeguata al limite apposto alla libertà di iniziativa privata.

4. — Vanno, infine, respinte anche le censure relative all'asserita lesione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Il fatto che la norma regionale, con la tabella allegata, abbia specificamente elencato gli impianti considerati «marginali» sotto il profilo della produttività non ha prodotto lesione alla tutela giurisdizionale garantita nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, come risulta dimostrato dalla stessa esistenza del giudizio *a quo*, instaurato al fine di richiedere l'annullamento degli atti amministrativi adottati, in attuazione della norma, dall'autorità comunale. Né può valere, come motivo di illegittimità, il richiamo al contenuto concreto dell'elenco allegato alla norma impugnata, dal momento che questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come la legislazione regionale non trovi la sua caratterizzazione nei criteri materiali della generalità e dell'astrattezza, ma possa anche manifestarsi, nel rispetto del principio di ragionevolezza, attraverso disposizioni di contenuto concreto e particolare, quale quelle espresse con la disciplina in esame (cfr. sentt. 331 del 1988 e 190 del 1986).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 16, quinto comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n.16 (Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative), con riferimento agli artt. 3, 24, 41, 113, 117 e 118 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0771

N. 302

Sentenza 15-24 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Azione penale - Sospensione - Esaurimento dei procedimenti amministrativi di sanatoria - Termini - Difetto di motivazione - Inammissibilità.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13, in relazione all'art. 22).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, in relazione all'art. 22, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1991 dal Pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Antonietta, iscritta al n. 586 del registro ordinanze 1991 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 24 giugno 1991 nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Antonietta, il Pretore di Pistoia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 in relazione all'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui prevede la formazione in sessanta giorni del silenzio-rifiuto sulla richiesta di sanatoria di opere edilizie eseguite in assenza di concessione; senza tener conto del maggior termine previsto per la formazione di atti presupposti.

Il giudice rimettente osserva che l'art. 22, primo comma, della legge n. 47 del 1985 stabilisce la sospensione obbligatoria del procedimento penale relativo a violazioni edilizie finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria previsti dal capo I della legge; osserva inoltre che l'art. 13 prevede, in ordine alla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, che il sindaco si pronunci entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta, con la conseguenza che il processo penale riprende il suo corso. Se l'opera edilizia ricade in zona vincolata ai sensi della legge 23 giugno 1939, n. 1497, è necessaria (ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431) la autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, per il cui rilascio il relativo procedimento, osserva il giudice *a quo*, può durare fino a 150 giorni. La procedura di sanatoria non potrebbe in tal caso concludersi nel termine di sessanta giorni, ma, formandosi egualmente il silenzio-rifiuto e dovendo il procedimento penale riprendere il proprio corso, l'imputato non potrebbe fruire, ad avviso del giudice rimettente, della estinzione dei reati contravvenzionali prevista dall'art. 22 della legge n. 47 del 1985.

Il Pretore di Pistoia ritiene che la normativa così descritta sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché, a parità di situazioni di fatto (due abusi astrattamente sanabili, uno dei quali ricadente in zona vincolata), un imputato potrebbe fruire della causa estintiva prevista dall'art. 22 della legge n. 47 del 1985 mentre l'altro no. Inoltre sarebbe irrazionale la disciplina che prevede la formazione del silenzio-rifiuto senza tener conto dei termini previsti da norme speciali per procedimenti che si inseriscono in quello principale di sanatoria. Il contrasto è prospettato anche con l'art. 97 della Costituzione, perché il giudice di primo grado è tenuto a sospendere il procedimento penale pur essendo certa la formazione del silenzio-rifiuto, mentre poi (decorso sessanta giorni) si dovrebbe procedere al giudizio sebbene l'imputato, in caso di condanna, possa ottenere successivamente la concessione in sanatoria, alla quale segue l'estinzione del reato in grado di appello, con spreco di attività e cattivo funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, richiamando la sentenza n. 370 del 1988 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 47 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 101 e 112 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Pistoia dubita della legittimità costituzionale degli artt. 22 e 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevedono, rispettivamente: il primo la sospensione dell'azione penale relativa alle violazioni edilizie finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria previsti dal Capo I della legge; il secondo il termine di sessanta giorni dalla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, decorso il quale, senza che il sindaco si sia pronunciato, la richiesta si intende respinta, senza tenere conto del maggior termine previsto per la formazione di atti presupposti.

2. — Preliminarmente si deve rilevare che la legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel dettare norme per il controllo dell'attività urbanistico-edilizia e per il recupero e sanatoria delle opere edilizie, stabilisce all'art. 13 che per le opere eseguite in assenza di concessione, ma conformi agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della loro realizzazione sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso possa ottenere la concessione richiedendola entro il termine previsto per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi; termine decorrente dalla notifica della ingiunzione di demolizione emessa dal sindaco e decorso il quale seguono gli effetti previsti dall'art. 7 della stessa legge.

L'ordinanza di rimessione non prende in alcun modo in considerazione la tempestività o meno della richiesta di concessione ai fini dell'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici, previsto dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985; non indica se si siano verificati gli ulteriori effetti previsti dall'art. 7 della stessa legge, né motiva, per questi aspetti, sulla rilevanza della questione, che deve essere pertanto dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 in relazione all'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Pistoia con ordinanza emessa il 24 giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0772

N. 303

Sentenza 15-24 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale assunto *ex lege* n. 285/1977 - Aumenti periodici biennali di stipendio del 2,50% - Esclusione - Impugnazione di norma estranea all'oggetto della censura - Inammissibilità.

(Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 30, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Mottola Antonio contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Mottola Antonio, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato Giorgio Recchia per Mottola Antonio e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, adito da un pubblico dipendente assunto per chiamata diretta ex legge n. 285 del 1977 — il quale aveva chiesto il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata nel periodo non di ruolo svolto nella p.A. e del diritto al trattamento di quiescenza, nonché l'accertamento del diritto a riscuotere gli aumenti periodici — accogliendo l'eccezione della parte, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui si escludono dagli aumenti periodici biennali di stipendio del 2,50% i giovani assunti in base alla legge n. 285 del 1977. La lesione dei cennati parametri costituzionali deriverebbe, da un lato, dalla mancata estensione di detti aumenti a figure di rapporti non di ruolo non dissimili da quelle previste dalla norma impugnata; dall'altro, dal non essere adeguatamente retribuita «la migliore qualità del lavoro derivante dalla maggiore esperienza acquisita dal personale dopo un certo periodo di servizio».

2. — Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura dello Stato rileva che la norma impugnata concernerebbe categorie diverse da quella di appartenenza del ricorrente che, viceversa, sarebbe disciplinata dall'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che riconosce alla categoria medesima la sola retribuzione minima del personale non di ruolo dello Stato, con esclusione di altri benefici. Impropiamente, quindi, la questione sarebbe stata sollevata in riferimento alla legge n. 312 del 1980. Rilevato poi che la categoria dei giovani assunti ex legge n. 285 del 1977 non è per le sue peculiarità — tra l'altro la durata brevissima del rapporto — paragonabile con quella contemplata nella norma in epigrafe (con cui, del resto, il giudice *a quo* non istituirebbe alcuna comparazione), l'Avvocatura chiede che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

3. — Nella memoria della difesa privata si ricorda come l'ordinanza di rimessione muova dalla sentenza n. 1 del 7 febbraio 1991, con cui l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, investita su analoga questione da un'ordinanza (n. 790 del 3 settembre 1990) della VI sezione del Consiglio di Stato — che, in previsione di contrasto con le sentenze nn. 584 e 826 del 1989 della IV sezione, non aveva deciso sull'appello dell'Avvocatura dello Stato — ha rigettato le domande di dipendenti assunti ex legge n. 285 del 1977.

La difesa sottolinea come la VI sezione (ordinanza n. 790), rilevato che, con l'esame d'idoneità, gli assunti ex legge n. 285 acquisiscono, già prima d'entrare in ruolo, lo status di «dipendenti non di ruolo dello Stato» (art. 26-*quater*, terzo comma, della legge n. 33 del 1980), era favorevole al riconoscimento degli aumenti periodici, considerando applicabile il qui impugnato art. 30, quarto comma, della legge n. 312 del 1980, riflettente il principio generale (valido per tutti i dipendenti non di ruolo) del «miglioramento nella qualità del lavoro svolto dai dipendenti che vengono maturando una progressiva anzianità di servizio».

Criticando l'orientamento dell'Adunanza plenaria (sentenza n. 1 del 1991) — che, negata l'ipotizzabilità di una nozione unitaria di impiegati civili non di ruolo, ha accolto il ricorso dell'Avvocatura dello Stato contro la decisione del TAR Lazio n. 689 del 1989 favorevole al riconoscimento del periodo preruolo prestato da dipendenti assunti ex legge n. 285 del 1977 — la difesa avverte che nel contratto del ricorrente è affermata l'equiparazione al trattamento economico degli impiegati statali sia per quanto riguarda lo stipendio che per quanto riguarda le altre componenti dello stipendio vigenti all'epoca. La situazione non sarebbe diversa per altri soggetti assunti ai sensi dell'art. 27 della legge n. 285 del 1977, dato che, secondo l'art. 26-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito in legge n. 33 del 1980), gli artt. 26 e seguenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con cui le amministrazioni statali hanno stipulato convenzioni ex art. 27 della legge n. 285 del 1977. Questa equiparazione sarebbe stata confermata dalla legge n. 138 del 1984 (sul personale risultato idoneo agli esami) e dalla legge n. 894 del 1984 (sui non idonei).

Nel complesso la legge n. 285 del 1977 evidenzerebbe già la posizione degli assunti a tempo indeterminato come dipendenti non di ruolo secondo il D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, immessi poi nei ruoli con decorrenza 1º giugno 1985 pur avendo sostenuto la prova scritta nel dicembre 1980 e gli orali soltanto nell'anno successivo. E poiché con il 1º giugno 1985 il rapporto d'impiego non cessa, il rapporto di lavoro non di ruolo e quello di ruolo andrebbero ricongiunti.

Se la questione non venisse accolta, soggiunge la difesa, il ricorrente sarebbe discriminato sia rispetto agli altri precari assunti dalla p.A. — ai quali l'art. 30, quarto comma, legge n. 312 del 1980, è automaticamente applicato — sia rispetto a tutti i dipendenti dell'amministrazione di appartenenza svolgenti le medesime funzioni. Concludendo, la difesa insiste per l'accoglimento e chiede l'applicazione dei principi di cui agli artt. 3 e 36 Cost., secondo i criteri evidenziati da questa Corte nella sentenza n. 1012 del 1988.

4. — Nella memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, la difesa privata confuta le eccezioni dell'Avvocatura, rilevando in primo luogo che, mentre la legge n. 33 del 1980 disciplinerebbe in via transitoria «il rapporto tra amministrazione e detto personale fino al momento della formazione della relativa graduatoria», la legge n. 312 del 1980 regolerebbe invece «il rapporto giuridico ed economico di tutto il personale statale comprensivo dei precari appartenenti alla categoria dei fuori ruolo».

Dell'applicabilità della legge n. 312 del 1980 alle situazioni pregresse si troverebbe poi conferma sia nella prima parte del terzo comma dell'art. 26-*quater* — per cui a detto personale «è attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato» — sia nel recente DPCM 22 gennaio 1992, che all'art. 6, relativo agli assunti *ex* legge n. 285 del 1977, precisa che costoro, anche se mantenuti in ruolo soprannumerario o in posizione di fuori ruolo, sono parificati — ad ogni altro effetto — al restante personale dipendente.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza dell'8 aprile 1991 — pervenuta alla Corte costituzionale il 19 febbraio 1992 (Reg. ord. n. 108 del 1992) — solleva, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), «nella parte in cui esclude la categoria di personale cui appartiene il ricorrente dagli aumenti periodici biennali di stipendio».

2. — La questione è inammissibile.

La disposizione censurata stabilisce l'aumento periodico biennale del 2,50% per gli stipendi del personale esaustivamente descritto nel precedente comma terzo, che si richiama alla normativa a partire dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 (Disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato).

La locuzione «personale non di ruolo» non designa una serie tipizzata e chiusa di categorie, ma un *genus* definito in modo residuale e non omogeneo rispetto al personale in ruolo.

È il legislatore a designarne le *species*, e non in via di correzione il giudice delle leggi, soprattutto quando manchi un'analisi con un adeguato *tertium comparationis*.

Quanto al caso in esame, la categoria degli assunti in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), nella fase che va dalla iscrizione in apposite graduatorie — a seguito del superamento degli esami di idoneità per l'immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni — fino alla conclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivo ingresso nei ruoli, trova disciplina nell'art. 26-*quater* del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il quarto comma di tale articolo riconosce a detto personale il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonché il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Il trattamento retributivo è disposto nella misura base minima prevista per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni.

Il giudice rimettente avrebbe dovuto semmai sollevare questione di costituzionalità su questa norma, non su quella impugnata che, essendo estranea alla categoria di cui alla doglianza, è inidonea a sostenere l'oggetto della censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il relatore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 304

Ordinanza 15-24 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Provincia di Bolzano - Alloggio popolare - Provvedimento di rilascio - Ricorso al pretore - Violazione del principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 505/1991) - Manifesta inammissibilità.

(Legge provincia di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, artt. 12, secondo comma, e 46, terzultimo comma, della legge provincia di Bolzano del 20 agosto 1972, n. 15).

(Cost., art. 108, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 12, secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale per l'edilizia residenziale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Ribul Alfier Serafina e I.P.E.A.A., iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Lucchi Moreno e I.P.E.A.A., iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di due distinti giudizi di opposizione al provvedimento di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica popolare per mancata occupazione, il Pretore di Bolzano, con ordinanze in data 17 ottobre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, e 46, terz'ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della citata legge n. 13 del 1977), per contrasto con l'art. 108, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le norme impugnate, prevedendo che, contro il provvedimento di rilascio, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, violerebbero il principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale, di cui all'invocato parametro costituzionale;

che non si sono costituite le parti, nè ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per l'identità delle questioni sollevate;

che con sentenza n. 505 del 1991 la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, terz'ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, onde la relativa questione appare manifestamente inammissibile;

che l'altra disposizione impugnata risulta invece inapplicabile in quanto rinvia esclusivamente alla prima, ormai espunta dall'ordinamento: ne consegue la manifesta inammissibilità anche di questa impugnativa (ordd. nn. 115 e 841 del 1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, secondo comma, legge della Provincia di Bolzano 23 maggio 1977 n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale) e 46, terz'ultimo comma, legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), sollevate in riferimento all'art. 108, primo comma, della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0774

N. 305

Ordinanza 15-24 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenze di condanna - P.M. - Impugnazione - Mancata previsione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 363/1991) - Esclusione della lesione del principio di parità processuale - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 443, terzo comma).

(Cost., artt. 76 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1991 dalla Corte di Assise di Appello di Trento nel procedimento penale a carico di Paolo Turco, ed altro iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel processo d'appello instaurato con ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trento, avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti di Turco Paolo e Conci Antonio a seguito di giudizio

abbreviato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento, la Corte d'assise d'appello di Trento, con ordinanza del 16 dicembre 1991 (R.O. n. 87 del 1992), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata — in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, e in relazione alla direttiva n. 3 della legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81 — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, non consentendo al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso la sentenza emessa al termine del rito abbreviato, prevederebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra accusa e difesa, «malgrado la parità sancita nella direttiva n. 3 della legge delega»;

che nel giudizio davanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 363 del 1991, ha già dichiarato non fondata la questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, non consentendo al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso le sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato, contrasterebbe con il principio della parità processuale tra accusa e difesa;

che la questione sollevata nel presente giudizio, anche se prospettata in riferimento a parametri diversi rispetto a quelli esaminati nella sentenza n. 363 del 1991, conduce comunque a dover valutare se il limite all'appellabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero previsto nella norma impugnata leda o meno il principio della parità processuale delle parti;

che, nella motivazione della sentenza n. 363, la Corte ha ribadito che «il principio della parità fra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» e che la previsione di un diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, deve trovare «una ragionevole motivazione» nella sua peculiare posizione istituzionale, nella funzione ad esso attribuita e nelle esigenze di una corretta amministrazione della giustizia;

che, con specifico riferimento alla norma impugnata, la Corte ha affermato che il limite all'appellabilità in essa previsto non contrasta con i richiamati canoni di ragionevolezza, dal momento che esso «trova fondamento, da un lato, nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato, dall'altro, nella circostanza che la sentenza di condanna emessa in primo grado sulla base di tale rito segna comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero»;

che, pertanto, anche a prescindere dall'esame della disciplina contenuta nella direttiva n. 53 della legge-delega n. 81 del 1987 — che impone la previsione di limiti all'appellabilità delle sentenze emesse al termine del giudizio abbreviato — la questione sollevata nel presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente infondata, dal momento che le richiamate argomentazioni, contenute nella sentenza n. 363 del 1991, conducono ad escludere la lesione del principio di parità processuale da parte della norma impugnata anche in relazione alla direttiva n. 3 della legge-delega.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, e in relazione all'art. 2 n. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), dalla Corte di assise d'appello di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 23

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 giugno 1992
(della regione Veneto)*

Cave e torbiere - Autorizzazione prefettizia alla S.r.l. «Verona 10» con sede in Verona, quale affidataria dei lavori di costruzione di alcuni tratti dell'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, nonché del tratto della tangenziale sud di Verona, di occupazione temporanea per alcuni anni del terreno sito nel comune di Illasi, di proprietà del sig. Brazzarola Cirillo, al fine di estrarre i materiali necessari alla costruzione delle suindicate opere - Mancata preventiva autorizzazione regionale prescritta per l'esercizio dell'attività di cava (disciplinata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 44) - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di cave e torbiere, non rilevando in contrario che la occupazione temporanea in questione sia finalizzata alla costruzione di opere pubbliche statali.

(Decreto prefetto provincia di Verona in data 13 aprile 1992, prot. n. 1304/92, sett. I, sez. II).

(Cost., artt. 117 e 118).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Veneto, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, autorizzato con deliberazione 15 maggio 1992, n. 2766, della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Giorgio Berti e Guido Viola, domiciliato presso il secondo in Roma, via N. Piccolomini 34, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente *pro-tempore*; perché sia annullato, per difetto di attribuzione, il decreto del prefetto della provincia di Verona in data 13 aprile 1992, prot. n. 1304/1992 sett. I, sez. II, con cui la società a r.l. «Verona 10» con sede in Verona, affidataria dei lavori di costruzione di alcuni tratti della terza corsia dell'autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova, nonché del tratto della tangenziale sud di Verona, è stata autorizzata ad occupare temporaneamente per due anni un terreno sito nel comune di Illasi, di proprietà del signor Brazzarola Cirillo, al fine di estrarre i materiali necessari alla costruzione delle suindicate opere, prescindendo dalla preventiva autorizzazione regionale per l'esercizio dell'attività di cava, e perché conseguentemente sia dichiarata la competenza della regione Veneto ad autorizzare l'esercizio di tale attività.

FATTO

La società consortile Verona 10 S.r.l. subentrò al raggruppamento temporaneo di imprese nel contratto di appalto da questa stipulato con la S.p.a. Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova per la costruzione di alcuni tratti della terza corsia dell'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, nonché di un tratto della tangenziale sud di Verona.

Assumendo a ragione giustificativa della propria richiesta la qualificazione dei suddetti tratti autostradali come opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, la società Verona 10 fece istanza al prefetto di Verona affinché disponesse l'occupazione d'urgenza di un terreno sito in comune di Illasi di proprietà del signor Cirillo Brazzarola, al fine di poter estrarre da tale terreno i materiali per la costruzione degli indicati tratti autostradali. L'istanza venne presentata alla stregua di quanto disposto dall'art. 64 della legge sull'espropriazione per p.u. 25 giugno 1865, n. 2359, secondo cui «gli intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle... per... usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa».

L'istanza venne rigettata dal prefetto di Verona con provvedimento 9 aprile 1990 n. 1375/1990, in considerazione della appartenenza alla autorità regionale del complesso delle competenze di carattere autorizzatorio in ordine alla attività di cava.

Il decreto prefettizio n. 1375/1990, fatto oggetto di impugnazione davanti al t.a.r. del Veneto da parte della società istante (ric. n. 1705/1990), fu annullato dal giudice di primo grado, il quale ha ritenuto che il fatto che nell'ambito dell'utilizzo autorizzato dal Prefetto sia compreso anche il potere di estrarre materiali dal fondo non sposterebbe la

disciplina da applicarsi, che resterebbe sempre quella dell'espropriazione. L'attività estrattiva risulterebbe cioè sempre subordinata all'opera pubblica, ed è a questa che va appunto commisurata la disciplina da osservare. Trattandosi di opera pubblica statale, l'autorizzazione prefettizia toglierebbe di per sé ogni altro potere della regione.

La sentenza del t.a.r., contrariamente a quanto scritto nel decreto prefettizio dal quale prende le mosse questo ricorso, non è passata in giudicato, in quanto è stata tempestivamente appellata dalla regione del Veneto. Peraltro, il prefetto di Verona ha ritenuto di decretare l'occupazione temporanea, autorizzando il soggetto richiedente alla estrazione dei materiali necessari alla costruzione dell'opera pubblica autostradale e tangenziale.

Di qui, l'interesse della regione Veneto a sollevare conflitto d'attribuzione, in quanto l'atto prefettizio mette del tutto fuori causa la competenza regionale alla regolazione dell'attività di cava.

DIRITTO

Violazione artt. 117 e 118 della Costituzione, e specificamente dell'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2; dell'art. 62 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'art. 2 e ss. della legge regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44, e dell'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in relazione all'art. 106 del citato d.P.R. n. 616/1977.

Il decreto prefettizio, sulla falsariga della sentenza del t.a.r. Veneto, si basa sul presupposto che l'art. 64 della legge n. 2359/1865 abbia creato una connessione così stretta tra l'estrazione di materiale di cava e l'esecuzione di un'opera pubblica statale da togliere di mezzo ogni competenza della regione al controllo dell'attività di cava. In questa presupposizione è inclusa anche la negazione di ogni necessità di coordinamento tra l'autorizzazione all'occupazione temporanea per l'estrazione dei materiali e l'esercizio della competenza regionale in materia di cave.

Questa lettura del potere esercitato è obbligata proprio dalla circostanza che l'occupazione del suolo è finalizzata all'estrazione di materiali in quanto necessari all'esecuzione di un'opera pubblica per la quale risultano stabiliti precisi obblighi e termini di esecuzione: nella luce dell'art. 64 della legge del 1865, anche l'estrazione dei materiali diventa così obbligatoria per l'impresa autorizzata all'occupazione, con l'effetto di vanificare ogni controllo regionale dell'attività di cava. L'espropriazione della competenza regionale, sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista dei contenuti, consegue perciò nettamente al provvedimento che il prefetto ha adottato proprio sulla base di una norma (art. 64) che collega l'occupazione ad un'opera pubblica statale. I lavori, ai quali l'occupazione è finalizzata, vengono in tal modo sottratti alla tutela dell'attività di cava ed è così che il decreto prefettizio apre una breccia nella competenza regionale.

Ora è chiaro che, una volta che l'attività di cava è disciplinata in quanto tale e la relativa disciplina e connessi controlli sono fatti rientrare nella competenza regionale, non può essere tollerata alcuna immunità, sia per l'organo statale autorizzante, sia per l'impresa autorizzata, dall'obbligo di sottomettersi all'esercizio del controllo che spetta alla regione: una qualsiasi breccia nella disciplina generale dell'attività di cava e connessa competenza vanifica questo controllo e ne distrugge la competenza.

Il rapporto fra l'occupazione temporanea e l'autorizzazione regionale all'estrazione dei materiali deve dunque essere salvaguardato con idonee misure amministrative, e si deve far carico all'autorità prefettizia di condizionare l'effetto dell'autorizzazione all'occupazione al controllo positivo da parte della regione, utilizzando ogni adeguato strumento giuridico messo a disposizione dall'ordinamento, qui inclusa la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nessun dubbio ovviamente sulla appartenenza alla regione dei poteri inerenti al controllo sull'estrazione dei materiali di cava e sulla necessità che anche i poteri spettanti ad altre amministrazioni debbano salvaguardare tali altre competenze regionali quando si esplichino su materie od oggetti che ne implicino l'esercizio (v., in giurisprudenza, tra le altre: cons. di Stato, VI sez., 4 dicembre 1984, n. 684; 11 maggio 1991, n. 289).

È appena il caso di rammentare che la regione Veneto ha dettato con legge 7 settembre 1982, n. 44, regole precise in ordine alla conduzione dell'attività di cava, specificando all'art. 2 che costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma, art. 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443. Nello stesso art., quarto comma, si precisa che rientrano nelle attività di cava anche le escavazioni che avvengono per la costruzione di opere pubbliche, stradali ed idrauliche, in terreni diversi da quello nel quale dovrebbe effettuarsi l'attività estrattiva.

Tutte le attività estrattive, comprese dunque quelle serventi alla costruzione di strade, debbono svolgersi pertanto nel rispetto di detta legge regionale, la quale prevede (artt. 4 ss.) una complessa pianificazione dell'attività di cava e quindi (artt. 16 e ss.) la necessità dell'autorizzazione regionale per la coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati.

Come si è detto, i lavori che la società «Verona 10» si propone di svolgere nel terreno occupato rivestono senza dubbio il carattere di attività di cava diretta al ritrovamento di materiali occorrenti per l'esecuzione dell'opera pubblica statale, e in quanto tali ricadono sotto l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale. La durata dell'estrazione e l'imponente previsione dei quantitativi di materiali da asportare confortano, se ve ne fosse bisogno, l'autonomia dell'attività estrattiva e del relativo controllo rispetto alla disciplina dell'occupazione e alla finalizzazione dell'estrazione ad un'opera pubblica.

È chiaro che l'art. 64 della legge n. 2359/1865 consente l'occupazione temporanea anche per finalità diverse dall'estrazione di ghiaia, sabbia etc., però l'occupazione allo scopo di cavare questi materiali dal suolo registra già una qualificazione differenziata nello stesso art. 64, secondo comma. A parte ciò, e forse proprio per l'ampiezza delle finalità cui l'occupazione temporanea è preordinata ai sensi dell'art. 64, si rende evidente la necessità che l'occupazione non assolvere l'organo che l'autorizza dall'osservanza di norme sostanziali e di organizzazione che attengono invece a quell'attività di estrazione di materiali alla quale è finalizzata l'occupazione. Allo stesso modo, l'autorizzazione all'occupazione non può assorbire alcun'altra necessaria autorizzazione e non assolve l'occupante dalla necessità di procurarsela ove egli voglia dar seguito all'occupazione.

Per queste ragioni il prefetto non poteva autorizzare puramente e semplicemente l'occupazione finalizzata all'estrazione dei materiali necessari alle costruzioni delle indicate opere stradali, ed espropriare così le ragioni della propria competenza ad autorizzare l'estrazione stessa in attuazione della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, e dell'art. 62 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

In ogni caso il prefetto doveva attenersi al principio di leale collaborazione e coordinazione fra competenze statali e regionali che, anche a giudizio di codesta ecc.ma Corte, è implicito nel sistema, quando si tratti di raggiungere in ordine a una stessa attività o a uno stesso oggetto i fini cui le pur distinte competenze sono insieme dirette.

Al di fuori di questa collaborazione, l'esercizio di una delle competenze, nel caso quella statale, pregiudica necessariamente l'altra, quella regionale, tagliando alla base la legittimazione al relativo esercizio.

Appare pertanto dimostrata la violazione della competenza regionale ad opera dell'atto prefettizio impugnato.

Per tali motivi, si chiede e conclude: piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare che non spetta allo Stato ma alla regione la competenza ad autorizzare l'estrazione di materiale di cava serventi ad un'opera pubblica statale, conseguentemente annullando l'impugnato decreto prefettizio.

Roma, addì 10 giugno 1992

Avv. prof. Giorgio BERTI - Avv. Guido VIOLA

92C0768

N. 342

Ordinanza emessa il 12 maggio 1992 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Menna Antonio ed altri e I.N.P.D.A.I.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Dirigenti di aziende industriali - Pensioni erogate dall'I.N.P.D.A.I. - Determinazione della misura - Previsione del raddoppio dei massimali annui del quinquennio 1983-87 solo per i dirigenti andati in pensione dopo il 1° gennaio 1988 e non anche per quelli (come nella specie i ricorrenti) andati in pensione in un momento ricompreso nel suddetto quinquennio - Diversità di trattamento fra appartenenti alla medesima categoria derivante (almeno in parte) da un diverso valore dato alla identica contribuzione per gli stessi periodi - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 1/1991.

(D.-L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2-bis, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160).

(Cost., art. 3).

(A.I.)

IL PRETORE

Nella controversia n. 7183/91 vertente tra Menna Antonio, Gallian Claudio, Dalponte Roberto e I.N.P.D.A.I., solleva questioni di legittimità costituzionale ex art. 23 della legge n. 87/1953, sulla base delle seguenti considerazioni.

Con ricorso regolarmente depositato presso la cancelleria della sezione lavoro il 3 luglio 1991, si costituivano in giudizio sedici ricorrenti fra i quali i tre indicati in epigrafe, tutti *ex* dirigenti industriali ed attualmente pensionati presso l'I.N.P.D.A.I., citando quest'ultimo istituto ed osservando: di essere tutti andati in pensione anteriormente al gennaio 1988; che il regime delle pensioni dei dirigenti I.N.P.D.A.I. era ed è sottoposto «all'iniquo regime del tetto pensionistico», che avrebbe determinato in capo ai ricorrenti un notevole divario tra il trattamento effettivamente retribuito a titolo pensionistico e quello che sarebbe spettato in percentuale rispetto alla retribuzione media effettiva degli ultimi cinque anni; che l'art. 3 della legge n. 160/1988 (nella parte in cui prevedeva che decorrere dal 1° gennaio 1988 l'applicazione dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 967/1953 sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali dovesse considerarsi disposta, in coerenza con l'art. 21, sesto comma, della legge n. 67/1988, entro un limite massimo di contribuzione lorda contributiva non inferiore al doppio della misura in vigore al 31 dicembre 1987) doveva ritenersi esteso, in conformità con i principi costituzionali, anche ai dirigenti già pensionati alla data del 1° gennaio 1988; che quindi, ed in sostanza, del raddoppio del tetto pensionistico avrebbero dovuto godere anche i ricorrenti tutti; che in ogni caso una diversa interpretazione della normativa *de qua* avrebbe implicato un problema di legittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento fra i dirigenti andati in pensione prima e quelli andati in pensione dopo il 31 dicembre 1987.

Si costituiva in giudizio l'I.N.P.D.A.I., osservando di aver ottemperato alla normativa vigente, da un lato non potendosi certo applicare a coloro che erano andati in pensione prima del 1° gennaio 1988 la legge n. 160/1988 nella parte in cui convertiva con modifiche il d.-l. n. 422/1988, e dall'altro lato che in ogni caso nessun risvolto di eventuale incostituzionalità poteva ravvisarsi in tale normativa, sia perché le situazioni concrete poste a raffronto non potevano considerarsi identiche, sia perché la Corte costituzionale aveva sempre riconosciuto la legittimità di un graduale riconoscimento di miglioramenti pensionistici a coloro che di mano in mano raggiungevano il diritto al trattamento di quiescenza, sia infine perché la normativa, che in ipotesi avrebbe realizzato la lamentata disparità di trattamento, era un decreto ministeriale e quindi un atto amministrativo insuscettibile di essere portato al giudizio della Corte.

La controversia veniva istruita in alcune udienze comprese fra il 18 dicembre 1991 e il 2 aprile 1992.

In quest'ultima udienza il pretore decideva la lite nei confronti di tredici ricorrenti; nei confronti dei residui tre ricorrenti i (sigg.ri Menna Antonio, Gallian Claudio e Dalponte Roberto) il pretore, con separato provvedimento, disponeva la prosecuzione dell'istruttoria per sollevare la presente questione di legittimità costituzionale.

2. — Il d.-l. n. 86/1988, così come convertito e modificato dalla legge n. 160/1988, prevede all'art. 2-*bis* una consistente rivalutazione del tetto retributivo al quale commisurare la contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 1988, ovviamente solo in favore di coloro che vadano in pensione dopo tale data. Lo stesso articolo prevede inoltre che, sempre e solo per coloro che vadano in pensione a partire dal 1° gennaio 1988, le retribuzioni annue relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 siano prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui I.N.P.D.A.I. in vigore nel suddetto quinquennio, secondo modalità applicative da stabilirsi con apposito decreto del Ministero del lavoro; e poiché con successivo decreto n. 422/1988 il Ministero del lavoro (in attuazione della disposizione di legge) ha stabilito che le retribuzioni annue imponibili relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 sino computate (sempre e solo per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1987) rispetto ad un tetto retributivo sostanzialmente pari al doppio di quello stabilito durante il quinquennio, ci troviamo oggi di fronte alla situazione che segue, con riferimento ai tetti pensionistici I.N.P.D.A.I., e a prescindere dalle correzioni *pro-tempore* effettuate con norme di tipo perequativo:

1) coloro che sono andati in pensione in data successiva al 31 dicembre 1987 vedono calcolarsi la pensione, con riferimento al quinquennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro:

a) sulla base del nuovo elevato tetto pensionistico per tutte le retribuzioni afferenti al periodo successivo al 1° gennaio 1988;

b) ed in misura invece corrispondente al doppio del tetto pensionistico *pro-tempore* vigente, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1988 (e sempre che, naturalmente, vi fosse «capienza retributiva» sufficiente per arrivare al doppio del tetto retributivo in allora stabilito);

2) coloro che invece sono andati in pensione anteriormente al 1° gennaio 1988 continuano a godere di una pensione commisurata al tetto retributivo (e quindi contributivo) previsto anteriormente alla legge n. 160/1988, pur con le successive perequazioni, queste ultime comunque insufficienti ad arrivare al sostanziale «raddoppio» della base contributiva di riferimento (e sempre compatibilmente con la retribuzione a suo tempo percepita).

Esclusa la possibilità di interpretare la legge n. 160/1988 nel senso prospettato in via principale dai ricorrenti, secondo i quali — tesi francamente ardita — la norma può direttamente applicarsi anche a coloro che sono andati in pensione prima del 1° gennaio 1988 (ma si è visto che l'inequivoca espressione letterale della norma impedisce in radice una simile interpretazione), resta da valutare l'eccezione di incostituzionalità sollevata in subordine dai ricorrenti stessi.

Il pretore ha rigettato l'eccezione per manifesta infondatezza nei confronti dei tredici ricorrenti che erano andati in pensione non solo anteriormente al 1° gennaio 1988, ma altresì anteriormente al quinquennio antecedente a tale data, e cioè in sostanza, prima del 1° gennaio 1983; per costoro, infatti, la contribuzione di riferimento per il calcolo della pensione non veniva mai a cadere nel quinquennio per il quale la legge n. 160/1988 aveva previsto *ex post* il raddoppio del tetto retributivo e contributivo. Si poneva dunque per costoro il solo generico problema connesso alla eventuale disparità di trattamento fra i diversi benefici pensionistici per chi si trovi ad andare in pensione in tempi diversi; ma in proposito la Corte costituzionale ha già avuto occasione di affermare che non sono fondate le questioni sollevate con riferimento alla definizione delle sfere temporali di applicazione della disciplina dell'aumento o della indicizzazione del tetto pensionistico, rilevando che si tratta di scelte discrezionali del legislatore che trovano un unico limite nel ragionevole uso della discrezionalità legislativa, limite che non può ritenersi violato ove i trattamenti, non ricompresi in una data disciplina per ragioni temporali, restino tuttavia assoggettati ad altro sistema perequativo, anche se meno utile (v. sentenza n. 163/1986). Ancor più recentemente la Corte, con la sentenza n. 440/1991, ha ribadito che «sono affidati alla discrezionalità del legislatore la determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali, il rafforzamento della tutela previdenziale e le variazioni dei trattamenti, salvo l'assicurazione per tutti i lavoratori della pensione minima cui è finalizzato il lavoro prestato (rientrando) nella discrezionalità del legislatore, la fissazione della data di entrata in vigore della legge emanata, essendo peraltro connaturale alla genericità delle leggi la demarcazione temporale». In quest'ottica, dunque, il pretore ha ritenuto che i ricorrenti (nei cui confronti la causa è stata decisa e le cui pensioni erano state pacificamente perequate successivamente all'inizio delle prime prestazioni previdenziali godute) non potessero lamentarsi per il fatto che una legge successiva avesse rafforzato la tutela previdenziale solo di coloro che erano andati in pensione a decorrere dal 1° gennaio 1988, rientrando tale differenziazione nei limiti di una legittima discrezionalità operata dal legislatore, ed altresì nei limiti di ragionevolezza posti dai dettami costituzionali richiamati dalla Corte.

3. — Per i tre ricorrenti Menna, Gallian e Dalponte la questione può essere posta in maniera sensibilmente diversa, poiché costoro sono andati in pensione prima del 1° gennaio 1988, ma dopo il 1° gennaio 1983. Per essi si verifica una situazione che, a parere del pretore, richiede una pronuncia della Corte, poiché nei casi di cui trattasi emerge indiscutibile una disparità di trattamento (che sia poi ragionevole o no costituirà oggetto della pronuncia della Corte) in relazione alle contribuzioni afferenti al quinquennio 1983-1987, poiché esse, per identici periodi, a parità di tetto retributivo e a parità di corrispondenti versamenti previdenziali, incidono sul calcolo della base pensionistica in misura difforme per chi è andato in pensione prima o dopo il 1° gennaio 1988. A scopo esemplificativo, e per chiarire in termini qualitativi la questione così come prospettata da questo giudice, si può analizzare il caso di chi è andato in pensione il 1° gennaio 1989 a fronte di chi è andato in pensione il 1° gennaio 1987; i tre anni contributivi comuni (e cioè ricompresi nella base quinquennale di riferimento), e precisamente gli anni 1984, 1985 e 1986, per i quali sia il tetto retributivo sia i versamenti contributivi erano identici, sono venuti invece a «pesare» in maniera diversa nelle due posizioni, solo in funzione della data del pensionamento. E mentre questo giudice non dubita che, anche alla luce delle decisioni della Corte citate, sia ricompresa nel limite di ragionevole discrezionalità la decisione del legislatore, di aumentare il tetto soltanto a decorrere da una certa data, e anche di «rivalutare» i contributi di un solo quinquennio (e non anche di quelli degli anni precedenti), viceversa più problematica appare la decisione di consentire di computare sino al doppio (e sempre che la retribuzione in allora lo consentisse) i contributi del quinquennio 1983-1987, ma solo per chi è andato in pensione dopo il 1° gennaio 1988. La Corte ha infatti affermato, con la decisione n. 1/91 — nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. n. 379/1987 nella parte in cui non dispone in favore dei dirigenti statali collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979 la liquidazione della pensione — che il legislatore non ha esercitato il potere discrezionale attribuitogli secondo i canoni di razionalità e ragionevolezza nel momento in cui ha diviso «... nettamente i dirigenti pensionati in due gruppi, nonostante che essi appartenessero alla stessa categoria ed avessero svolto identico lavoro, concedendo agli uni la riliquidazione della pensione nei suddetti termini ed agli altri la mera perequazione». In sostanza nel caso di specie si è in presenza di una diversità di trattamento fra appartenenti alla medesima categoria derivante (almeno parzialmente) da un diverso valore dato alla identica contribuzione e relativa agli stessi periodi. Certo è possibile sostenere che la fattispecie presa in considerazione dalla sentenza n. 1/1991 attiene ad una categoria particolarmente omogenea anche sotto il profilo retributivo quale quella dei dipendenti statali, omogeneità probabilmente non riscontrabile nella categoria dei dirigenti privati, le cui retribuzioni sono distribuite su un ventaglio molto ampio, ancorché unificato nell'ottica contributiva. Ma una valutazione di tale aspetto sembra al pretore che sia opportuno venga demandata alla Corte, non apparendo la questione «manifestamente infondata».

Più specificamente questo giudice prospetta la possibilità che la Corte modifichi il comma n. 2-bis dell'art. 3 del d.-l. n. 86/1988, così come modificato dalla legge di conversione n. 160/1988, nel senso di eliminare l'inciso «con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988»; tale eliminazione non farebbe venir meno l'individuazione di un nuovo tetto retributivo solo a decorrere dal 1° gennaio 1988, né amplirebbe l'intervallo quinquennale (1983-1987) nel quale le retribuzioni annue possano venire prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui

I.N.P.D.A.I. in vigore nel suddetto quinquennio; l'eliminazione dell'inciso consentirebbe quindi solo a coloro che siano andati in pensione in un momento ricompreso in tale quinquennio, di poter godere anch'essi di un (eventuale) raddoppio dei massimali annui di retribuzione, per gli anni di tale quinquennio utili ai fini del calcolo della retribuzione cui commisurare la base pensionistica, nell'ambito delle individuali ultime 260 settimane di contribuzione; e poiché i tre ricorrenti *de quibus*, come riconosciuto dall'I.N.P.D.A.I., avevano goduto a suo tempo di una retribuzione che sarebbe stata «capiente» sotto il profilo del raddoppio della base contributiva, dall'eventuale accoglimento della eccezione essi rivaluterebbero un aumento pensionistico più rilevante di quello determinato dalla sola perequazione: di qui la rilevanza della questione.

In tal modo viene anche superata la formale eccezione sollevata dall'ente convenuto, che ritiene non deducibile davanti alla Corte il decreto ministeriale n. 422/1988, che ha appunto stabilito, in ottemperanza alla normativa citata, che le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1987 siano computate «... secondo le percentuali di commisurazione indicate nella tabella di cui al terzo comma, per una quota eccedente il limite massimo di retribuzione lorda in vigore nei singoli periodi, entro un importo non superiore al doppio del limite stesso». La norma di cui viene prospettata l'eventuale modifica ad opera della Corte, infatti, non è quella di natura regolamentare più sopra citata, ma l'art. 3 del d.-l. n. 86/1988, convertito con la legge n. 160/1988, poiché è tale disposizione che limita i meccanismi rivalutativi attinenti al quinquennio 1983-1987 solo a coloro che sono andati in pensione dopo il 1° gennaio 1988.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del d.-l. n. 86/1988, così come convertito dalla legge n. 160/1988, nella parte in cui limita il raddoppio dei massimali annui del quinquennio 1982-1987 solo nei confronti di coloro che sono andati in pensione «... con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988», per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina alla cancelleria la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale, disponendone la notifica alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il processo.

Torino, addì 12 maggio 1992

Il pretore (firma illeggibile)

Depositato in cancelleria, oggi 13 maggio 1992.

Il funzionario di cancelleria: RUSCAZIO

92C0747

N. 343

Ordinanza emessa il 29 giugno-12 settembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 giugno 1992) dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto dalla S.p.a. Italtel Sistemi Impianti e Progettazione contro Intendenza di Finanza di Milano.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Indennità percepita per trasferte fuori dal territorio comunale - Inclusione nella base imponibile solo per la parte eccedente lire sessantamila al giorno, elevata a lire centomila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio - Ingiustificato diverso trattamento per le indennità ed i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale incluse integralmente nel reddito imponibile - Incidenza sui principi di difesa in giudizio e di capacità contributiva.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso presentato il 12 marzo 1990 dalla S.p.a. Italtel Sistemi e Impianti e Progettazione domiciliata c/studio avv. Paolo A. Tabellini via Donizetti n. 20 Milano, contro l'Intendenza di Finanza - Milano, istanza dell'11 agosto 1989, rimborso di versamenti diretti ricorso discusso all'udienza del 29 giugno 1990 e deciso il 12 settembre 1990.

Oggetto della domanda: istanza rimborso versamenti diretti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 27 luglio 1989 la Società Italtel Sistemi S.p.a., ha proposto istanza all'intendenza di finanza di Milano affinché, nella propria qualità di sostituto d'imposta, le fosse rimborsato l'importo di L. 671.279.687 dalla stessa versato a seguito di ritenute alla fonte operate a carico di propri dipendenti nel periodo marzo 1988-febbraio 1989 sulla voce «rimborso spesa per il trasporto urbano».

Tenuto conto che in data 12 marzo 1990 era trascorso il termine previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972 la società ha presentato ricorso a questa commissione.

Con il citato ricorso la società ha chiesto:

in via principale: «condannare l'amministrazione finanziaria al rimborso della somma di L. 671.279.637».

A sostegno della richiesta su precisata la società ricorrente ha fatto osservare che il quarto comma dell'art. 48 del t.u.i.r. prevede, per i lavoratori dipendenti l'esclusione, ancorché parziale, dalla base imponibile di tutte le indennità ed i rimborsi spese percepiti per le trasferte fuori territorio comunale.

Per contro, quando le trasferte avvengano nell'ambito comunale, tutte le spese tranne i rimborsi di trasporto comprovati da documenti provenienti dal vettore, concorrono alla formazione del reddito del dipendente.

La Italtel Sistemi s.p.a. ha osservato come nella fattispecie, le spese sostenute dai lavoratori per ragioni di servizio, siano comunque utilizzate per la produzione del reddito del datore di lavoro e pertanto non possano costituire base imponibile per il reddito del lavoratore che in effetti agisce in nome e per conto della Società;

in via subordinata: «dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, quarto comma, del t.u.i.r. in relazione agli artt. 3, 24 (secondo comma) e 53 della Costituzione».

A sostegno della domanda posta in via subordinata, la parte ricorrente richiama il C.C.N.L. 24 gennaio 1987, «Lavoratori delle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale», che nell'art. 34, punto XII, comma B del citato C.C.N.L. prevede un trattamento economico, ancorché limitato nella entità, di pari natura tra quello corrisposto ai trasfertisti fuori sede e quello dei trasfertisti nell'ambito dello stesso centro urbano.

Pertanto tenuto conto dell'identica natura della remunerazione o rimborso corrisposto al trasfertista extra comunale rispetto a quello comunale, ritiene che il differente criterio di tassazione realizzi violazione del principio di parità (art. 3 della Costituzione), del principio di proporzionalità di contribuzione tributaria (art. 53) e a quello di difesa (art. 24 della Costituzione).

Alla odierna udienza il ricorso è stato illustrato dalla ricorrente.

La commissione ha riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È opinione della commissione che la prospettata illegittimità costituzionale delle norme che disciplinano il rapporto dedotto in giudizio, non sia manifestamente infondata sotto i profili degli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale e che la verifica della coerenza delle norme di cui l'art. 48 del t.u.i.r. (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) con i richiamati dettami primari della Costituzione, costituisca antecedente logico della pronunzia richiesta.

Giova peraltro e preliminarmente rilevare che nella specie non appare possibile né legittimo il ricorso ad una «interpretazione adeguatrice» cioè ad una «lettura costituzionalizzata» della norma.

Ciò posto si osserva come non sia contestabile che le posizioni contrattuali dei c.d. trasfertisti si appalesino connotate da una sostanziale identità giuridica sia sul piano delle prestazioni, sia su quello conseguente degli istituti retributivi, compensativi o reintegrativi, pur con le varianti derivanti dalla diversa onerosità soggettiva delle trasferte.

Peraltro tali diversità non appaiono esplicare rilevanza nel caso in esame, posto che la commessa indagine riguarda solamente il proporsi e l'atteggiarsi dei connotati unitari rilevanti del rapporto di lavoro verso il conseguente rapporto tributario della intera categoria dei «trasfertisti».

Invero si osserva la retribuzione ed il corrispettivo contrattuale alle categorie dei «trasfertisti» (che costituiscono il presupposto tributario reddituale) sono connotati in parte da una voce indennitaria e reintegrativa di meri esborsi connessa al «momento» territoriale delle prestazioni senza che su di essa incida in alcun modo la loro natura ed il loro contenuto di scambio.

Appare logico dedurre che ad un introito ontologicamente identico e sul piano razionale e causale sorretto da un'unica giustificazione debba conseguire o derivare un unico regime e trattamento tributario trattandosi di un compenso non strutturalmente diversificabile: diversamente argomentando si attribuisce al fine di individuare una capacità contributiva rilevanza ad un elemento estrinseco e meramente formale quale quello della territorialità della prestazione che, chiaramente, appare estraneo ad ogni profilo razionale di ogni imposizione diretta.

Né la indubbia diversità del modo e del luogo di esecuzione delle prestazioni lavorative (*intra moenia o extra moenia*) e la conseguente onerosità-penosità e le relative *commoditates* del lavoro sono categorie idonee a porre i diversi «trasfertisti» in posizione giuridica diversa sì da determinare ai fini dell'art. 3 della Costituzione una «diversità» delle situazioni con conseguente diversità di tassazione.

In realtà i profili di uguaglianza devono essere proposti con riferimento al solo dato rilevante della capacità contributiva e, quindi, alla non contestabile identità ontologica del presupposto tributario costituito, nel caso in esame, dalla voce indennitaria-compensativa delle trasferte.

Nè giova *ex adverso* rilevare che la legislazione tributaria nella individuazione dei fatti reddituali da assoggettare ad imposizione può contemplare anche casi di «figuratività» o di «presuntività» di reddito: nel caso in esame non si scorge peraltro nella disciplina dell'art. 48 dell't.u.i.r. cit. un fondamento in fatto ed in diritto idoneo sul piano razionale a giustificare la diversità di tassazione di un corrispettivo integrativo di lavoro connotato da identica fonte contrattuale e da una intrinseca connaturalità.

Neppure giova per negare un palese sospetto di disparità di trattamento far riferimento al previsto sistema di detrazione posto che tale pur giusto correttivo non sembra incidere sulle situazioni soggettive alle quali in via esclusiva deve essere ricondotto il concetto normativo di capacità contributiva retta dal principio di uguaglianza.

Le considerazioni che precedono rendono, ad avviso della commissione, consistente il dubbio di incostituzionalità della norma nella parte in cui assoggetta a diverso regime tributario il corrispettivo indennitario spettante alle categorie di «trasfertisti» che, invece, appare avere unica natura giuridica.

P. Q. M.

Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, quarto comma del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per violazione degli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione;

Sospende il definitivo giudizio sul ricorso in epigrafe;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla predetta questione;

Dispone, altresì, che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Milano, 29 giugno-12 settembre 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

92C0748

N. 344

Ordinanza emessa il 29 giugno-12 settembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 giugno 1992) dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Ladina Ettore contro l'Intendenza di finanza di Milano.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Indennità percepita per trasferte fuori dal territorio comunale - Inclusione nella base imponibile solo per la parte eccedente lire sessantamila al giorno, elevata a lire centomila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio - Ingiustificato diverso trattamento per le indennità ed i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale incluse integralmente nel reddito imponibile - Incidenza sui principi di difesa in giudizio e di capacità contributiva.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso presentato il 12 marzo 1990, n. 6461 da Ettore Ladina, residente c/ studio avv. Paolo M. Tabellini, via Donzette n. 20, Milano, contro l'Intendenza di Finanza - Milano, istanza dell'11 agosto 1989, rimborso di versamenti diretti, ricorso discusso all'udienza del 29 giugno 1990 e deciso il 12 settembre 1990.

Oggetto della domanda: istanza rimborso versamenti diretti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 11 agosto 1989 il sig. Ladina Ettore ha proposto istanza all'Intendenza di finanza di Milano affinché gli fosse rimborsato l'importo di L. 797.451 relativo a ritenute alla fonte operate a carico dello stesso nel 1988 sulla voce «rimborso spesa per trasporto urbano» da parte del datore di lavoro società Italtel Sistemi S.p.a.

Tenuto conto che in data 12 marzo 1990 era trascorso il termine previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972 la società ha presentato ricorso a questa commissione.

Con il citato ricorso lo stesso ha chiesto:

in via principale: «condannare l'amministrazione finanziaria al rimborso della somma di L. 797.451».

A sostegno della richiesta su precisata il ricorrente ha fatto osservare che il quarto comma dell'art. 48 del t.u.i.r. prevede, per i lavoratori dipendenti l'esclusione, ancorché parziale, dalla base imponibile di tutte le indennità ed i rimborsi spese percepiti per le trasferte fuori territorio comunale.

Per contro, quando le trasferte avvengano nell'ambito comunale, tutte le spese tranne i rimborsi di trasporto comprovati da documenti provenienti dal vettore, concorrono alla formazione del reddito del dipendente.

Il Ladina ha osservato come nella fattispecie, le spese sostenute dai lavoratori per ragioni di servizio, siano comunque utilizzate per la produzione del reddito del datore di lavoro e pertanto non possano costituire base imponibile per il reddito del lavoratore che in effetti agisce in nome e per conto della Società;

in via subordinata: «dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, quarto comma, del t.u.i.r. in relazione agli artt. 3, 24 (secondo comma) e 53 della Costituzione».

A sostegno della domanda posta in via subordinata, la parte ricorrente richiama il C.C.N.L. 24 gennaio 1987, «Lavoratori delle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale», che nell'art. 34, punto XII, comma B), del citato C.C.N.L. prevede un trattamento economico, ancorché limitato nella entità, di pari natura tra quello corrisposto ai trasfettisti fuori sede e quello dei trasfettisti nell'ambito dello stesso centro urbano.

Pertanto tenuto conto dell'identica natura della remunerazione o rimborso corrisposto al trasfettista extra comunale rispetto a quello comunale, ritiene che il differente criterio di tassazione realizzi violazione del principio di parità (art. 3 della Costituzione), del principio di proporzionalità di contribuzione tributaria (art. 53) e a quello di difesa (art. 24 della Costituzione).

Alla odierna udienza il ricorso è stato illustrato dalla ricorrente.

La commissione ha riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 343/1992).

92C0749

N. 345

Ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal tribunale amministrativo regionale della Liguria - Genova sul ricorso proposto da De Gregori Michela contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri

Istruzione pubblica - Insegnanti di scuole secondarie - Immissione in ruolo dei docenti dei corsi Gracis con almeno due anni di servizio - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai docenti dei corsi ordinari per l'immissione in ruolo dei quali è richiesto un solo anno di servizio, attesa anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 249/1986 e 399/1988) che ha riconosciuto l'equiparazione delle categorie di docenti in questione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 11, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1610/1988 r.g.r. proposto da De Gregori Michela, elettivamente domiciliata in Genova, via Palestro, n. 2/11, presso l'avv. Carlo Raggi, che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso, ricorrente, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-

tempore ed il Provveditorato agli studi di Genova, in persona del Provveditore *pro-tempore*, domiciliati in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge, resistenti, e nei confronti di Ricupero Anna Maria, — controinteressata, non costituita — per l'annullamento della graduatoria, formata ed approvata dal Provveditore agli studi di Genova ai sensi dell'art. 17 del d.-l. n. 315/1988, n. 140 e dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 5 luglio 1988, n. 185, dei docenti aventi titolo all'immissione nei ruoli della scuola secondaria per la classe di concorso LVII (italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media), nella parte concernente l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria stessa, nonché contro tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della amministrazione della pubblica istruzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 5 marzo 1992 la relazione del referendario Raffaele Prosperi, e uditi, altresì, l'avv. G.F. Lucifredi su delega dell'avv. C. Raggi per la ricorrente e l'avvocato dello Stato E. De Napoli per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue;

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 14 novembre 1988, la prof.ssa Michela De Gregori impugnava, chiedendone l'annullamento, la graduatoria per l'immissione nella scuola secondaria della provincia di Genova approvata dal provveditore agli studi di detta città, ai sensi del d.-l. n. 140/1988, convertito in legge 4 luglio 1988, n. 246 e pubblicata il 3 settembre 1988, nella parte in cui aveva dichiarato esclusa la ricorrente, relativamente alla classe di concorso LVII (italiano, storia, educazione civica e geografia).

Assumeva la ricorrente di aver presentato domanda nel termine fissato dall'ordinanza n. 185/1988 del Ministro della pubblica istruzione, dichiarando tra l'altro di essere in possesso della relativa abilitazione all'insegnamento e di aver prestato servizio nell'anno scolastico 1981/1982 con nomina di durata annuale in un corso C.R.A.C.I.S.

Avverso la propria esclusione la prof.ssa De Gregori deduceva i seguenti motivi:

1. — Eccesso di potere per difetto di motivazione.

La formula adottata per l'esclusione «non ha requisito servizi» è del tutto generica e non dà quindi conto delle ragioni della p.a.

2. — Violazione dell'art. 11, primo e settimo comma, del d.-l. n. 140/1988.

Qualora la determinazione di esclusione sia stata assunta ritenendosi che la prof.ssa De Gregori non avesse altri requisiti oltre la nomina annuale nel corso C.R.A.C.I.S., essa sarebbe illegittima per violazione del combinato disposto del primo e settimo comma, dell'art. 11 del d.-l. n. 140/1988, vizio che si estenderebbe all'o.m. n. 185/1988, se anche questa dovesse interpretarsi nel medesimo senso.

Infatti, ai sensi del primo comma dell'art. 11 del d.-l. n. 140/1988, l'immissione in ruolo spetta ai docenti dei corsi C.R.A.C.I.S. per l'anno scolastico 1981-82, data l'equiparazione di tali docenti a quelli dei corsi ordinari, come ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenze n. 249/1986 e n. 399/1988.

3. — Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Qualora l'interpretazione prospettata nel secondo motivo non potesse considerarsi fondata, facendo quindi conseguire una differenziazione dell'inquadramento dei docenti C.R.A.C.I.S. rispetto ai docenti ordinari, tale differenziazione sarebbe da ritenersi incostituzionale, dati i precedenti pronunciamenti Corte costituzionale sopra citati.

La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso vinte le spese di causa.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza pubblica il ricorso è passato in decisione.

Con sentenza non definitiva in data odierna il tribunale ha respinto in parte il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In seguito alla sentenza non definitiva indicata in fatto e resa dalla sezione, si deve ora sollevare, perché rilevante e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità prospettata dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso circa l'art. 11, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246.

È dubbio che sia giustificabile la differenziazione operata dal primo e secondo comma dell'art. 11 predetto per quanto riguarda l'immissione in ruolo dei docenti dei corsi ordinari — per i quali il primo comma prevede la necessità del requisito di un solo servizio di durata annuale — e dei docenti dei corsi C.R.A.C.I.S. — per i quali invece il secondo comma ribadisce la precedente disciplina di cui alla legge n. 270/1982 richiedente per l'immissione in ruolo la presentazione di almeno due servizi annuali.

Ora, tale interpretazione è incontrovertibile e su tale base è stata ritenuta infondata la pretesa della ricorrente De Gregori, docente con servizio annuale in un corso C.R.A.C.I.S., di ottenere l'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge n. 246/1988.

Dunque la questione è rilevante ai fini della risoluzione della controversia.

Come precedentemente indicato, la legge opera una distinzione, ai fini dell'immissione in ruolo, tra docenti presso corsi ordinari e docenti presso corsi C.R.A.C.I.S.: per questi secondi si richiede come requisito la prestazione di un ulteriore servizio annuale rispetto ai primi.

Ma la Corte costituzionale con le sentenze 28 novembre 1986, n. 249, e 7 aprile 1988, n. 399, è pervenuta ad una pratica assimilazione tra docenti di corsi ordinari e docenti C.R.A.C.I.S. e della scuola popolare.

In particolare con la sentenza n. 249/1986 si è affermato che la struttura didattica dei corsi C.R.A.C.I.S. è identica a quella dei corsi scolastici ordinari, con la sola differenza che le nomine dei docenti — ai sensi del d.l.C.p.S. n. 1599/1947 — avvengono sulla base di designazioni enti ed associazioni che organizzano tali corsi, sempre fermo restando che i medesimi corsi — sentenza Corte costituzionale n. 62/1970 — sono da considerare in tutto e per tutto corsi di istruzione statale.

Né sembra possa ritenersi una differenziazione rilevante, il fatto che le nomine dei docenti C.R.A.C.I.S. non siano rimesse alla sola autorità del provveditore.

Dunque la disparità di trattamento operata dall'art. 11, primo e secondo comma — i quali integrano gli artt. 57 e 46 della legge n. 270/1982 — non sembra trovare giustificazione e si pone in contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, come prospettata dalla ricorrente, e 97, primo comma, della Costituzione (cfr. sent. n. 249/1986 e n. 399/1988 pred.) ovvero con il principio del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Deve quindi disporsi la sospensione del giudizio e la rimessione della questione all'esame della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale come sopra formulata;

Ordina, che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 5 marzo 1992.

Il presidente: VIVENZIO

Il consigliere: FRANCO

Il referendario, estensore: PROSPERI

N. 346

Ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dal tribunale di Teramo nella procedura fallimentare su istanza della S.a.s. «Aranciata Gran Sasso», con sede in Avezzano ed altri contro S.n.c. «Bonomo Import di Giuseppe Bonomo & C.» con sede in Teramo, frazione Colleminuccio.

Fallimento - Piccolo imprenditore - Nozione - Operatività del concetto solo nel campo delle imprese individuali - Impossibilità di considerare «piccolo imprenditore» la piccola impresa commerciale gestita in società - Conseguente obbligatorietà della dichiarazione di fallimento esclusa solo per le imprese individuali e per le imprese artigiane gestite in società - Ingiustificata disparità di trattamento.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato il seguente decreto;

Lette le istanze di fallimento proposte nei confronti della S.n.c. Bonomo Import di Giuseppe Bonomo & C. con sede in Teramo, frazione Colleminuccio;

Visti gli atti allegati e quelli assunti;

Sentito il relatore e sciogliendo la riserva;

Rilevato preliminarmente:

che la debitrice risulta costituita in data 10 ottobre 1988 in forma di società in nome collettivo da Bonomo Giuseppe, nato a Teramo il 9 dicembre 1969, e Bonomo Sabrina, nata a Teramo l'11 luglio 1967, con capitale di L. 10.000.000 per l'esercizio del commercio di bevande di vario genere;

Ritenuto:

che l'art. 1 della legge finanziaria esonera dal fallimento i piccoli imprenditori, da individuarsi — secondo il testo legislativo originario — in base al reddito di ricchezza mobile o in base all'entità del capitale investito e dispone che «In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali»;

che, a seguito del venire meno del criterio tributario per effetto della soppressione dell'imposta di ricchezza mobile e del criterio sussidiario (del capitale investito) per effetto di sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità (sentenza Corte costituzionale 22 dicembre 1989, n. 570) la qualifica di piccolo imprenditore commerciale sembra doversi necessariamente desumere dal disposto dell'art. 2083 del c.c., che ricomprende nella categoria dei «piccoli imprenditori», i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti; privilegiando, quale connotato comune, l'esercizio di «attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia»;

Considerato che la legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, estende la qualifica di artigiano, e quindi di piccolo imprenditore, anche ai gruppi organizzati in forma di società in nome collettivo, subordinatamente alla condizione che non superino i limiti dimensionali all'uopo prefissi;

che in difetto di una disciplina analoga per gli esercenti piccole attività commerciali in forma di società in nome collettivo, i medesimi risultano in ogni caso soggetti al fallimento — indipendentemente, appunto, dalle loro dimensioni — per effetto del richiamo disposto dall'art. 1, u.p. della legge finanziaria, ormai tale, a seguito dell'evoluzione legislativa, da comportare una palese ed irrazionale disparità di trattamento tra le due categorie di piccole imprese (pure accomunate dalla disciplina dell'art. 2083 del c.c.), posto che nell'uno e nell'altro caso si tratta di operatori che non perseguono finalità di lucro o di profitto, ma di procacciamento dei mezzi elementari di sussistenza personale e familiare;

che il dubbio di costituzionalità dell'art. 1 della legge finanziaria — nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali — non appare manifestamente infondato in relazione all'art. 3 della Costituzione mentre rilevante risulta la sua risoluzione ai fini della decisione, trattandosi di accertare — appunto — la fallibilità o meno di una impresa organizzata in società in nome collettivo e di dimensioni meno che artigianali, in quanto caratterizzate dalla modesta entità del capitale sociale (L. 10.000.000), dall'esiguo apporto di ciascuno dei soci (L. 5.000.000), dalla mancanza di personale dipendente (come da informazioni dei CC. di Teramo) e, quindi, dal personale ed esclusivo lavoro dei soci stessi;

Considerato, d'altra parte, che non possono ritenersi certo insussistenti le esigenze di economia processuale e le ragioni di carattere sociale che ispirarono il testo originario della norma di cui trattasi e che, secondo l'insegnamento della stessa Corte regolatrice, «... la diversità di trattamento giuridico, non giustificata da plausibili motivi, ma fondata su una irrilevante differenza di situazioni, viola il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge...» (Corte costituzionale 22 aprile 1965, n. 31);

P. Q. M.

Sollevando la questione di ufficio;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

così provvede:

Sospende il procedimento in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Teramo, addì 8 aprile 1992

Il presidente: CECCHINI

92C0751

N. 347

*Ordinanza emessa il 28 aprile 1992 dal tribunale di Treviso, sezione lavoro
sui ricorsi riuniti proposti dall'I.N.P.S. contro Abate Irma ed altri*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita, dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; d.-l. 20 marzo 1992, n. 237, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei ricorsi riuniti promossi in grado di appello dall'I.N.P.S. sede di Treviso contro Abate Irma ed altri.

RILEVATO IN FATTO

Che con varie sentenze, ora impugnate, il pretore di Treviso, quale giudice del lavoro, aveva dichiarato che dal 1° ottobre 1983 Abate Irma e gli altri ricorrenti — quali titolari di pensione diretta e di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. — avevano diritto all'integrazione al trattamento minimo sulla prima pensione ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 683, ma conservavano tuttavia l'importo del trattamento già in corso e non più integrabile fino al suo riassorbimento negli aumenti della pensione per effetto della perequazione automatica (ai sensi del quinto e settimo comma del citato art. 6);

Rilevato che l'I.N.P.S. ha proposto appello avverso le predette sentenze;

Rilevato che nelle more del presente grado del giudizio è intervenuto l'art. 4 della d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, intitolato «Norme di interpretazione autentica e in materia di personale» che al primo comma sancisce testualmente «l'art. 6, quinto e sesto comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazione con la legge 11 novembre 1983, n. 683, si interpreta nel senso che, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato in una sola delle pensioni, come individuata con i criteri previsti al terzo comma dello stesso articolo»;

Rilevato che gli appellati con rispettive note di udienza hanno sollevato eccezione di difetto di legittimità costituzionale della predetta norma di legge per vari motivi;

Rilevato che tale norma ha perso efficacia *ex art. 77*, terzo comma, della Costituzione non essendo stato il decreto convertito in legge nel termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione;

Rilevato che il Governo ha pedissequamente reiterato il decaduto decreto con d.l. 20 marzo 1992, n. 237;

Rilevato che gli appellati hanno riproposto le eccezioni di difetto di legittimità costituzionale con riferimento al reiterato d.l. n. 237/1992;

Tutto ciò premesso;

OSSERVA IN DIRITTO

Ritiene il tribunale di dover esaminare anche *ex officio* per altri rilievi la legittimità costituzionale della norma di cui sopra, atteso che in pendenza del termine per la conversione in legge è ammissibile la questione di legittimità costituzionale in via incidentale che abbia ad oggetto disposizioni o norme di decreto legge, trattandosi di atto che abbia forza di legge.

La rilevanza della questione appare, poi, evidente giacché la decisione delle domande dipende proprio dalla applicazione della norma che deve essere investita dalla questione di legittimità costituzionale.

La norma in oggetto, infatti, ha esplicita natura di interpretazione autentica e conseguentemente connaturale efficacia retroattiva, giacché, in contrasto con la costante giurisprudenza del supremo collegio condivisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991), intende imporre una più restrittiva interpretazione autentica, nel senso di escludere duplicità di integrazione al minimo nel caso di più pensioni a far data dal 1° ottobre 1983, con conseguente retroattiva riduzione del trattamento pensionistico complessivo «vigente» alla data predetta.

Quanto, infine, alla «non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale» non possono essere accolte le eccezioni proposte — nei confronti della norma di cui all'art. 4 del d.l. 21 febbraio 1991, n. 14, poi decaduto — dagli appellati atteso che il d.l. di «interpretazione autentica» non è di per sé in contrasto con precetti costituzionali, potendo il legislatore, nell'esercizio della propria «discrezionalità», imporre, un significato determinato anche con effetto retroattivo (salvo il limite costituzionale di cui all'art. 25 della Costituzione) a disposizioni precedenti, senza con ciò, interferire nella sfera riservata al potere giudiziario (cfr. ordinanza 11 febbraio 1992, Corte di cassazione in *Gazzetta Ufficiale* prima serie speciale n. 11/1992).

Detta legittimità formale non esclude però che l'esame vada rivolto al contenuto sostanziale della disposizione legislativa, anche sotto il profilo della sua retroattività.

Invero la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in esame discende dal raffronto con i precetti costituzionali contenuti negli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione che regolano la natura dell'istituto del trattamento pensionistico, e cioè con i principi di parità di trattamento e di adeguatezza alle esigenze vitali della prestazione previdenziale.

Il problema sottostante, nel tentativo di conciliare esigenze di vita dei lavoratori e disponibilità finanziarie della collettività, è quello di fissare limiti precisi alla discrezionalità del legislatore ordinario. Da un lato infatti la garanzia di cui al citato art. 38 della Costituzione impone che la presentazione previdenziale sia assistita da meccanismi di perequazione automatica e che si proceda ad una equa distribuzione delle risorse economiche disponibili: la adeguatezza non deve sussistere solo al momento del collocamento a riposo ma va costantemente assicurata anche nel prosieguo in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta; d'altro lato la predetta garanzia costituzionale esclude una modifica legislativa che, intervenendo quando sia subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse «senza una inderogabile esigenza» in misura rilevante ed in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante.

Il legislatore, infatti, con l'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 683, aveva parametrato la prestazione minima previdenziale alla esistenza e percezione già in atto di più integrazioni al minimo, riconoscendo che tale trattamento corrispondeva alla esigenza di prestazione adeguata garantita dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Tale giudizio era stato condiviso dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 418/1991.

In pratica per espresso riconoscimento del legislatore il diritto del lavoratore a che siano garantiti mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è stato assicurato soltanto dal cumulo di più integrazioni al minimo nell'ipotesi di concorso di due o più pensioni.

Ora non può il legislatore ordinario violare il predetto diritto costituzionale del lavoratore negando il principio della cd. «cristallizzazione» dell'importo delle integrazioni al minimo cumulate e diminuendo di fatto retroattivamente quanto in precedenza aveva ritenuto adeguato alle esigenze di vita del lavoratore.

Inoltre risulta violato il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, laddove la negazione del principio della «cristallizzazione» appare sfornita di qualsiasi ragionevole giustificazione ed importa immotivatamente una riduzione del trattamento pensionistico complessivo al di sotto di quanto in precedenza ritenuto sufficiente a garantire mezzi adeguati di vita.

Va pertanto ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, sospeso il presente giudizio, va disposto che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 20 marzo 1992, n. 237;

Sospende il presente giudizio d'appello;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Treviso, addì 28 aprile 1992

Il presidente: PEDOJA

92C0752

N. 348

*Ordinanza emessa il 2 aprile 1992 dal tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Tiscione Santo*

Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese all'a.g. dal coimputato o dall'imputato di reato connesso o collegato, giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Irrazionale disparità di trattamento rispetto alle stesse persone quando si procede congiuntamente o quando non si è potuto ottenerne la presenza in giudizio.

Processo penale - Omessa previsione di acquisizione, nel fascicolo del dibattimento, delle dichiarazioni già rese da imputati di reato connesso o collegato, giudicati con separato procedimento e comparsi a seguito di citazione ex art. 210 del c.p.p. - In correlazione: omessa previsione di tali persone tra i soggetti per i quali è prevista l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari al p.m. o al p.g. - Irragionevole violazione del principio di eguaglianza.

(C.P.P. 1988, artt. 210, 503 e 513).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la presente ordinanza nel procedimento penale a carico di Tiscione Santo, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. del c.p. e 73 del d.P.R. n. 309/1990;

Premesso che il pubblico ministero ha richiesto di produrre a fini probatori — per la lettura in dibattimento — i verbali degli interrogatori resi al g.i.p., nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, da Vanella Paolo il 2 ed il 5 aprile 1991 e da Albertazzi Anna Maria e da Cosenza Francesco il 2 aprile 1991;

che il pubblico ministero aveva tempestivamente e ritualmente richiesto nel presente procedimento l'esame dei predetti Vanella, Albertazzi e Cosenza, quali imputati di reato connesso;

che effettivamente, secondo quanto emerge dagli atti, essi erano originariamente imputati insieme a Tiscione Santo nel medesimo procedimento (per avere illecitamente ricevuto da costui le sostanze stupefacenti della cui detenzione e cessione ai predetti il Tiscione è oggi chiamato a rispondere) e la loro posizione era stata autonomamente definita con giudizio abbreviato davanti al g.i.p.;

che in sede di esame nel presente dibattimento il Vanella si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre l'Albertazzi ed il Cosenza hanno reso dichiarazioni contrastanti con quelle rese al g.i.p. in sede di convalida del loro arresto, secondo quanto emerge dalle contestazioni loro specificamente formulate dal pubblico ministero nel corso dell'esame;

che alla produzione dei verbali richiesta dal pubblico ministero si è opposto il difensore del Tiscione;

Ritenuto che l'opposizione del difensore alla produzione richiesta dal pubblico ministero è fondata:

quanto ai verbali contenenti le dichiarazioni del Vanella, perché l'art. 513 del c.p.p. ammette soltanto per l'imputato la lettura e quindi l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese al p.m. od al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, mentre tale possibilità resta esclusa per le persone di cui all'art. 210 del c.p.p., ossia per gli imputati di reato connesso, salvo che nell'ipotesi in cui non sia stato possibile ottenerne la presenza in dibattimento;

quanto ai verbali contenenti le dichiarazioni dell'Albertazzi e del Cosenza, perché l'art. 503 del c.p.p. ammette soltanto per l'imputato — e non anche per le persone di cui all'art. 210 del c.p.p., ossia per gli imputati di reato connesso — l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni assunte dal p.m., alle quali il difensore aveva il diritto di assistere, e di quelle rese a norma degli artt. 294, 391 e 422 del c.p.p., che siano state utilizzate per le contestazioni;

che, peraltro, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che sanciscono i predetti divieti, proposta dal pubblico ministero in via subordinata (cioè per il caso in cui il tribunale ritenesse non accoglibile l'istanza di acquisizione dei verbali);

che, invero, la questione predetta — la quale investe diversi profili della normativa processuale, nei termini che saranno appresso ulteriormente specificati — è sicuramente rilevante nel presente processo, in quanto sia da ciò che il pubblico ministero ha riferito in dibattimento in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese da Vanella, dell'Albertazzi e dal Cosenza e recepite nei verbali di cui ha chiesto l'acquisizione, sia dalle contestazioni formulate in sede d'esame all'Albertazzi ed al Cosenza sulla base dei verbali predetti, emergono chiaramente elementi probatori a carico del Tiscione suscettibili di riverberarsi sulla decisione in punto di responsabilità dello stesso, perché risulterebbe che tutt'e tre i dichiaranti hanno affermato e ribadito di avere ricevuto le sostanze stupefacenti di cui all'imputazione da Tiscione Santo, mentre in dibattimento il Vanella — come dianzi precisato — ha rifiutato di rispondere in merito e l'Albertazzi ed il Cosenza hanno reso dichiarazioni contrarie alle precedenti (e l'Albertazzi ha addirittura negato in dibattimento di avere reso le dichiarazioni che le venivano contestate);

che la questione di costituzionalità sollevata dal pubblico ministero appare altresì non manifestamente infondata, nei termini che appresso saranno precisati e per i quali, nella parte in cui viene integrata la prospettazione del pubblico ministero, la questione deve ritenersi sollevata d'ufficio;

che, in particolare, come sopra specificato per il caso di specie (riguardo alla posizione del Vanella), le conseguenze del rifiuto di rispondere e, quindi, di sottoporsi all'esame, da parte di una persona imputata di reato connesso nei confronti della quale si sia proceduto separatamente, sono disciplinate dall'art. 513 del c.p.p. diversamente rispetto al caso di rifiuto opposto dall'imputato: con il divieto, nel primo caso, di lettura delle dichiarazioni in precedenza rese al g.i.p., e con l'obbligo della lettura, a richiesta di parte, nel secondo caso;

che detta disciplina appare del tutto irrazionale e non giustificata da alcuna differenza sostanziale di posizione che supporti tale differente trattamento processuale, posto che soltanto accidentalmente e casualmente si verifica la situazione di separazione dei procedimenti, che porta all'applicabilità di tale diverso regime: facendo sì che l'imputato, a seconda della sorte processuale degli originali coimputati, possa trovarsi o meno come elementi di prova — a favore od a carico — le dichiarazioni da costoro rese in una fase antecedente del medesimo procedimento;

che l'irrazionalità della disciplina emerge viepiù ove si consideri che, a norma dello stesso art. 513 del c.p.p., l'utilizzazione processuale delle dichiarazioni dei coimputati può dipendere anche soltanto dalla circostanza che di costoro si sia potuta ottenere o meno la presenza nel dibattimento: nel caso di specie, la lettura delle precedenti dichiarazioni del Vanella sarebbe stata consentita ove di costui non si fosse potuta ottenere la presenza al dibattimento, mentre ciò non può aver luogo a fronte della situazione — tutt'affatto analoga, sul piano processuale-probatorio — del suo rifiuto di sottoporsi all'esame nel dibattimento stesso;

che pertanto, ad avviso del tribunale, la disciplina di cui all'art. 513 del c.p.p. contrasta — sotto entrambi i profili sopra evidenziati — col disposto dell'art. 3 della Costituzione e si presenta manifestamente irrazionale, nella parte in cui non consente che sia data lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese da taluna delle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p. in presenza dei presupposti che legittimerebbero, invece, la lettura dei verbali di analoghe dichiarazioni rese dall'imputato;

che, inoltre, la questione di legittimità costituzionale appare fondata — sempre in rapporto all'art. 3 della Costituzione ed altresì per irragionevolezza della normativa — anche per quanto attiene all'inutilizzabilità, ai fini del decidere in punto di responsabilità dell'imputato, delle dichiarazioni in precedenza rese da taluna delle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p. e assunte — come nel caso di specie — dal g.i.p. in sede di convalida dell'arresto, quando detta persona ne abbia reso di differenti in dibattimento e le prime siano state utilizzate per le contestazioni: al contrario di quanto previsto per l'imputato dall'art. 503, quinto e sesto comma, del c.p.p., e nonostante la situazione in tutto analoga, la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli originari coimputati è preclusa dal dettato dell'art. 210 del c.p.p. (nella parte in cui non prevede che all'esame delle persone ivi indicate si applichino anche le disposizioni del predetto art. 503, quinto e sesto comma, del c.p.p.), e correlativamente da quello dell'art. 503 del c.p.p., laddove non comprende le persone di cui all'art. 210 del c.p.p. tra i soggetti cui la norma si riferisce per la disciplina dell'acquisizione delle dichiarazioni nel fascicolo del dibattimento;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, tutte per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 513 del c.p.p., nella parte in cui non consente che sia data lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese da taluna delle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p. in presenza dei presupposti che legittimerebbero, invece, la lettura dei verbali di analoghe dichiarazioni rese dall'imputato;

dell'art. 210 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che all'esame delle persone in esso indicate si applichino anche le disposizioni dell'art. 503, quinto e sesto comma, del c.p.p.; nonché dell'art. 503 del c.p.p., laddove non comprende le persone di cui all'art. 210 del c.p.p. tra i soggetti cui la norma si riferisce per la disciplina dell'acquisizione delle dichiarazioni nel fascicolo del dibattimento;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Sospende il procedimento penale a carico di Tiscione Santo;

Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni sopra indicate.

Così deciso in camera di consiglio dal tribunale di Firenze, prima sezione penale, il giorno 2 aprile 1992.

Il presidente: (firma illeggibile)

92C0753

N. 349

*Ordinanza emessa il 15 aprile 1992 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Gentile Giuseppe*

Processo penale - Procedimenti in corso per il medesimo fatto presso giudici diversi (ordinario e militare) - Denunciato conflitto di giurisdizione - Lamentata omessa previsione di sospensione dei procedimenti fino alla risoluzione dello stesso - Compromissione dei diritti fondamentali dell'imputato con aggravio della sua situazione - Elusione del principio del giudice naturale - Conseguente esercizio di giurisdizione su reato estraneo alla stessa - Contrasto con l'esigenza di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 30, terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 25, 76, 77, 97 e 103).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Gentile Giuseppe, nato il 10 dicembre 1935 a Buscemi (Siracusa), atto di nascita n. 50/A.I., residente a Treviso in via Grado n. 6, coniugato, incensurato; mar. magg. in congedo già nella stazione dei carabinieri di Roncade (Treviso), libero, imputato di peculato militare continuato

(artt. 81 cpv., del c.p. e 215 del c.p.m.p.) perché, maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Roncade, avendo, per ragioni inerenti il suo incarico di comandante di stazione, il possesso di bollettari per contravvenzioni e di somme di denaro frutto di proventi contravvenzionali con più azioni distinte, ma esecutive di un medesimo disegno criminoso, indate imprecisate comunque anteriori all'8 agosto 1991 si appropriava di n. 50 bollettari serie L dal numero 0050001 al 0055000, appartenenti all'a.m. nonché di lit. 6.880.000 costituenti proventi contravvenzionali, pure appartenenti all'a.m.

FATTO E DIRITTO

Prima che venisse dichiarata l'apertura del dibattimento, la difesa, nella considerazione che contro l'imputato Gentile Giuseppe per il medesimo fatto (qualificato peculato ex art. 314 c.p.) procede anche il giudice ordinario, il quale il 19 marzo 1992 ha pronunciato sentenza (non ancora passata in giudicato) su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del c.p.p., e che inoltre lo stesso g.i.p. presso questo tribunale militare il 28 febbraio 1992 ha rilevato la situazione di conflitto di giurisdizione ed attivata la procedura per la sua risoluzione (artt. 30 e 31 del c.p.p.), ha chiesto il rinvio del dibattimento in attesa del giudicato e della decisione della Corte di cassazione.

Il pubblico ministero, da parte sua, ha osservato che, per la disposizione dell'art. 30, terzo comma, del c.p.p., il conflitto di giurisdizione e la conseguente ordinanza non possono determinare alcuna sospensione dei procedimenti in corso. Ha eccepito, tuttavia, l'incostituzionalità della citata norma processuale, apparentemente in contrasto con plurimi principi costituzionali (artt. 2, 3, 25, primo comma, 76 e 77, 97 e 103, terzo comma).

Questo tribunale militare concorda con l'orientamento espresso dalla parte pubblica, sia nel senso di non poter disporre la sospensione del procedimento o un rinvio del dibattimento, sia per quanto riguarda i dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del c.p.p.

La norma che stabilisce la prosecuzione, sino alla sentenza risolutiva della Cassazione, dei procedimenti in conflitto (senza dubbio innovativa rispetto alla disciplina desumibile secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina dall'art. 53 del c.p.p. 1930), costringe l'imputato a difendersi per un medesimo fatto dinanzi e più giudici, con evidente compromissione dei suoi diritti fondamentali e sostanziale ingiustificato aggravio della sua situazione nei confronti dell'autorità (artt. 2 e 3 della Costituzione).

I procedimenti in conflitto, nelle more del giudizio risolutivo possono persino giungere, uno solo o anche tutti e due, al giudicato: pertanto, l'art. 30, terzo comma, permette che l'imputato sia distolto dal giudice naturale (art. 25, primo comma, della Costituzione) e, quando si tratti di conflitto tra giudice ordinario e giudice militare, che quest'ultimo conosca di un reato estraneo alla sua giurisdizione (art. 103, terzo comma, della Costituzione).

È evidente che con la decisione della Cassazione viene caducata ogni anomalia inerente al conflitto ed alla prosecuzione dei procedimenti. Tuttavia, appare in contrasto con l'esigenza del buon andamento dell'amministrazione della giustizia (art. 97, primo comma, della Costituzione) la norma secondo cui, sino al momento della risoluzione del conflitto, la pluralità dei procedimenti per un medesimo fatto debba andare avanti il più possibile, senza alcuna sospensione.

L'innovazione posta dall'art. 30, terzo comma, non trova, infine, riscontro nel criterio direttivo n. 15 della legge-delega (artt. 76 e 77 della Costituzione).

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3, 25, primo comma, 76 e 77, 97, 103, terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 15 aprile 1992

Il presidente estensore: ROSIN

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

n. 350

*Ordinanza emessa il 10 aprile 1992 dal pretore di Bassano del Grappa
nel procedimento penale a carico di Gabrieli Leopoldo*

Caccia - Esercizio dell'attività venatoria nei confronti di specie protette (nel caso: giallo cedrone) effettuato da soggetti muniti dei relativi provvedimenti autorizzatori (licenza di porto di fucile rilasciata a seguito di autorizzazione regionale) - Impossibilità di ritenere sussistente, nel caso, il reato di furto venatorio, essendo tale condotta, a norma delle nuove disposizioni sulla caccia, punita con la sola ammenda - Conseguente possibilità di estinguere il reato mediante oblazione - Prospettata illegittimità costituzionale sotto diversi e molteplici profili (irragionevolezza, tutela dell'ambiente, conformità al diritto internazionale riconosciuto, tutela della famiglia e della proprietà privata).

(Legge 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma, 21, primo e secondo comma, e 22, secondo e terzo comma; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, secondo comma, 12, primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma, 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma, 22, primo, secondo, settimo e nono comma).

(Cost., artt. 2, 3, primo e secondo comma, 9, primo comma, 10, primo comma, 11, 30, primo comma, 32, primo comma, 33, primo comma, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo comma, 44, primo comma, e 101, secondo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Proponendo d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma, 22 secondo e terzo comma, della legge 27 dicembre 1977 n. 968; 1, secondo comma; 12 primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma; 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma; 22, primo, secondo, settimo e nono comma, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nella parte in cui consentono l'esercizio della caccia da parte di soggetti privati, previo rilascio di licenza di porto di fucile per uso di caccia a seguito di abilitazione regionale, in assenza di alcun fine di utilità sociale; ovvero, e comunque, nella parte in cui non prevedono limitazione al numero massimo dei soggetti così abilitati, in ambito nazionale né locale; in riferimento agli artt. 2; 3, primo e secondo comma; 9, primo e secondo comma; 10, primo comma; 11, secondo inciso; 32, primo comma; 30, primo comma; 33, primo comma; 41 secondo e terzo comma; 42, secondo comma; 44 primo comma; 101, secondo comma, della Costituzione;

OSSERVA

1. — Gabrieli Leopoldo è stato citato a giudizio per rispondere della imputazione di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, del c.p., per avere abbattuto un esemplare di gallo cedrone, specie nei cui confronti la caccia — sebbene prevista dall'art. 12 della legge n. 968/1977 e dall'art. 12 della legge regione Veneto 11 agosto 1989, n. 31, vigenti all'epoca del fatto — doveva considerarsi non consentita, nel territorio della riserva comunale alpina di Enego, in forza del piano di abbattimento in vigore dal 15 settembre 1991, approvato con delibera di giunta della comunità montana dell'altopiano dei sette comuni, n. 232 dell'11 settembre 1991, al quale espressamente rinviano le norme generali recate dal calendario venatorio per le r.c.a. 1991, deliberato dal medesimo organo con provvedimenti nn. 146 del 12 giugno 1991 e 191 del 22 agosto 1991. Venendo il dibattimento differito nelle norme della pubblicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'imputato ha proposto domanda di oblazione ai sensi dell'art. 162 c.p., dal momento che il fatto, qualificato come furto nella imputazione, risulta punito con la sola ammenda dall'art. 30, primo comma, lett. g), della legge stessa, del quale il terzo comma soggiunge che, nei casi di cui al primo comma non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale. In osservanza della regola dettata dall'art. 2, terzo comma, del c.p., il pretore è tenuto, conseguentemente, a liquidare la somma dovuta per l'oblazione, sospendendo il dibattimento, e, per effetto del versamento, a dichiarare l'estenzione del nuovo reato contravvenzionale, così sostituendo la definizione giuridica del fatto enunciata nell'imputazione.

2. — La rilevanza della questione discende dalla considerazione che l'imputato è munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, rilasciata ai sensi degli artt. 8, sesto comma, 21 e 22 della legge n. 968/1977, abrogata dall'art. 37 della legge n. 157/1992. Quest'ultima, introducendo sanzioni penali (art. 30) e, rispettivamente, amministrative (art. 31) per una serie di illeciti connessi alla tutela della fauna, e disponendo che, nei corrispondenti casi, non si esplicano gli articoli del codice penale, ivi indicati, non contempla, fra le attività vietate, la condotta di chi esercita la

caccia in assenza di provvedimento autorizzativo — ora definito di «concessione» dall'art. 12, primo comma — ovvero della licenza di porto di fucile per uso di caccia, oppure della previa abilitazione regionale (art. 12, ottavo e dodicesimo comma, 22 primo e secondo comma): a differenza di quanto prevedeva l'art. 31, lett. a) e, rispettivamente, lett. g), della legge abrogata. Da ciò, pare desumersi l'univoca volontà del legislatore che la cennata condotta resti soggetta, appunto, alle sanzioni stabilite per il furto: in adesione ad un orientamento giurisprudenziale che — anche in riferimento alle ulteriori violazioni descritte nelle disposizioni citate — si avviava a divenire consolidato (fra le più recenti: Cass., 24 febbraio 1989, Beggini; 17 aprile 1989, Maschio; 24 gennaio 1989, Giacomozzi; 28 giugno 1989, Valuzzo; 6 febbraio 1989, Bernacchi; Contra: 17 gennaio 1989, Lepri).

Dalla titolarità di siffatti provvedimenti consegue, perciò, l'esclusione della fattispecie del c.d. furto venatorio.

Il pretore è indotto a prospettare la questione di legittimità sia delle norme previgenti che sopravvenute: delle une, perché con esse vanno raffrontati i presupposti di validità degli atti amministrativi conseguiti dall'imputato; delle altre, perché l'eventuale riconoscimento della incostituzionalità delle prime potrebbe, diversamente, restare privo di conseguenze in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, attesa la retroattività della nuova disciplina, nella parte favorevole all'imputato, e la sua idoneità a convalidare gli effetti dei provvedimenti anteriori; e, quindi, del pari assume rilevanza ai fini della decisione, nei termini che codesta ecc.ma Corte ha già chiarito, e saranno ricordati in appostita sede.

3. — Nel sistema della legge abrogata, riconosciuta recare una riforma economico sociale (sentenza n. 1002/1988), alle solenni affermazioni dell'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato dell'apprestamento della tutela nell'interesse della comunità nazionale e del relativo oggetto, del divieto di uccellazione (artt. 1, 2 e 3), seguiva una serie di disposizioni — segnatamente quelle impugnate — che contraddicevano o, almeno, non presentavano rigorosa corrispondenza (sentenza n. 63/1990) nelle regole generali.

A tacere dell'esuberanza dell'elenco delle specie cacciabili, le regole predette e le esigenze rappresentate, in via di principio, dall'art. 8, primo comma, venivano frustrate dal numero aperto di coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, fossero muniti di licenza e di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (art. 8, sesto comma), nonché di un tesserino rilasciato dalla regione (nono comma) a seguito di abilitazione (art. 21) e di apposito esame (art. 22), dai quali derivava la facoltà di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale (art. 8, ottavo comma) e, correlativamente, l'appartenenza della fauna selvatica, abbattuta nel rispetto delle norme, a colui che l'aveva cacciata (art. 8, quinto comma).

La nuova legge reca affermazioni di principio non dissimili (artt. 1, primo comma, 2, primo e terzo comma); tuttavia, l'impianto generale non si discosta nella sostanza dalla disciplina previgente. In particolare, la pianificazione faunistico-venatoria, di cui agli artt. 9 e 10, comportante una destinazione differenziata del territorio, non rappresenta una reale novità rispetto ai piani regolatori disciplinati dalla legge abrogata; salvo introdurre la predeterminazione di criteri, ad opera dell'autorità statale, perché la programmazione sia basata «anche» sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi «anche» mediante modalità omogenee di rivelazione e di censimento (art. 10, undicesimo comma).

Ma, soltanto a partire dalla stagione venatoria 1995-96, è previsto che i calendari venatori delle province indichino le zone dove l'attività di prelievo è consentita in forma programmata (art. 14, sedicesimo comma), in base alla ripartizione che sarà operata dalle regioni (primo comma); e solo nella stagione 1994-95 l'art. 36, quinto comma, prevede la piena attuazione della legge, previa adozione degli atti di rispettiva competenza da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione, entro i termini che saranno fissati dal Ministro dell'agricoltura.

Il complesso di queste disposizioni (in particolare, gli artt. 10, undicesimo comma, e 14 undicesimo comma) implica l'ammissione dell'insufficienza delle conoscenze faunistiche per l'Italia, e della mancanza di dati di censimento accurato e completo della grande maggioranza delle specie di selvatici (Annuario europeo dell'ambiente, Varese 1986, p. 288 e 297).

Nondimeno, rimane aperto il numero di coloro che possono conseguire la «concessione» per lo svolgimento dell'attività venatoria (art. 12, primo comma), ed estesa al territorio nazionale la validità della licenza (undicesimo comma); viene fatta salva la possibilità di accedere ad ambiti o comprensori ulteriori ma quello determinato in base alle emanande norme regionali, anche compresi in un regione diversa da quella di residenza (art. 14, quinto comma), nonostante la prevista opzione, entro il 30 novembre 1993 (sesto comma), per una delle forme di caccia indicate nell'art. 12, quinto comma.

Né l'opzione comporta un numero chiuso, sia pure in ambito locale. Infatti, sulla base dei dati censuari e scaduto il termine predetto, il Ministero comincerà (entro il 1° marzo 1994) gli indici di densità venatoria minima (non massima) per ogni ambito territoriale di caccia (art. 14, settimo comma), dei quali non potranno risultare inferiori

quelli previsti dal piano faunistico-venatorio e dal regolamento di attuazione, approvandi dalle regioni; restando in facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di ammettere un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento (ottavo comma).

All'impossibilità di apprestare piani di intervento tecnicamente corretti, in mancanza delle cennate conoscenze del patrimonio faunistico, si aggiunge così quella di assicurare la pratica attuazione, a causa dell'inesistenza di un numero chiuso di cacciatori, in ambito sia nazionale che locale: atteso che la nuova disciplina prevede la fissazione di indici di densità venatoria minimi, e superabili, per di più, ad opera della programmazione regionale e, ulteriormente, degli organi di gestione, ma non riducibili. È lecito paventare che l'attuale normativa, ancor più della previgente, conduca a dilapidare il capitale costituito dalla fauna selvatica, ben al di là della fruizione dei soli interessi.

4. — Essendo assicurato dall'art. 11 della legge abrogata — e dal parallelo art. 18 di quella sopravvenuta — «... l'oggetto minimo inderogabile della protezione che lo Stato, anche in adempimento di obblighi assunti in sede internazionale e comunitaria, ha ritenuto di dover offrire al proprio patrimonio faunistico» (sentenze nn. 1002/1988 e 577/1990), il pretore prospetta il dubbio che appunto il carattere minimale di questa tutela ne riveli l'inadeguatezza al rispetto dei principi costituzionali stabiliti negli artt. 9 e 32.

Invero, la fauna «... rientra fra i beni la cui tutela costituisce elemento essenziale di un sistema istituzionale di protezione della natura ...» (sentenza n. 1029/1988); comprendendo il bene ambientale, tra l'altro, «... la esistenza e la preservazione... di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni... Ne deriva la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente o collettivamente», in funzione della «... salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona e interesse fondamentale della collettività» (sentenza n. 210/1987): in una prospettiva non lontana dal riconoscimento di un «diritto all'ambiente salubre» (Cass., sez. un. civ., 6 ottobre 1979 n. 5172).

Il pretore rammenta che fu riconosciuta infondata la questione di legittimità dell'art. 842, primo comma, c.c., in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione (sentenza n. 57/1976): venne allora in esame il conflitto fra il diritto di proprietà e l'esercizio della caccia, il quale fu definito «non privo di positivo rilievo»; senonché, a differenza dei precetti ivi considerati, l'art. 9, secondo comma, della Costituzione «... erige il valore estetico-culturale riferito (anche) alla forma del territorio a valore primario dell'ordinamento... (cfr. sentenze di questa Corte n. 94/1985 e n. 359/1985), cioè come insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro» (sentenza n. 151/1986).

Sembra al pretore che tanto la precedente quanto la nuova legge compromettano la tutela di detto valore con interessi di natura ben differente, di rango inferiore e, comunque, non costituzionalmente garantiti: e ciò per il solo fatto che, attraverso le disposizioni impugnate, prevedono la possibilità per qualunque soggetto privato, sia pure subordinatamente all'esistenza di requisiti soggettivi e all'accertamento di doti attitudinali, di esercitare la caccia. Tale situazione rimane sospetta di illegittimità anche nell'ipotesi di conoscenze faunistiche adeguate — e tuttora mancanti — la disponibilità delle quali non consentirebbe, ad ogni modo, una seria programmazione, fino a tanto che chiunque possa chiedere ed ottenere la concessione già menzionata.

Solo per inciso, l'assenza di siffatte conoscenze rivela che l'inclusione dell'una o dell'altra specie di selvatici nell'elenco di quelle cacciabili, già recato dall'art. 11, secondo comma, legge previgente, ed ora dall'art. 18 della sopravvenuta, non risponda ad alcuna rigorosa ponderazione scientifica né, tanto meno, di pubblico interesse: il che supera ed assorbe la questione di legittimità del solo terzo comma, dell'art. 11 della legge citata, esaminata, in una differente prospettazione, da codesta Corte (sentenza n. 278/1988).

Pare agevole concludere che né l'una né l'altra legge apprestano «... una tutela del paesaggio improntata a integrità e globalità...», quale ritenuta «... aderente al precetto dell'art. 9 della Costituzione» (sentenza n. 151/1986).

La compromissione degli equilibri ambientali, quale prevedibile effetto dell'una e dell'altra disciplina, è foriera di risultati nocivi alla salute dell'uomo, in quanto parte inscindibile dell'assetto della natura: la relativa, precisa prognosi si presenta difficile proprio in mancanza di cognizioni adeguate, la quale per sé dovrebbe indurre alla più attenta conservazione di tutto il patrimonio faunistico esistente, salvo limitati interventi riequilibratrici.

È certo, frattanto, che l'esercizio venatorio, da parte di un numero sempre più esteso di persone, comporta una grave limitazione delle possibilità ricreative della maggioranza: la quale vede impedita, o grandemente limitata, la fruizione dell'ambiente, in termini di godimento delle componenti naturali, dal massiccio impiego di armi di notevole potenzialità offensiva (artt. 9 della legge abrogata e 13 della legge vigente) nelle zone del territorio nazionale non urbanizzate, e perciò aperte al soggiorno ed intrattenimento per svago o riposo: impiego che prima, e indipendentemente dalla conseguenza dell'alterazione degli equilibri naturali, costituisce attentato alla tranquillità e

alla serenità degli altri utenti dei luoghi meno antropizzati; e, per se solo, comprime il bene della salute, intesa non nel superato significato di assenza di stati patologici oggettivamente diagnosticabili, ma nella moderna dimensione positiva di completo, generale ed equilibrato benessere fisico e psichico. Questo bene richiede la preservazione «... delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie...»; e la sua difesa «... può e deve avvenire anche indipendentemente da ogni intervento dell'autorità amministrativa e persino contro di essa» (Cass., sez. un., cit.).

5. — La descritta disciplina dell'abilitazione all'esercizio venatorio lede il diritto alla sicurezza, garantito dall'art. 5, primo comma, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, adottata a Roma il 4 novembre 1950, della quale è stata autorizzata la ratifica con legge 4 agosto 1955, n. 848, e compreso nel novero di cui all'art. 2 della Costituzione. Non pare dubbio che, prevedendo l'uso di armi da fuoco, in luoghi pubblici e privati, da parte di una pluralità indeterminata e, di fatto, esorbitante di persone — anche prescindendo dalle negative implicazioni sociali della diffusione della detenzione e del porto relativi (cfr. art. 37, secondo comma, della legge vigente) — la normativa sopravvenuta, al pari di quella precedente, ponga a repentaglio la vita e l'incolumità dei terzi. Circa la pericolosità di tale esercizio, codesta Corte si è ripetutamente pronunciata, giustificando l'accentuata pubblicizzazione del settore (sentenza n. 69/1962) e l'onere dell'assicurazione (sentenza n. 124/1969), sicché non occorre diffondersi.

Rinviano l'esame del valore della norma pattizia nell'ordinamento interno, «... non si tratta di dischiudere la sfera dell'art. 2 della Costituzione a situazioni soggettive che il testo fondamentale manca di prevedere» (sentenza n. 132/1985). In realtà, «Nel nostro ordinamento la integrità personale è configurabile come "fondamentale diritto dell'individuo", con la prescrizione del dovere della Repubblica di tutelarla (cfr. art. 32 della Costituzione), nonché col riconoscimento della sua "inviolabilità" ai sensi dell'art. 2 della Costituzione (cfr. sentenza n. 132/1985)» (sentenza n. 319/1989). La sicurezza, identificata nella integrità della persona, riceve protezione da ulteriori precetti costituzionali, quale l'art. 41, secondo comma, che ne annovera la lesione fra i limiti all'iniziativa economica privata, ai quali corrispondono altrettanti fondamenti (ord. n. 105/1989).

Diversamente da taluna decisione di segno dubitativo (per es., sentenza n. 226/1983), il riconoscimento della inviolabilità assicura una tutela costituzionale rafforzata rispetto ad altre situazioni soggettive, pur esse considerate nel testo fondamentale: «Il trasparente riferimento all'art. 2 della Costituzione... esplicita ancor meglio peraltro sia il contenuto che il tipo della protezione» (Cass., sez. un., cit.). Perciò, codesta Corte, pur riconoscendo l'utilità sociale dell'iniziativa economica connessa con il traffico aereo, conclude che la mancata copertura del ristoro integrale del danno alla persona «... lede la garanzia eretta dall'art. 2 della Costituzione a presidio inviolabile della persona» (sentenza n. 132/1985).

Senonché, ricordando che la caccia «... non è più un mezzo per soddisfare necessità alimentari, e nemmeno di regola un'attività professionale, ma un puro esercizio sportivo...» (sentenza n. 93/1973), così da esulare dalla nozione dell'iniziativa economica: è lecito chiedersi se il contrasto di tale attività con l'utilità sociale, e la sua attitudine a recare danno alla sicurezza, siano neutralizzati dalla semplice copertura assicurativa, oppure debbano condurre al radicale divieto del relativo svolgimento, in ottemperanza all'art. 41, secondo comma, della Costituzione.

Anche la congiunzione della tutela del paesaggio con quella del territorio, per un verso, e di questa con la protezione della salute per l'altro, già individuata dalla Cassazione (sez. un., cit.; sez. IV pen., ord. 9 marzo 1977 e 6 giugno 1977), è stata affermata da codesta Corte: «La normativa impugnata, invero, proprio per l'estensione e la correlativa intensità dell'intervento protettivo... introduce una tutela del paesaggio improntata a integrità e globalità, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale» (sentenza n. 151/1986). «L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un *habitat* naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 della Costituzione), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto» (sentenza n. 641/1987).

Essendo ricompensato nell'utilità sociale il fine di tutela delle bellezze naturali (sentenza n. 9/1973), non assumono — da opposta angolazione — rilievo costituzionale le conseguenze che, dalla soppressione della caccia, possono derivare sulla occupazione e sull'indotto, segnatamente legati alla fabbricazione di armi e munizioni: atteso che il diritto al lavoro non identifica un interesse, pure costituzionalmente protetto, all'intangibilità di ogni situazione che sia presupposto della conservazione del posto di lavoro (sentenze n. 45/1965, 194/1970, 174/1971, 9/1973).

Peraltro, la questione non è prospettabile in riferimento limitato agli ambiti sottoposti a vincolo nell'interesse paesaggistico, per effetto di provvedimenti amministrativi ovvero dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431; sebbene, dal carattere di grande riforma economico-sociale di quest'ultima, emerga una valutazione d'infondatezza ancor meno manifesta che con riguardo al restante territorio nazionale. Ma i diritti inviolabili non possono venire confinati a detti ambiti, perché spetta allo Stato il compito di dettare le norme che assicurano l'uniformità delle condizioni igieniche e le garanzie di salute nell'intero territorio nazionale (sentenze nn. 305, 306 e 800 del 1988).

6. — Le disposizioni impugnate non sembrano informate al principio di eguaglianza sostanziale dei cittadini, in quanto consentono ad una minoranza — sebbene numerosa — selezionata dalla maggiore disponibilità finanziaria (quale rivelano la destinazione di mezzi all'acquisto degli strumenti di caccia ed al pagamento dei corrispettivi per l'esercizio di questa — non assimilabili ad imposizioni tributarie in senso proprio: sentenza n. 148/1979 — nonché la possibilità di dedicarvi fino a tre giornate della settimana lavorativa in periodo non feriale: art. 18, quinto comma, della legge vigente), di sottrarre al territorio, in vista di un'attività meramente ludica o asseritamente sportiva, le risorse faunistiche, con pregiudizio per l'interesse economico alla relativa gestione da parte della collettività.

Per questa via, pare frustrata l'aspettativa della rimozione di ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica e sociale del Paese: in una fase, quale la programmazione dell'uso delle risorse ambientali, certo meno importante, ad esempio, della soddisfazione dell'esigenza di alloggio per i meno abbienti (esaminata da sentenza n. 193/1976).

7. — Le norme in discussione paiono ostacolare — lungi dall'assicurare — la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, quale compito attribuito alla Repubblica dal primo comma dell'art. 9 della Costituzione: della cultura, alla quale appartiene la insopprimibile affermazione della tutela dell'ambiente, anche nella dimensione sovranazionale; della ricerca scientifica che, a causa della caccia, vede rapidamente e inesorabilmente annientare uno degli oggetti non secondari: la fauna selvatica.

È appena il caso di notare che non si discute della legittimità del divieto — desumibile dall'art. 842, primo comma, del c.c. — di accedere a fondi di proprietà privata anche non recitanti, e pure per svolgervi attività artistico culturali (sentenza n. 57/1976). Con la ricerca scientifica sul campo, legittimabile attraverso il consenso del proprietario del fondo, o compatibile con l'uso pubblico dell'area, entra in conflitto, ostacolandola o precludendola, direttamente la pratica venatoria: in prima approssimazione, mediante l'imponente disturbo recato ai selvatici; in seconda, e definitiva, rischiando di provocare la rarefazione o l'estinzione di specie, dalle quali risulteranno falsati o impediti i risultati della ricerca.

8. — In ragione dell'ammissione di un numero non predeterminato i soggetti privati all'esercizio della caccia, le disposizioni impugnate sono sospette di non conformare l'ordinamento giuridico alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

Dichiarando l'ammissibilità del referendum abrogativo di numerose disposizioni della legge previgente, nonché dell'art. 842, primo e secondo comma, del c.c., codesta Corte aveva già fugato il dubbio che l'eventuale abrogazione implicasse violazione di obblighi internazionalmente assunti; chiarendo, anzi, che la richiesta referendaria si muoveva nella stessa direzione della normativa internazionale e comunitaria (sentenza n. 63/1990). In tale decisione potrebbe, quindi, già rinvenirsi la risposta negativa al quesito della compatibilità della vigente legislazione in materia venatoria con norme recepite dall'art. 10, primo comma, della Costituzione.

È pur vero che «l'art. 10, primo comma, della Costituzione, prevede l'adattamento automatico del nostro ordinamento solo per le norme del diritto internazionale consuetudinarie materiali ed escluse dalla sfera della sua applicazione i trattati...» (da ult., sentenza n. 323/1989 e 496/1991). Nondimeno, la regola della immunità dell'agente diplomatico dalla giurisdizione civile dello stato accreditatario, è stata riconosciuta appartenere al primo tipo, cosicché le norme pattizie, che pure la prevedono, devono considerarsi meramente ricognitive di quelle generalmente riconosciute (sentenza n. 48/1979).

Sembra, in questa prospettiva, non appagante escludere dalla previsione del precetto costituzionale una determinata regola, perché — o solo perché (sentenza n. 48/1967) — recepita in uno o più trattati: senza verificare se, nei singoli casi, la funzione della norma pattizia sia ricognitiva di una regola internazionale consuetudinaria, e risponda al fine di obbligare alla relativa osservanza gli Stati firmatari privi, a differenza del nostro, di una previsione costituzionale di adattamento automatico.

Per altro verso, il secondo comma, dell'art. 10, in forza del quale la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali, non pare rivelatore della volontà del Costituente di sottrarre il legislatore all'osservanza delle stesse norme e trattasi, in sede di disciplina dei diritti fondamentali del cittadino.

Ove neppure presentassero funzione ricognitiva, talune norme pattizie potrebbero assumere il più limitato significato di regole costituenti espressione di civiltà giuridica; accolto negli ordinamenti democratici fondati sulla sovranità popolare (sentenza n. 50/1989, in riferimento all'art. 6 della citata convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo); ovvero idonee a definire il contenuto e la tutela dei diritti inviolabili protetti dall'art. 2 della Costituzione (sentenza n. 404/1988, in riferimento all'art. 25 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata a New York il 10 dicembre 1948).

Il diritto alla sicurezza, garantito dall'art. 5 della ricordata convenzione, e, peraltro, già identificato nel fondamentale diritto previsto dall'art. 32 della Costituzione, oltre che connotato dalla inviolabilità (sentenze nn. 132/1985 e 319/1989), segnatamente intesa come immunità ad opera dell'iniziativa economica privata, in forza dell'art. 41, secondo comma, della Costituzione: — che annovera diritti fondamentali a sua volta (ordinanza n. 105/1989) — proprio dalle convenzioni internazionali in materia di tutela dell'ambiente, attesa la stretta interdipendenza di questo valore con la salute, riceve significative definizioni di contenuto.

Assumono particolare rilievo le seguenti enunciazioni:

1) il patrimonio culturale e naturale va conservato (convezione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, dichiarata esecutiva con legge 6 aprile 1977, n. 184, preambolo);

2) la flora e la fauna selvatiche costituiscono un elemento insostituibile dei sistemi naturali (convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979, dichiarata esecutiva con legge 25 gennaio 1983, n. 42, preambolo; convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, dichiarata esecutiva con legge 19 dicembre 1975 n. 874, preambolo); e, di conseguenza, vanno a loro volta conservate (convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, art. 1, primo comma, dichiarata esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503; convenzione Washington, cit.); in particolare, tutti gli uccelli devono, in linea di massima, essere protetti (convenzione per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, dichiarata esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, preambolo); parallelamente, gli Stati membri della CEE adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico (direttiva CEE del consiglio, n. 79.409 del 2 aprile 1979, art. 5);

3) in funzione della conservazione, incombente in primo luogo allo Stato contraente, ma che richiede la cooperazione internazionale (convenzione di Parigi del 1972, cit., art. 4), devono essere promossi programmi di informazione e di educazione, per rafforzare il rispetto e il legame dei popoli verso il patrimonio culturale e naturale (ivi, art. 27), nonché per persuadere della necessità di conservare le specie di flora e fauna selvatiche ed i loro *habitats* (convenzione di Berna, cit., art. 3); in particolare, va promossa l'educazione dei bambini e dell'opinione pubblica per convincerli della necessità di preservare e proteggere gli uccelli (convenzione di Parigi del 1950, cit., art. 10).

A siffatte regole sono sicuramente rimaste indifferenti, nell'impianto generale e nelle singole disposizioni, le leggi commentate: delle quali la recentissima, pur affermando di recepire la citata direttiva e le successive in materia, nonché di dare attuazione alle convenzioni di Parigi, da ult. cit., e di Berna (art. 1, quarto comma), non instaura affatto un regime generale di protezione dell'avifauna, nè, tanto meno, introduce programmi educativi nei sensi indicati.

Seppure estranee all'ambito di recepimento previsto dall'art. 10 della Costituzione, le dette regole contribuiscono a definire l'«oggetto minimo inderogabile» indicato da codesta Corte, appunto in riferimento alle convenzioni di Berna e di Bonn, «...nella consapevolezza che “flora e fauna selvatica costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico e intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future”, dato “il ruolo fondamentale della flora e della fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici” (sentenza n. 1002/1988)».

Si ritiene, perciò, necessitato l'esame di compatibilità delle norme impugnate, se non con il precetto di cui all'art. 10, ancora, e per altro profilo, con il principio della inviolabilità del diritto alla salute, in quanto assicurato (fra l'altro) dalla tutela del patrimonio faunistico, voluta dalle regole internazionali; cui non si oppongono disposizioni derogatorie, contenute nelle convenzioni stesse le quali autorizzano addirittura una più rigorosa disciplina (sent. n. 63/1990; direttiva Cee, cit., art. 14; convenzione Berna, art. 12; convenzione Bonn, art. XII, terzo comma; convenzione Washington, art. XIV, primo comma).

9. — Ricorre il dubbio di legittimità anche in riferimento all'art. 11 della Costituzione. La protezione ambientale «... costituisce uno degli scopi essenziali della Comunità» (Corte di giustizia Cee, sentenza 7 febbraio 1985, causa n. 240/1983, raccolta 1985, p. 539). Inoltre, gli artt. 130r, 130s, e 130t dell'Atto unico europeo, recante modifiche ai tre trattati istitutivi delle Comunità europee, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, del quale è stata autorizzata la ratifica con legge 23 dicembre 1986 n. 909, riguardano — come nota autorevole dottrina — specificamente l'ambiente considerato come essenziale componente delle politiche comunitarie, che va trattato in modo globale al fine di garantire uno sviluppo armonico dei Paesi membri.

Ciò posto, la Corte di giustizia dichiarò che alcune disposizioni della legge n. 968/1977 non rispettavano la direttiva dianzi richiamata (sentenza 8 luglio 1987, causa 262/1985). Ma vengono in considerazione, altresì, le convenzioni di Washington, di Bonn e di Berna, negoziate in proprio dalla Cee, essendo stata la prima trasfusa nel reg. 3 dicembre 1982, n. 3626, e le altre accolte nelle dec. 82/1972, del 3 dicembre 1981 e 827/461 del 24 giugno 1982, con la conseguente entrata in vigore nelle date rispettive del 31 dicembre 1979, 1º settembre 1982 e 1º novembre 1983.

A seguito del loro ingresso nell'ordinamento comunitario, vengono, precipuamente, in considerazione l'allegato terzo della convenzione di Berna, comprendente, fra le specie di uccelli protette, tutte quelle non contemplate nel secondo («specie rigorosamente protette»), ad eccezione di sole undici espressamente indicate; l'art. 7, che impone alle parti contraenti di regolamentare lo sfruttamento di dette specie in modo da non comprometterne la sopravvivenza; l'art. 2, che obbliga all'adozione delle «misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale»; l'art. 8, che prescrive di vietare «il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati nell'allegato quarto».

L'art. II della convenzione di Bonn prevede l'impegno ad adottare, in relazione «... alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole, ... singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro *habitat*», e quelle «... per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata»; altresì, lo sforzo «... di concludere "accordi" sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'allegato secondo». Tali accordi, secondo l'art. V, quinto comma, lett. j), dovrebbero, in particolare, prevedere «misure, basate su principi ecologici ben fondati, miranti ad esercitare un'azione di controllo e gestione dei prelievi effettuati sulla specie migratrice interessata». D'altronde, non trovano riscontro nella situazione nazionale «... i fabbisogni di coloro che utilizzano...» una specie compresa nell'allegato I, «... nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza», considerati nell'art. III, quinto comma, lett. c).

È poi vero che l'art. 7, n. 1), della direttiva più volte citata consente che le specie elencate nell'allegato secondo siano oggetto di caccia nel quadro della legislazione nazionale; ma impegna pure gli Stati membri a fare in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione; nonché ad accertarsi (n. 4) che l'attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate, e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime e, in particolare, delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'art. 2.

Sono misure, impegni e principi che, seppure, all'apparenza, considerati in taluna delle disposizioni delle leggi in commento, vengono traditi in blocco dal criterio del numero aperto di cacciatori, al quale sono informate entrambe; e ciò, soprattutto nella perdurante insufficienza — più volte sottolineata — delle conoscenze faunistiche, e nell'assenza di dati di censimento per la quasi totalità delle specie cacciabili: situazione della quale il legislatore del 1992 si mostra consapevole, al punto da prevedere una sorta di moratoria, in vista dell'esercizio dell'attività venatoria in forma programmata, e così della piena attuazione della legge, nella stagione 1994-95 (art. 36, quinto comma) o 1995-96 (art. 14, sedicesimo comma). È certo, però, che la programmazione seria di qualunque attività esige che sia definito, o almeno preventivabile, il numero di coloro che saranno ammessi a praticarla, sia a livello nazionale che nei singoli ambiti territoriali.

Solo di passaggio, la nuova legge — non diversamente dalla precedente — si pone anche per altri profili in vistoso contrasto con le norme comunitarie che dichiara di attuare: considerando cacciabili quarantasei specie di uccelli (art. 18), a fronte delle trentatre indicate, per l'Italia, dall'allegato secondo della direttiva 79/409; ed elencando, dello stesso ordine, come particolarmente protette settantasette specie (art. 2), di contro alle centosettantacinque incluse nell'allegato primo della stessa direttiva, come sostituito, prima, dalla direttiva della commissione 85/411 e, quindi, da quella 91/244 dello stesso organo.

È appena il caso di avvertire che, fra le esigenze ricreative, richiamate dall'art. 2 della convenzione di Berna, e — in un contesto pressoché identico — dall'art. 2 della direttiva più volte citata, non è annoverabile il puro e semplice esercizio della caccia: sia perché la seconda di dette disposizioni non costituisce «... una deroga autonoma al regime generale di protezione...» (Corte di giustizia CEE, 8 luglio 1987, cit.); sia considerando che «... la deroga deve basarsi su almeno uno dei motivi elencati in modo limitativo all'art. 9, n. 1, lettere a), b) e c)», (*idem*), fra i quali non è compresa la generica «ricreazione», né, specificamente, la caccia, bensì il fine di «... consentire in determinate condizioni e sotto stretto controllo la cattura, la detenzione e l'impiego misurato di determinati uccelli in piccole quantità» (art. cit., lett. c). Tant'è che il Governo italiano, nella ricordata causa, neppure addusse la giustificazione di presunte esigenze ricreative, ma soltanto della nocività di alcune specie, peraltro ritenuta infondata dalla Corte.

Alla prevedibile obiezione che le direttive e le convenzioni commentate non rechino regole puntuali, contrastanti con le disposizioni impugnate, è dato replicare che «... anche gli obblighi internazionali dello Stato, per la cui operatività è necessario il complemento di una normazione interna, sono parametri di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi emanate dalle regioni nelle materie in cui tali obblighi incidono» (sentenze n. 124/1990, 30/1959, 40/1963, 21/1968 e 182/1976); e, dunque, delle stesse leggi quadro nazionali, particolarmente in quanto assunti nell'ordine comunitario e concorrenti a definire l'oggetto minimo inderogabile più volte richiamato.

Viene in considerazione il potere dovere del giudice di assicurare la piena e continua osservanza dei regolamenti comunitari, senza tenere conto delle leggi nazionali, anteriori o successive, eventualmente confliggenti (sentenze nn. 47 e 48 del 1985 e 170/1984); e lo stesso principio vale per le sentenze interpretative della Corte di giustizia (sentenza n. 113/1985), ovvero rese in giudizio di condanna (sentenza n. 389/1989), nonché per le direttive, nei rapporti fra gli Stati membri e i privati, quando contengano disposizioni precettive (sentenza n. 182/1976). La Corte della CEE ha chiarito che le direttive possono essere utilmente invocate dai privati a sostegno di pretese, quando il relativo contenuto si presenti incondizionato e sufficientemente preciso (sentenza 26 febbraio 1986, causa n. 152/1984; 22 settembre 1983, causa n. 271/1982; 19 gennaio 1982, causa n. 8/1981); ben potendo, allo scopo, essere fatte valere quelle disposizioni che, tenuto conto del loro specifico oggetto, sono atte ad essere isolate dal contesto ed applicate come tali (19 gennaio 1982, cit.), pure nel caso che siano state recepite in modo inadeguato, con conseguente obbligo dell'a.g. e della p.a. di disapplicare le norme interne (sentenza 22 giugno 1989, causa n. 103/1988). L'ultimo principio, in riferimento alle disposizioni comunitarie aventi efficacia diretta, è stato accolto anche da codesta Corte (sentenza n. 389/1989); la quale aveva, d'altronde, chiarito che la responsabilità dello Stato per l'adempimento di una direttiva «... molto specifica e dettagliata, in gran parte precettiva...», ne giustifica l'interesse «... all'emanazione e all'attuazione delle norme di diritto interno onde la operatività di uno dei limiti all'autonomia delle regioni e delle province» (sentenza n. 210/1987).

Senonché, la Corte di giustizia ha avvertito che una direttiva non può creare obblighi a carico di un singolo, né nei confronti di altri privati né, a maggior ragione, nei confronti dello Stato; e neppure può avere l'efficacia, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni (sentenza 11 giugno 1987, causa n. 14/1986); ma la Corte stessa, d'altra parte, non è competente, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 177 del trattato CEE, a statuire sulla compatibilità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario (sezione terza, 22 settembre 1988, causa n. 228/1987; 26 febbraio 1986, cit.).

Attesa l'incidenza della direttiva nella sfera della perseguibilità penale, non resterebbe al giudice nazionale che prendere atto dell'irriducibile contrasto delle disposizioni sufficientemente precise, in essa contenute, con norme interne, non disponendo del potere di investire del quesito la Corte di giustizia: se non soccorresse, nell'ordinamento italiano, l'intervento del giudice delle leggi, non contrastato ed anzi necessario dall'art. 11 della Costituzione, per sopperire all'inadempienza del legislatore, mediante una pronuncia che assicuri l'attuazione delle disposizioni suddette.

Per inciso, anche la disapplicazione di norme nazionali, in presenza di disposizioni comunitarie direttamente applicabili, lascia salva «... l'esigenza che gli Stati membri apportino le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie» (sentenza n. 389/1989).

L'intervento di codesta Corte è reso tanto più pressante dal rilievo che le direttive in materia di protezione della fauna selvatica non figurano negli elenchi allegati alle leggi 9 febbraio 1982, n. 42, 16 aprile 1987, n. 183, 29 dicembre 1990, n. 428 e 19 febbraio 1992, n. 142, e perciò non sono comprese tra quelle di cui è prevista l'attuazione nell'ordinamento interno; mentre, per le ragioni esposte, la recente legge, recante le disposizioni impugnate, nonostante la dichiarazione d'intenti contenuta nell'art. 1, quarto comma, contraddice, più che assicurare, ancorché in modo inadeguato, il recepimento delle direttive ricordate.

A tale risultato non si rinvergono ostacoli di principio. All'ingresso delle regole comunitarie nella normativa sulla caccia, non si oppone la riserva di legge (statale) in materia penale. Difatti, con il venir meno del regime della concessione per l'esercizio della caccia da parte di privati, ovvero con una pronuncia che dichiari l'illegittimità del numero aperto dei cacciatori, riprenderebbe la massima estensione il principio dell'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato, dal quale la giurisprudenza prevalente della suprema Corte deduce la configurabilità della fattispecie del furto: indirizzo al quale il pretore, confortato da codesta Corte (sentenza n. 97/1987), incondizionatamente aderisce.

Continuerebbe, cioè, ad applicarsi, nei confronti dell'agente privo di concessione o di abilitazione regionale, un precetto penale già esistente e compiutamente delineato nel diritto comune: non diversamente da quanto avveniva, in forza dell'art. 11, ultimo comma, della legge abrogata, per effetto di modifiche, riduttive dell'elenco delle specie cacciabili, apportate con decreto governativo; mentre l'esercizio del potere previsto dall'art. 18, terzo comma, della nuova legge provoca l'estensione del precetto introdotto dall'art. 30, lett. h), di questa; parallelamente, la sfera di punibilità per il primo reato poteva venire ampliata mediante provvedimento regionale, in base all'art. 12, primo comma, della legge previgente (in quanto giustificato solo «... nel senso di un rafforzamento del fine protezionistico...»): sentenza n. 1002/1988), e quella del secondo, attualmente, per effetto della previsione contenuta nell'art. 19, primo comma, della legge in vigore; così come può avvenire, in altri settori normativi, con legge regionale (sentenza n. 210/1972).

Una eventuale pronuncia di accoglimento non esula dai poteri di codesta Corte (sentenza nn. 140/1983 e 124/1990), come sarà ricordato in tema di rilevanza.

10. — Considerando che le direttive comunitarie di contenuto puntuale e incondizionato possono farsi valere giudizialmente dal privato, ove la pubblica amministrazione si sottragga al dovere di disapplicare le norme interne confliggenti (Corte della CEE, 22 giugno 1989; Corte costituzionale, sentenza n. 389/1989); e che le direttive in materia hanno inteso ampliare la tutela dei cennati valori primari, la quale dall'ordinamento interno è stata affidata allo Stato, conferendogli la legittimazione ad agire per il ristoro del danno ambientale (art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349); deriva l'indebita compressione del potere di agire in giudizio, riconosciuto allo Stato amministrazione, dal prospettato inadempimento dell'obbligo di attuare le regole comunitarie da parte dello Stato legislazione; e così, la sospetta lesione sia — per ulteriore profilo — dei precetti corrispondenti a tali valori, sia di quello dettato dall'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Si realizza una situazione inversa, ma parallela, a quella che comporta l'intervento di codesta Corte, secondo la sua giurisprudenza (sentenza n. 183/1973): in luogo dell'accertamento della perdurante compatibilità del trattato di Roma con i diritti inalienabili della persona, questi ultimi vengono posti in discussione dal mancato adeguamento dell'ordinamento interno a regole comunitarie che tutelano valori primari, identificabili nel diritto alla salute e alla sicurezza, spettante al singolo, e nella pretesa alla tutela dell'ambiente, attribuita allo Stato; così da impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del sistema o del nucleo essenziale dei principi contenuti nel trattato, come può avvenire per effetto di statuizioni della legge statale a ciò dirette (sentenza n. 170/1984).

11. — Le ricordate regole internazionali e comunitarie aderiscono a principi costituzionali ulteriori, contenuti nel commentato art. 9, primo comma (promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica), negli artt. 33, primo comma, e 30, primo comma).

La libertà della scienza e del relativo insegnamento si risolverebbe in una lustra, se l'ordinamento non conducesse ad effettività la tutela dei rispettivi campi di attività: e, quindi, essenzialmente la protezione della natura, quale oggetto basilare dell'uno e dell'altro. Si è già osservato quanto la caccia ostacoli la ricerca scientifica, sia nei possibili risultati, attraverso la progressiva rarefazione, fino alla paventata estinzione, di specie, e la conseguente compromissione di equilibri ecologici, altrimenti suscettibili di venire chiariti; sia nella fase dello studio sul campo, posto che il disturbo recato dal cacciatore alla fauna è d'intralcio al ricercatore, il quale sia munito, a differenza dell'altro, e in stretta osservanza della garanzia assicurata dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione, del consenso del proprietario per l'ingresso in fondi non chiusi nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia.

12. — L'attività venatoria è sospetta di ostacolare il diritto e il dovere di educazione dei figli, previsti dall'art. 30, primo comma, della Costituzione. Se si conviene che l'educazione non può volgersi ad impartire principi e insegnamenti di qualsiasi genere, bensì soltanto quelli che sono condivisi o, almeno, non contrastati in un certo momento storico dalla collettività nazionale ed internazionale (perché, altrimenti, si risolverebbe in un'attività antisociale e nella violazione stessa di quel dovere); è giuocoforza constatare che la caccia si pone in conflitto con alcuni di quei principi generalmente condivisi, recando l'implicito, ma non equivocabile, insegnamento che — non per necessità alimentare o di altra natura, ma — per sport, per gioco o per «ricreazione» è lecito, quando non meritorio, uccidere essere viventi.

La regola opposta, cui l'educazione si ispira, emergerà dal commento delle disposizioni in materia di protezione degli animali.

13. — La caccia, che non costituisce esercizio del diritto di proprietà, né espressione di facoltà di questo comprese (sentenze nn. 59/1965 e 153/1971), e neppure di un differente diritto soggettivo (sentenza n. 212/1972), tanto meno, costituzionalmente garantito (sentenze nn. 50/1967, 93/1973 e 219/1974), non qualificabile esattamente come libertà (sentenza n. 148/1979), in difetto di una riserva di legge in materia (sentenza nn. 134/1963), identifica un'attività che è lecita sol perché il legislatore ordinario non reputa di vietarla.

Sembra, perciò, corretto desumere un ulteriore parametro di legittimità dalla considerazione che neppure un diritto soggettivo costituzionalmente garantito, quale quello di proprietà privata, può essere regolamentato senza la previsione di limiti, che ne assicurino la funzione sociale (art. 42, secondo comma, della Costituzione). La stessa funzione sociale pare criterio idoneo a discernere le attività, ricadenti nell'ambito delle generiche libertà individuali, che possono dal legislatore venire consentite, da quelle che viceversa vanno vietate in vista di valori costituzionali, riassumibili nel superiore interesse della collettività.

Il pretore prospetta l'ipotesi che l'esercizio venatorio non solo sia privo di qualunque funzione sociale; ma, addirittura, si ponga in contrasto con gli obiettivi perseguibili da una società moderna.

Ripudiate da codesta Corte le vetuste giustificazioni giusnaturalistiche del diritto civico di caccia (sentenza n. 93/1973), tale attività non può neppure riguardarsi come puro esercizio sportivo.

Codesta Corte dubitò, incidentalmente, della legittimità costituzionale di un ente pubblico a struttura associativa, come la Federazione italiana della caccia, soprattutto in considerazione che essa — sebbene munita di personalità giuridica, a differenza di altre federazioni appartenenti al Coni — non svolgeva attività agonistica, demandata invece alla Federazione del tiro a segno e del tiro a volo, la quale, a differenza di quella solo sportiva, avrebbe potuto giustificare l'obbligatorietà dell'iscrizione (sentenza n. 69/1962).

Ma, riconosciuta la legittimità, per un verso, della perdita — disposta con d.P.R. 23 dicembre 1978 — della personalità giuridica di diritto pubblico di detta Federazione, ormai priva della titolarità di funzioni pubbliche in relazione al d.m. 22 dicembre 1978 (T.a.r. Lazio, sezione prima, 1° ottobre 1986, n. 1376); e, per l'altro, delle disposizioni di legge regionale che hanno stabilito un divieto di carattere generale per l'attività di tiro a volo su ogni specie di animali vivi, assimilabile «... a quella venatoria in senso proprio, cui risulta altresì solitamente collegata in funzione propedeutica o strumentale» (sentenza n. 578/1990): è rivelato estraneo alla caccia sia un ruolo agonistico, perché può non esserne lecita, in ambito regionale, l'attività propedeutica suddetta: sia meramente sportivo, alle cui peculiari doti della lealtà, dell'impegno fisico ed intellettuale, del rispetto e della parità con il competitore, del rispetto dell'ambiente ove la competizione si svolge, ripugna l'uccisione di esseri viventi con mezzi tecnologici soverchianti.

14. — Pur essendo stata vagliata da codesta Corte l'assenza, per la caccia, di garanzie costituzionali, in particolare di quella assicurata all'iniziativa economica privata — essendo attività non qualificabile, almeno di regola, professionale (sentenza n. 93/1973) — non viene meno — ed anzi, risulta valorizzata — l'esigenza del confronto con i limiti stabiliti dall'art. 41, secondo comma, della Costituzione: dei quali, essendo già stati prospettati il contrasto con l'utilità sociale e il danno per la sicurezza, resta da esaminare il pregiudizio alla dignità umana. Con il rispetto di quest'ultimo valore, oltre a ritenere contrastanti attività che comportino umiliazione o sfruttamento dei lavoratori (sentenza n. 78/1958), codesta Corte ha reputato non del tutto compatibili «... situazioni o comportamenti (perdita di tempo e di denaro, dedizione all'ozio, vita in comune con persone disponibili anche per attività moralmente e socialmente riprovevoli, ecc.)...», suscettibili di «... determinare o comunque agevolare tendenze antisociali» (sentenza n. 8/1970).

Si crede appartenere alla dignità umana il sentimento di riprovazione per l'uccisione o la sofferenza inflitta, per puro divertimento e, dunque, in assenza di necessità, ad esseri provvisti di sensibilità: comportamenti che, oltre a costituire indici — in taluni casi — di abitudini dissipate, paiono, ad ogni modo, idonei a determinare od agevolare tendenze antisociali di soggetti, soprattutto in giovane età, non sufficientemente maturi.

In simile prospettiva, il cennato valore costituzionale si rivela tutt'altro che estraneo agli ideali ed ai principi che costituiscono il «comune patrimonio» dei membri del Consiglio d'Europa, «... mossi dal desiderio di evitare, per quanto possibile, ogni sofferenza agli animali trasportati» (preambolo della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968, resa esecutiva con legge 12 aprile 1973, n. 222, ed alla quale la CEE è stata abilitata ad aderire con protocollo addizionale approvato a Strasburgo il 10 maggio 1979, reso esecutivo con legge 28 aprile 1982, n. 244).

In attuazione della direttiva CEE n. 77.489 del 18 luglio 1977, concernente la protezione degli animali nei trasporti internazionali, e nell'esercizio dei poteri delegati con la legge n. 42/1982 cit., il d.P.R. 5 giugno 1982, n. 624 ha dettato norme dirette a proteggere da gravi pregiudizi lo stato di benessere degli animali (art. 5), e a risparmiare o ridurre al minimo qualsiasi sofferenza di essi (art. 6), anche — per quanto rileva ai fini che ne occupano — in relazione a specie non domestiche (cap. IV dell'allegato). La citata direttiva è stata sostituita da quella del consiglio n. 91/628, del 19 novembre 1991, analogamente ispirata allo scopo di evitare agli animali, durante il trasporto, «sofferenze inutili» o «indebite» o maltrattamenti, e ad assicurare il benessere.

Con legge 14 ottobre 1985, n. 623, sono state rese esecutive le convenzioni europee sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo nelle date rispettive del 10 marzo 1976 e 10 maggio 1979: della prima, mirando gli artt. 4 e 6 ad evitare all'animale sofferenze o danni inutili, e l'art. 7 all'adozione di misure temporanee necessarie per preservare il benessere degli animali; della seconda, essendo gli artt. 4, 13, 16 e 17 analogamente ispirati al fine di impedire dolori o sofferenze evitabili, ed escludendo l'art. 2, secondo comma, che alcuna disposizione della convenzione limiti la facoltà delle Parti contraenti di adottare misure più severe che mirino alla protezione degli animali.

Anche la prima di dette convenzioni è stata approvata, con dec. 78/923, dalla CEE, che ha emanato le direttive 91/629 e 91/630 del 19 novembre 1991, recanti norme minime da rispettare negli allevamenti intensivi di talune specie.

Nel settore venatorio, il Consiglio della CEE ha adottato il reg. n. 3254/1991 del 4 novembre 1991, che prevede il divieto dell'uso di tagliole, in relazione allo sviluppo di metodi di cattura non crudeli mediante trappole.

Il legislatore nazionale ha, di recente, riconosciuto che la promozione e la disciplina della tutela degli animali di affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, dei maltrattamenti e del loro abbandono, rispondono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente (art. 1 della legge 14 agosto 1991, n. 281); e ha dettato norme di protezione che si aggiungono a quelle, pur di vario inserimento, connotate da finalità analoghe (artt. 727 del c.p.; 1 e 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611; 1, 2 e 3 della legge 12 giugno 1931, n. 924; 70 t.u. di p.s.; 129 regol. di p.s.; 9 r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298).

L'art. 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, ha introdotto il divieto di detenere e commerciare esemplari di specie, fra le altre, che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

Infine, il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, emanato in attuazione della direttiva del Consiglio CEE 86/609 del 24 novembre 1986, in base alla delega conferita con legge n. 428/1990 cit., detta, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini specifici, una disciplina complessivamente mirante a limitare rigorosamente gli esperimenti stessi (art. 4), nonché ad evitare che questi cagionino angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali (artt. 6, 9 e 12), e che siano ripetuti inutilmente (art. 16); abrogando la cit. legge n. 924/1931, ad eccezione dell'art. 1, primo e terzo comma (art. 20).

Anche se non si ritenga di aderire all'autorevole tesi (Cass., sez. terza pen., 14 marzo 1990, Foro it. 1990, II, 478), per la quale l'ordinamento «... tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità», in luogo dell'opinione tradizionale che identifica l'oggetto della tutela, apprestata dall'art. 727 del c.p., nel sentimento di pietà dell'uomo verso l'animale; sembra arduo negare che, dalle richiamate convenzioni, norme comunitarie e nazionali, sia ricavabile il principio del doveroso risparmio di ogni inutile dolore o sofferenza agli esseri senzienti.

Tali disposizioni, seppure non fossero ricognitive di una regola appartenente alla categoria indicata nell'art. 10, primo comma della Costituzione, immedesimano — se sono corrette le notazioni precedenti (n. 8) — criteri idonei a definire precetti costituzionali, sia in relazione al contenuto e alla tutela di diritti inviolabili (sentenza n. 404/1988); che alla portata di regole costituenti espressione di civiltà giuridica (sentenze nn. 212/1986 e 50/1989); che, infine, alla individuazione di principi generali dell'ordinamento giuridico (sentenza n. 103/1989): in quanto valgono a determinare, per un verso, il contenuto della dignità umana, quale diritto fondamentale (ordinanza n. 105/1989) e limite imposto all'iniziativa economica; per l'altro, del diritto alla salute — salvaguardato (anche) dalla tutela degli animali (art. 1 della legge n. 281/1991) — e, da ultimo, della stessa caccia, «... congiuntamente diretta alla protezione dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita, a cui viene subordinata qualsiasi attività sportiva» (sentenza n. 63/1990).

La libertà di caccia, configurata nella disciplina vigente ed in quella abrogata come attività esercitabile ad iniziativa del privato, non necessitata ed anzi in potenziale contrasto con l'utilità collettiva, non pare conciliabile — prima e indipendentemente dall'esistenza di un numero chiuso delle persone abilitate a praticarla — con i cennati principi.

15. — Le valutazioni esposte autorizzano a prospettare il dubbio di legittimità delle disposizioni impugnate anche in riferimento al primo comma, dell'art. 3 della Costituzione.

Se finanche attività utili o necessarie — riconducibili effettivamente all'iniziativa economica — quali il trasporto, l'allevamento e la macellazione di animali, sono sottoposte a rigorose disposizioni, volte ad evitare inutili dolori o sofferenze agli animali; se la vivisezione, considerata — a torto o a ragione — utile se non indispensabile al progresso della ricerca scientifica, s'imbatta in limitazioni dettate dal legislatore comunitario e da quello nazionale, soggiacendo alcune delle rispettive violazioni a sanzione penale (artt. 3, quinto comma; 4, terzo, ottavo e decimo comma; 14 primo comma, d.lgs. n. 116/1992): non è dato intuire i motivi — necessari per dare riprova della razionalità del sistema normativo complessivo — della impunità di analoghi, se non più gravi, atti di crudeltà o sevizie, sistematicamente compiuti nell'esercizio venatorio, purché intrinseci e connaturati alle sue stesse modalità: l'estenuante inseguimento dei selvatici, la cattura od uccisione con l'ausilio di cani, la lunga agonia che segue alla cattura mediante reti o simili strumenti di uccellazione, ovvero con l'impiego di trappole, il ferimento, specie quando non seguito dall'apprensione né dall'uccisione.

In buona sostanza, le disposizioni impugnate, disciplinano il rilascio dei titoli di licenza, o concessione, al detto esercizio, fungono da discriminante della responsabilità penale per atti altrimenti passabili delle sanzioni previste dall'art. 727 del c.p.

Accertata la disparità di trattamento, il pretore, in sede di doverosa deliberazione della questione, ha indagato se la stessa trovi una razionale giustificazione (sentenza n. 102/1976); ma con esito negativo.

Infatti, la non completa omogeneità delle situazioni posti a confronto, lungi dal dissipare il dubbio di legittimità, lo alimenta.

Posto che sono le cennate attività di trasporto, allevamento e macellazione di animali a rivestire indubbia utilità sociale, l'esenzione da responsabilità penale per atti di crudeltà potrebbe trovare una qualche giustificazione — pur non condivisibile — in relazione ad esse; e non certo alla caccia la quale, con riguardo ai valori e precetti commentati, sembra presentare unicamente profili di disvalore.

Resta da valutare se l'impunità del cacciatore per il compimento di atti di crudeltà, discenda dall'esimente prevista dall'art. 51, primo comma, del c.p. e, quindi, sia riconducibile ad un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico; ma, essendo stata ripetutamente esclusa da codesta Corte la ricognizione di un diritto soggettivo di caccia, si rivela insostenibile, anche per questo profilo, la ragionevolezza della disparità.

Ed anche se mancasse il raffronto con situazioni omogenee, la prospettata diversità di trattamento merita attenzione alla stregua della più recente giurisprudenza di codesta Corte, che — autorevolmente si osserva — al di là di una concezione meramente formale del giudizio di eguaglianza, fa riferimento alla «non irragionevolezza» delle scelte legislative, intesa nel senso di un «equo bilanciamento degli interessi contrapposti» (sentenza n. 468/1990), o al «principio di razionalità» del legislatore (sentenze nn. 32, 155, 314 e 341 del 1990), non conseguente, nemmeno, indirettamente, ad una comparazione tra discipline diverse.

16. — L'esercizio venatorio esclusivamente sportivo — ove tale possa definirsi quello non giustificato da esigenze collettive — reso possibile dalla disciplina della licenza o concessione, comporta obblighi e vincoli che non sembrano rientrare fra quelli imponibili in attuazione dell'art. 44, primo comma, della Costituzione, perché non giustificati dal fine di stabilire equi rapporti sociali; né conciliabili con l'impiego di aiutare la piccola e la media proprietà: rappresentando la caccia un elemento di rottura di quegli equilibri sui quali lo sfruttamento della terra di fonda, per condurre ad utili risultati produttivi.

17. — Conseguenziale è la denuncia di costituzionalità delle disposizioni in commento, per violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione: se queste sono illegittime in riferimento ai parametri prima indicati, lo sono, per ragione più forte, i provvedimenti amministrativi di licenza, concessione o abilitazione regionale rilasciati in attuazione di esse: dai quali ultimi, mediamente, risulterebbe vulnerata l'indipendenza del giudice, intesa nel significato di soggezione soltanto alla legge e, ancor prima, ai precetti costituzionali.

18. — Non può sfuggire la parziale coincidenza tra le disposizioni impugnate e quelle oggetto della recente consultazione referendaria. Ebbene, decidendo dell'ammissibilità della proposta abrogativa, codesta Corte ha già chiarito che il venir meno delle norme in questione non era suscettibile di ledere l'autonomia regionale; in particolare, rilevando che «... su alcune forme di caccia, intesa in senso tradizionale, la potestà legislativa regionale sopravviverebbe comunque (ad es. in materia di caccia detta "di selezione" e di quella ai c.d. "ungulati")...»; e neppure ha ravvisato il limite costituito dal divieto di abrogazione di leggi tributarie (sentenza n. 63/1990).

Va, comunque, ribadito che «... il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato è, per la competenza regionale, un limite indefettibile, pur se il singolo statuto non lo segnali in modo espresso (sentenze nn. 30/1959, 49/1963, 21/1968 e 182/1976), ed anche se l'operatività di tali obblighi richieda il complemento di una normazione interna (sentenza n. 124/1990); ed ancor più — sembra coerente aggiungere — quando la legislazione regionale si sia conformata a norme statali di principio contrastanti con detti obblighi.

19. — La rilevanza della questione non sembra revocabile in dubbio, alla stregua dei criteri indicati da codesta Corte (sentenze n. 148/1983 e 124/1990).

Non si crede che i termini prospettati implichino la richiesta di una pronuncia additiva, perché da una decisione di accoglimento non può derivare l'introduzione di nuovi precetti penali: bensì la restituzione di un ambito di applicazione più esteso — ove ritenuto razionale ed aderente ai precetti e compiutamente disciplinate nell'ordinamento generale (artt. 624 e 727 del c.p.), per effetto del venir meno, o della restrizione, del potere amministrativo di concessione o di abilitazione, disciplinato dalle disposizioni impugnate, le quali, essendo «... norme penali di favore fanno anch'esse parte del sistema, al pari di qualunque altra norma costitutiva dell'ordinamento», sicché «... l'eventuale accoglimento delle impugnative di norme siffatte verrebbe ad incidere sulle formule di proscioglimento o, quanto meno, sui dispositivi delle sentenze penali...»; non trascurandosi la possibilità di una pronuncia interpretativa di rigetto, ovvero «... correttiva delle premesse esegetiche su cui si fosse fondata l'ordinanza di rimessione...», specie in presenza di una disciplina di recentissima introduzione, quale la legge n. 157/1992, e, così, recante taluna «... norma finora inapplicata in sede penale...», e fatte «... salve le implicazioni ricavabili dal principio d'irretroattività dei reati e delle pene...» (sentenza n. 148/1983).

Ove la questione fosse riconosciuta fondata, potrebbe derivarne l'annullamento totale delle disposizioni impugnate — in riferimento ad alcuni fra i parametri indicati, ritenuti più rigorosi — così da eliminare alla radice dall'ordinamento l'attività venatoria suscettibile di licenza, o concessione, ed abilitazione, ad opera di privati e per fini diversi dal controllo faunistico; ovvero l'annullamento parziale, qualora si reputasse non aderente ai precetti costituzionali l'ammissione alla caccia senza la determinazione di criteri, che assicurino il rispetto di indici di densità venatoria massimi.

In entrambe le ipotesi — è dato argomentare — venendo meno o, rispettivamente, restando modificati, i presupposti dell'esercizio del potere di rilascio della concessione o dell'abilitazione, l'autorizzazione amministrativa, di cui l'imputato è titolare, «... sarebbe disapplicabile come discriminante di un comportamento altrimenti sussumibile sotto una fattispecie di reato, e verrebbe in considerazione come ragione assolutoria di altra natura» (sentenza n. 124/1990).

L'unica variante, rispetto al paradigma appena ricordato, consiste nel fatto che la legge posteriore non ha abolito una precedente incriminazione; bensì, ha introdotto un nuovo precetto, più favorevole all'imputato, contemporaneamente disponendo che non si applichino le sanzioni previste per il furto: e così, ha attribuito all'esistenza della licenza e dell'abilitazione il valore — che non aveva, nel sistema previgente — di esimente da responsabilità per tale delitto; il quale resta tuttora configurabile nell'attività venatoria svolta in assenza dei detti provvedimenti.

In definitiva, l'esistenza della licenza e dell'abilitazione, previste dalla legge abrogata, scriminava da responsabilità penale per furto i soli atti di caccia compiuti nel rispetto delle disposizioni della legge stessa; i corrispondenti provvedimenti, secondo la normativa sopravvenuta, degradano ad illeciti amministrativi (art. 31) o, rispettivamente, comportano sanzioni penali più miti (art. 30) per le violazioni in essa previste: operando, cioè, come esimenti del furto, oppure come presupposti di un trattamento penale più favorevole.

Riprendendo le considerazioni iniziali (n. 2): la declaratoria di totale o parziale incostituzionalità delle disposizioni impugnate, per la parte di esse vigente all'epoca del fatto, eliderebbe la legittimità del titolo all'esercizio venatorio, di cui l'impugnato era munito; e, nella parte sopravvenuta, impedirebbe la convalida degli effetti del provvedimento stesso; cosicché tornerebbero applicabili, beninteso soltanto in astratto, e senza possibilità di irrogazione nel presente giudizio — in aderenza a principi assolutamente consolidati nella giurisprudenza di codesta Corte — le sanzioni previste per il furto.

In concreto, il pretore dovrà comunque fare applicazione del principio dettato dall'art. 2, terzo comma, del c.p., ammettendo l'imputato all'oblazione della fattispecie introdotta dall'art. 30, primo comma, lett. h), della legge sopravvenuta, in quanto norma più favorevole e recante sanzioni che escludono quelle previste per il furto, in forza del successivo terzo comma.

Risulteranno, tuttavia, nel caso di accoglimento ovvero di rigetto della questione, diverse le premesse giuridiche e, conseguentemente, il dispositivo della sentenza che pronuncerà l'estinzione del reato.

Invero, la pronuncia di codesta Corte «... non potrebbe non riflettersi sullo schema argomentativo della sentenza penale assolutoria, modificandone la *ratio decidendi*: poiché in tal caso ne risulterebbe alterato — come è stato esattamente notato in dottrina — il fondamento normativo della decisione, pur fermi restando i pratici effetti di essa» (sentenza n. 148/1983).

Nel caso di accoglimento, il pretore, pur attribuendo al fatto la definizione giuridica introdotta dalla nuova disposizione, dovrà motivare l'esclusione della fattispecie del furto con l'esimente dei provvedimenti di concessione e di abilitazione, disciplinati dalle disposizioni impugnate: e riconoscere che queste, nonostante caducazione totale o parziale, siano tuttora operanti nel procedimento in corso. La conseguente improcedibilità dell'azione penale, nel dispositivo, sarebbe pronunciata «perché il fatto, non previsto come reato di furto ma come contravvenzione da disposizione di legge sopravvenuta, più favorevole ed applicabile al presente giudizio, è estinto per oblazione»; ovvero, disapplicato il provvedimento di abilitazione in quanto causa di giustificazione, «perché il fatto non costituisce il reato di furto per difetto dell'elemento psicologico, e, diversamente qualificato come reato contravvenzionale, è estinto per oblazione».

Nel caso di rigetto, la definizione giuridica della fattispecie resterà attuale anche al momento della pronuncia della sentenza, continuando ad operare l'esimente costituita dal provvedimento amministrativo; e, correlativamente, giustificherà il proscioglimento «perché il fatto, non preveduto come reato di furto ma come contravvenzione da disposizione di legge sopravvenuta, e più favorevole all'imputato, è estinto per oblazione».

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara necessaria per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma; 22, secondo e terzo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968; 1, secondo comma; 12, primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma; 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma, 22, primo, secondo, settimo e nono comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; in riferimento agli artt. 2; 3, primo e secondo comma; 9, primo e secondo comma; 10, primo comma; 11, secondo inciso; 30, primo comma; 32, primo comma; 33, primo comma; 41, secondo e terzo comma; 42, secondo comma; 44, primo comma; 101, secondo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bassano del Grappa, addì 10 aprile 1992

Il pretore: MONTINI TROTTI

92C0755

N. 351

*Ordinanza emessa il 23 gennaio 1992 dal pretore di Breno
nel procedimento penale a carico di Verbali Giovanna*

Reato in genere - Emissione di assegni a vuoto - Nuova e più severa disciplina sanzionatoria - Applicabilità, secondo l'interpretazione del giudice *a quo*, ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge nell'ipotesi in cui l'imputato, non avendo provveduto al pagamento dell'assegno nel termine stabilito, non possa beneficiare della improcedibilità prevista, ove il pagamento sia stato tempestivamente effettuato, dalla legge medesima - Prospettata violazione del principio di irretroattività delle norme penali incriminatrici.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 2, 5, 11 e 12).

(Cost., art. 25).

IL PRETORE

Vista l'istanza del p.m. dott. Mocciola;

Visto l'art. 25 della Costituzione e l'art. 2 del c.p.;

Visti gli artt. 2, 5, 11 e 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

Rilevato che l'assegno per cui si procede è stato emesso dall'imputata in data anteriore all'emanazione della legge n. 386/1990 e precisamente in data 24 novembre 1989;

Atteso che tale normativa punisce in modo più severo il comportamento contestato alla Verbali Giovanna (emissione di assegno presentato allo incasso in tempo utile ma senza provvista) anche in considerazione dell'applicazione delle pene accessorie, prima previste solo per i casi più gravi;

Considerato che: l'art. 12 della legge n. 386/1990 ha abrogato l'art. 116 del r.d. n. 1736/1933; l'art. 11 ha espressamente sottratto alla nuova normativa la punizione dei reati previsti dall'art. 2 ma commessi prima della data della sua entrata in vigore qualora l'imputato provveda al pagamento dell'assegno, degli interessi, delle penali e delle spese con ciò implicitamente indicando che il giudice, in caso diverso, debba applicare le norme nuove anche a condotte precedenti;

Atteso che questo giudice non può applicare le pene più favorevoli previste dall'art. 116 cit., ora abrogato, se deve giudicare e ritenere colpevole la Verbali in base all'art. 2 della legge n. 386/1990;

Considerato quindi che l'applicazione della nuova normativa appare contrastante con il principio di cui all'art. 25 della Costituzione, secondo comma;

Considerato che la predetta questione non appare manifestamente infondata ed è rilevante nel presente processo in quanto la Verbali, commerciante, sarebbe gravemente pregiudicata dalla irrogazione delle pene accessorie conseguenti la sua condanna;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, 11 e 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, e per l'effetto rimette la decisione alla Corte costituzionale;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Sospende il presente procedimento.

Breno, addì 23 gennaio 1992

Il pretore: PIPPONZI

92C0756

N. 352

*Ordinanza emessa il 23 gennaio 1992 dal pretore di Breno
nel procedimento penale a carico di Zigliana Rocco*

Reato in genere - Emissione di assegni a vuoto - Nuova e più severa disciplina sanzionatoria - Applicabilità, secondo l'interpretazione del giudice *a quo*, ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge nell'ipotesi in cui l'imputato, non avendo provveduto al pagamento dell'assegno nel termine stabilito, non possa beneficiare della improcedibilità prevista, ove il pagamento sia stato tempestivamente effettuato, dalla legge medesima - Prospettata violazione del principio di irretroattività delle norme penali incriminatrici.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 2, 5, 11 e 12).

(Cost., art. 25).

IL PRETORE

Vista l'istanza del p.m. dott. Mocciola;

Visto l'art. 25 della Costituzione e l'art. 2 del c.p.;

Visti gli artt. 2, 5, 11 e 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

Rilevato che l'assegno per cui si procede è stato emesso dall'imputato in data anteriore alla emanazione della legge n. 386/1990 e precisamente in data 20 novembre 1989;

Atteso che tale normativa punisce in modo più severo il comportamento contestato a Zigliana Rocco (emissione di assegno presentato in tempo utile per l'incasso e non pagato per mancanza di provvista) anche in considerazione dell'applicazione delle pene accessorie, prima previste solo per i casi più gravi;

Considerato che: l'art. 12 della legge n. 386/1990 ha abrogato l'art. 116 del r.d. n. 1736/1933; l'art. 11 ha espressamente sottratto alla nuova normativa la punizione dei reati previsti dall'art. 2 della legge n. 386/1990 ma commessi prima della data della sua entrata in vigore qualora l'imputato provveda al pagamento dell'assegno ed anche a quello degli interessi, penale e spese con ciò implicitamente indicando che il giudice, in caso diverso, debba applicare la norma nuova anche a condotte precedenti;

Atteso che questo giudice non può applicare le pene più favorevoli previste dall'art. 116 cit., ora abrogato, se deve giudicare e ritenere colpevole lo Zigliana in base all'art. 2 della legge n. 386/1990;

Considerato quindi che l'applicazione della nuova normativa appare contrastante con il principio di cui all'art. 25 della Costituzione, secondo comma;

Considerato che la predetta questione non appare manifestamente infondata ed è rilevante nel presente processo in quanto lo Zigliana, il quale è lavoratore autonomo, sarebbe gravemente pregiudicato dall'irrogazione delle pene accessorie conseguenti la sua condanna;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, 11 e 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, e per l'effetto rimette la decisione alla Corte costituzionale;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Sospende il presente procedimento.

Breno, addì 23 gennaio 1992

Il pretore: PIPPONZI,

92C0757

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1992

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe).	L. 90.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 30.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 24.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo.	L. 12.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio Inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento

non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Comacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAYA DEL TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zimcone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietratre

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOMASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Algheri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 8
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANQ
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ◇ **ENRICO ARLIA**
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **LIBRERIA GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
- ◇ **LIBRERIA LA PAGLIA**
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macellè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUINA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 330.000		- annuale	L. 60.000	
- semestrale	L. 180.000		- semestrale	L. 42.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 60.000		- annuale	L. 185.000	
- semestrale	L. 42.000		- semestrale	L. 100.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 185.000		- annuale	L. 635.000	
- semestrale	L. 100.000		- semestrale	L. 350.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 8 0 9 2 *

L. 6.000